

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 806

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici,
smartphone e memorie digitali

27/03/2024 - 19:06

Indice

1. DDL S. 806 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 806	5
1.2.2. Relazione 806 e 690-A	8
1.3. Trattazione in Commissione	18
1.3.1. Sedute	19
1.3.2. Resoconti sommari	21
1.3.2.1. 2 [^] Commissione permanente (Giustizia)	22
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 72 (pom.) del 01/08/2023	23
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 83 (ant.) del 03/10/2023	26
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 85 (ant.) del 10/10/2023	28
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 17/10/2023	38
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (ant.) del 09/11/2023	41
1.3.2.1.6. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 14/11/2023	47
1.3.2.1.7. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 104 (pom.) del 05/12/2023	49
1.3.2.1.8. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 19/12/2023	52
1.3.2.1.9. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 116 (pom.) del 23/01/2024	58
1.3.2.1.10. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (ant.) del 14/02/2024	65
1.3.2.1.11. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 125 (ant.) del 15/02/2024	70
1.3.2.1.12. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 84 (pom.) del 20/02/2024	78
1.3.2.1.13. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129 (pom.) del 27/02/2024	79
1.3.2.1.14. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131 (ant.) del 05/03/2024	132
1.3.2.1.15. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 132 (ant.) del 06/03/2024	138
1.3.2.1.16. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2024	145
1.3.2.1.17. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 137 (ant.) del 20/03/2024	159
1.4. Trattazione in consultiva	161
1.4.1. Sedute	162
1.4.2. Resoconti sommari	163
1.4.2.1. 1 [^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)	164
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 32 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/10/2023	165

1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (nott., Sottocomm. pareri) del 19/03/2024166
1.4.2.1.3. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 191 (nott.) del 19/03/2024168
1.5. Trattazione in Assemblea171
1.5.1. Sedute172

1. DDL S. 806 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 806
XIX Legislatura

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

Titolo breve: *Disposizioni in materia di sequestro di strumenti elettronici*

Iter

20 marzo 2024: in stato di relazione

Successione delle letture parlamentari

S.806

in stato di relazione

Iniziativa Parlamentare

[**Pierantonio Zanettin** \(FI-BP-PPE \)](#)

Cofirmatari

[**Giulia Bongiorno** \(LSP-PSd'Az \)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **19 luglio 2023**; annunciato nella seduta n. 89 del 19 luglio 2023.

Classificazione TESEO

DIRITTO PROCESSUALE PENALE , SEQUESTRO GIUDIZIARIO , APPARECCHI TELEFONICI , COMPUTERS

Articoli

GIUDICI E GIURISDIZIONE (Art.1), ORDINANZE E DECRETI NEL PROCESSO PENALE (Art.1), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.1), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.1), AVVOCATI E PROCURATORI (Art.1)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [**Sergio Rastrelli** \(FdI\)](#) (dato conto della nomina il 1 agosto 2023) .

Relatore di maggioranza Sen. [**Sergio Rastrelli** \(FdI\)](#) nominato nella seduta ant. n. 137 del 20 marzo 2024 (proposto testo modificato).

Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 20 marzo 2024; annuncio nella seduta n. 171 del 20 marzo 2024.

Assegnazione

Assegnato alla [**2^a Commissione permanente \(Giustizia\)**](#) in sede redigente il 20 luglio 2023.

Annuncio nella seduta n. 90 del 20 luglio 2023.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali)

Nuovamente assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente l'11 ottobre 2023. Annuncio nella seduta n. 113 del 12 ottobre 2023.
Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 806

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 806

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ZANETTIN** e **BONGIORNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2023

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge inserisce nel codice di procedura penale l'articolo 254-bis, volto a introdurre disposizioni in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali.

Occorre ricordare che il 12 gennaio 2023, la Commissione giustizia del Senato ha avviato un'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni.

In quella sede, il presentatore del presente disegno di legge ha rilevato la necessità di focalizzare l'attenzione del documento, oltre che su una laica valutazione del catalogo dei reati per i quali possono essere autorizzate le intercettazioni, ritenendo un vero *vulnus* del sistema quello delle intercettazioni « a strascico », anche sul tema del sequestro dei dispositivi informatici, e in particolare degli *smartphone* e dei *personal computer*.

Il sequestro di tali dispositivi, in relazione ai dati altamente sensibili in essi contenuti, dovrebbe essere circondato da garanzie al pari delle intercettazioni e la selezione dei loro contenuti dovrebbe essere assistita da un contraddirittorio tra le parti per decidere cosa sia rilevante a fini processuali, anche in relazione alla conservazione dei dati nell'archivio digitale delle intercettazioni.

Questo aspetto rappresenta infatti una lacuna normativa evidenziata in tutte le audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva richiamata, sia da parte di studiosi, che da parte degli operatori della giustizia.

Giova richiamare, a tal fine, che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 17604 del 2023, ha stabilito, riguardo al sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici o telematici, che se da un lato deve ritenersi legittimo e non in contrasto con i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità il sequestro di un intero *personal computer*, piuttosto che l'estrapolazione con copia forense di « singoli » dati, quando esso sia giustificato dalle difficoltà tecniche di estrapolare, con riproduzione mirata, gli elementi contenuti nella memoria, dall'altro è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un sistema informatico, quale è un *personal computer*, che conduca, in difetto di specifiche ragioni, a un'indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute.

Si ricorda che l'articolo 254-bis del codice di procedura penale disciplina il sequestro probatorio dei dati detenuti presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, compresi i dati di traffico o di ubicazione.

Il richiamato articolo prevede che l'autorità giudiziaria possa disporre, con decreto motivato, il sequestro direttamente presso le società che erogano i servizi di connessione o di stoccaggio dei dati degli utenti. Si differenzia quindi dal sequestro « ordinario » ex articolo 253 del codice di procedura penale perché i dati riguardano sì l'indagato, ma il destinatario del sequestro è diverso.

Esso prevede inoltre che, per esigenze legate alla regolare fornitura dei servizi, l'acquisizione possa avvenire mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei

dati acquisiti a quelli originali e la loro non modificabilità. In questo caso, come specificato nell'ultimo periodo dell'articolo, è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.

L'articolo 254-ter, di cui il presente disegno di legge dispone l'inserimento nel codice di procedura penale, disciplina il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali, prevedendo, riguardo alla procedura, che l'autorità giudiziaria possa procedere mediante decreto motivato che indichi espressamente:

a) le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l'oggetto delle indagini;

b) le operazioni tecniche da svolgere sul bene appreso e criteri che verranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzione, i soli dati effettivamente necessari per il prosieguo delle indagini.

Il comma 2 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale aggiunto, specifica che, ove vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato l'autorità giudiziaria adotti le misure tecniche e impartisca le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne a chiunque l'analisi e l'esame sino all'espletamento, in contraddittorio con gli interessati, delle operazioni di selezione dei dati, potendo disporre a tal fine che si proceda alla duplicazione integrale dei suddetti dispositivi su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.

Si prevede altresì che entro cinque giorni dal sequestro, il pubblico ministero avvisi la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale la cosa è stata sequestrata, la persona alla quale la cosa dovrebbe essere restituita e la persona offesa dal reato e i relativi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per l'affidamento dell'incarico da espletarsi ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto dei principi di necessità e di proporzione nella selezione e nell'apprensione dei dati ovvero l'apprensione di dati sensibili, il pubblico ministero decide entro 48 ore con decreto motivato. Entro le 48 ore successive il giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato, convalida in tutto o in parte il provvedimento del pubblico ministero, eventualmente limitandone gli effetti solo ad alcuni dei dati selezionati, ovvero dispone la restituzione all'avente diritto del dispositivo informatico e della eventuale copia informatica nel frattempo realizzata.

Il pubblico ministero dispone che, in contraddittorio con i difensori e gli eventuali consulenti nominati, si proceda alla duplicazione dei soli dati selezionati nel contraddittorio o indicato dal giudice per le indagini preliminari nel decreto di convalida, con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità.

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, infine, integra il dispositivo dell'articolo 354 del codice di procedura penale, recante « Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro », prevedendo che la copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nelle 48 ore successive, le procedure di selezione dei dati di eventuale interesse investigativo previste dall'articolo 254-ter, commi 3 e seguenti. In caso contrario il pubblico ministero procede all'immediata restituzione della copia informatica all'avente diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-ter. (*Sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*) - 1. Al sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali l'autorità giudiziaria può procedere mediante decreto motivato che indichi espressamente:

a) le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l'oggetto delle indagini;

b) le operazioni tecniche da svolgere sul bene appreso e i criteri che saranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzionalità, i soli dati effettivamente necessari per il proseguo delle indagini.

2. Nel caso in cui vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impedisce le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e a impedirne a chiunque l'analisi e l'esame fino all'espletamento, in contraddittorio con gli interessati, delle operazioni di selezione dei dati di cui al comma 3; a tale fine l'autorità giudiziaria può disporre che si proceda alla duplicazione integrale dei suddetti dispositivi su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.

3. Entro cinque giorni dal sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale la cosa è stata sequestrata, la persona alla quale la cosa dovrebbe essere restituita e la persona offesa dal reato e i relativi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per l'affidamento dell'incarico da espletare ai sensi dell'articolo 360 e della facoltà di nominare consulenti tecnici. I difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico e di partecipare alle operazioni di selezione ed estrazione dei dati, da effettuare eventualmente mediante l'utilizzo di parole chiave, formulando eccezioni o riserve, anche sui criteri utilizzati. Non si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 360.

4. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità nella selezione e nell'apprensione dei dati ovvero l'apprensione di dati sensibili, il pubblico ministero decide entro 48 ore con decreto motivato. Entro le 48 ore successive il giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato, convalida in tutto o in parte il provvedimento del pubblico ministero, eventualmente limitandone gli effetti solo ad alcuni dei dati selezionati, ovvero dispone la restituzione all'avente diritto del dispositivo informatico e dell'eventuale copia informatica nel frattempo realizzata.

5. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti sono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto, ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame anche nel merito a norma dell'articolo 324.

6. Dopo la convalida, il pubblico ministero dispone che, in contraddittorio con i difensori e gli eventuali consulenti nominati, si proceda alla duplicazione dei soli dati selezionati nel contraddittorio delle parti ovvero indicati dal giudice per le indagini preliminari nel decreto di convalida, su un autonomo e idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della medesima. Una volta eseguita la copia dei dati di interesse, il dispositivo informatico o l'eventuale copia integrale del medesimo, eseguita a norma del comma 2, sono immediatamente restituiti all'avente diritto.

7. I dati informatici appresi dal pubblico ministero senza il rispetto delle formalità previste dal presente articolo sono inutilizzabili ».

2. All'articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nelle 48 ore successive, le procedure di selezione dei dati di eventuale interesse investigativo previste dall'articolo 254-ter, commi 3 e seguenti. In caso contrario il pubblico ministero procede all'immediata restituzione della copia informatica all'avente diritto ».

1.2.2. Relazione 806 e 690-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

Nn. 806 e 690-A

Relazione Orale

Relatore Rastrelli

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 20 marzo 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici,
smartphone e memorie digitali (n. 806)

d'iniziativa dei senatori **ZANETTIN** e **BONGIORNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2023

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro
di strumenti elettronici (n. 690)

d'iniziativa del senatore **SCARPINATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 2023

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 806

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sui disegni di legge

4 ottobre 2023

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza:

sul disegno di legge n. 690, parere non ostativo, con la seguente osservazione: valuti la Commissione
di merito di specificare quali siano i delitti di criminalità organizzata richiamati dal comma 2 del
nuovo articolo 254-ter del codice di procedura penale;

sul disegno di legge n. 806, parere non ostativo.

sugli emendamenti approvati

19 marzo 2024

La Commissione, esaminato l'emendamento approvato dalla Commissione di merito, riferito al
disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 806

D'iniziativa dei senatori Zanettin e
Bongiorno

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
« Art. 254-ter. - (*Sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*) - 1. Al sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali l'autorità giudiziaria può procedere mediante decreto motivato che indichi espressamente:

a) le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l'oggetto delle indagini;
b) le operazioni tecniche da svolgere sul bene appreso e i criteri che saranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzionalità, i soli dati effettivamente necessari per il proseguo delle indagini.

2. Nel caso in cui vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impedisce le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e a impedirne a chiunque l'analisi e l'esame fino all'espletamento, in contraddittorio con gli interessati, delle operazioni di selezione dei dati di cui al comma 3; a tale fine l'autorità giudiziaria può disporre che si proceda alla duplicazione integrale dei suddetti dispositivi su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.

3. Entro cinque giorni dal sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale la cosa è stata sequestrata, la persona alla quale la cosa dovrebbe essere restituita e la persona offesa dal reato e i relativi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per l'affidamento dell'incarico da espletare

Art. 1.

(*Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute*)

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
« Art. 254-ter. - (*Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute*) - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzionalità. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.

2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impedisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1

ai sensi dell'articolo 360 e della facoltà di nominare consulenti tecnici. I difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico e di partecipare alle operazioni di selezione ed estrazione dei dati, da effettuare eventualmente mediante l'utilizzo di parole chiave, formulando eccezioni o riserve, anche sui criteri utilizzati. Non si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 360.

4. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto dei principi di necessità e di proporzione nella selezione e nell'apprensione dei dati ovvero l'apprensione di dati sensibili, il pubblico ministero decide entro 48 ore con decreto motivato. Entro le 48 ore successive il giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato, convalida in tutto o in parte il provvedimento del pubblico ministero, eventualmente limitandone gli effetti solo ad alcuni dei dati selezionati, ovvero dispone la restituzione all'avente diritto del dispositivo informatico e dell'eventuale copia informatica nel frattempo realizzata.

5. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti sono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto, ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame anche nel merito a norma dell'articolo 324.

6. Dopo la convalida, il pubblico ministero dispone che, in contraddittorio con i difensori e gli eventuali consulenti nominati, si proceda alla duplicazione dei soli dati selezionati nel contraddittorio delle parti ovvero indicati dal giudice per le indagini preliminari nel decreto di convalida, su un autonomo e idoneo supporto informatico con procedure che

entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.

7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.

8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto altresì di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.

9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-bis, e 371-bis, comma 4-bis, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche

assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della medesima. Una volta eseguita la copia dei dati di interesse, il dispositivo informatico o l'eventuale copia integrale del medesimo, eseguita a norma del comma 2, sono immediatamente restituiti all'avente diritto.

7. I dati informatici appresi dal pubblico ministero senza il rispetto delle formalità previste dal presente articolo sono inutilizzabili ».

2. All'articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nelle 48 ore successive, le procedure di selezione dei dati di eventuale interesse investigativo previste dall'articolo 254-ter, commi 3 e seguenti. In caso contrario il pubblico ministero procede all'immediata restituzione della copia informatica all'avente diritto ».

idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzionalità. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nel medesimo articolo 13. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.

14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.

15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 del presente articolo è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.

16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.

17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le

informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.

18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, è eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.

19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 del presente articolo è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257 ».

Art. 2.

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-bis, dopo le parole: « o 454 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-ter, diversi dai dati, dalle informazioni e dai programmi sequestrati ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 254-ter »;

b) all'articolo 233, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-quater. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-bis, e può formulare osservazioni e riserve »;

c) all'articolo 247, comma 1-bis, dopo le parole: « ritenere che » è inserita la seguente: « determinati » e le parole: « ancorché protetto » sono sostituite dalle seguenti: « in un dispositivo o in una memoria digitale, ancorché protetti »;

d) dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

« Art. 250-bis. - (Perquisizioni di sistemi informatici o telematici) - 1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è

consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore »;

e) all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *I-bis*. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12.

L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.

***I-ter*. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo »;**

f) all'articolo 254, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « *I-bis*. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-*ter* »;

g) all'articolo 254-*bis*, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« *I-bis*. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12.

***I-ter*. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-*ter* in quanto compatibili »;**

h) all'articolo 259, comma 2, dopo le parole « custodia riguarda » sono inserite le seguenti: « dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero »;

i) all'articolo 293, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il difensore ha altresì diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, delle informazioni e dei programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-*ter* »;

l) all'articolo 352:

1) al comma 1-*bis*, le parole: « sistemi informatici o telematici » sono sostituite dalle seguenti: « dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali » e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile »;

2) dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

« **1-ter.** I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione di cui al comma 1-bis sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, delle informazioni o dei programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13 »;

m) all'articolo 354:

1) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « In relazione ai dispositivi, ai sistemi informatici o telematici o alle memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano altresì le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e a impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-ter, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici »;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« **2-bis.** Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo »;

n) all'articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« **2-bis.** Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-ter, e 354, comma 2-bis, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione »;

o) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« **2-ter.** L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione.

Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza

informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, secondo e terzo periodo »;

p) all'articolo 431:

1) al comma 1, lettera h), dopo le parole: « al reato » sono inserite le seguenti: « e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-ter, comma 12, e 415-bis, comma 2-ter, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie »;

q) all'articolo 454, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

« 2-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493 »;

r) all'articolo 461, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formulare in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493 ».

Art. 3.

(*Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*)

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

« Art. 82-bis. - (*Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro*) - 1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice sono racchiusi in apposite custodie numerate.

2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.

3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati

dagli atti processuali.

4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti.

Art. 82-ter. - (*Conservazione del duplicato informatico*) - 1.
Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, del codice avvenga con le modalità previste dal medesimo articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente ».

Art. 4.

(*Disposizione transitoria*)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva a quella della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE N. 690

D'iniziativa del senatore Scarpinato

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« Art. 254-ter. - (*Sequestro di uno strumento elettronico*) - 1. Il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che uno strumento informatico contenga dati o documenti pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice competente l'autorizzazione a disporre il sequestro. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la convalida è data, con decreto motivato, quando il sequestro dello strumento elettronico è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

3. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone il sequestro con decreto motivato, che è comunicato immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore al giudice competente. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde di efficacia.

4. Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato.

5. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente.

6. Il pubblico ministero ordina la copia del contenuto dello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

7. Le operazioni di cui al comma 6 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.

8. La copia dei dati è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati ».

2. All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché la copia dei dati di strumenti elettronici ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 806
XIX Legislatura

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

Titolo breve: *Disposizioni in materia di sequestro di strumenti elettronici*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 72 \(pom.\)](#)

1 agosto 2023

[N. 83 \(ant.\)](#)

3 ottobre 2023

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 85 \(ant.\)](#)

10 ottobre 2023

[N. 87 \(pom.\)](#)

17 ottobre 2023

2^a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente

[N. 94 \(ant.\)](#)

9 novembre 2023

[N. 95 \(pom.\)](#)

14 novembre 2023

[N. 104 \(pom.\)](#)

5 dicembre 2023

[N. 108 \(pom.\)](#)

19 dicembre 2023

[N. 116 \(pom.\)](#)

23 gennaio 2024

[N. 124 \(ant.\)](#)

14 febbraio 2024

[N. 125 \(ant.\)](#)

15 febbraio 2024

[N. 84 \(pom.\)](#)

20 febbraio 2024

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 129 \(pom.\)](#)

27 febbraio 2024

[N. 131 \(ant.\)](#)

5 marzo 2024

[N. 132 \(ant.\)](#)

6 marzo 2024

[N. 133 \(pom.\)](#)

12 marzo 2024

[N. 137 \(ant.\)](#)

20 marzo 2024

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 72 (pom.) del 01/08/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 1° AGOSTO 2023
72^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(Discussione congiunta e rinvio)

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), relatore, illustra i disegni di legge in titolo, che introducono e disciplinano il procedimento di sequestro di dispositivi informatici e in particolare di *smartphone* e di *personal computer*.

Il disegno di legge n. 690 si compone di un solo articolo che al comma 1, inserisce nel codice di procedura penale, il nuovo articolo 254-ter, il quale disciplina il procedimento di sequestro di strumenti elettronici.

Quanto alla procedura, l'iniziativa spetta ancora al pubblico ministero, il quale, quando abbia fondato motivo di ritenere che uno strumento informatico contenga dati o documenti pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice competente l'autorizzazione a disporre il sequestro. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato qualora sussistano gravi indizi di reato. Qualora il reato per cui si procede rientri fra i delitti di criminalità organizzata, la convalida viene data anche in presenza di sufficienti indizi, da valutarsi secondo quanto previsto dall'articolo 203 del codice di procedura penale (commi 1 e 2 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale). Ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza dei gravi e dei sufficienti indizi di reato, opera il divieto di acquisizione ed utilizzazione, prescritto dall'articolo 203 del codice di procedura penale, delle notizie assunte dalla polizia giudiziaria dai cosiddetti "informatori".

Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone direttamente il sequestro con decreto motivato, che è comunicato entro e non oltre 48 ore al giudice competente. Quest'ultimo, entro 48 ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde efficacia (comma 3 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale).

Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato, e una copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente (commi 4 e 5 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale).

Ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale, poi, il pubblico

ministero deve ordinare di realizzare, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 72 ore dalla convalida del sequestro, una copia del contenuto dello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto. Sono fatti salvi i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.

Infine, la copia dei dati è immediatamente trasmessa al pubblico ministero ai fini della conservazione per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero deve provvedere alla distruzione della copia dei dati (comma 8 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale).

Il comma 2 modifica - per coordinamento - l'articolo 89-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale prevedendo che nell'archivio digitale riservato, tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, venga custodita anche copia dei dati di strumenti elettronici. Attualmente - come noto - nell'archivio sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni cui afferiscono.

Il disegno di legge n. 806 reca, similmente al disegno di legge n. 680, una specifica disciplina per il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali. La proposta n. 806 a differenza di quella appena illustrata non prevede una disciplina "diversa" nel caso in cui la richiesta di sequestro di dispositivi informatici si inserisca nell'ambito di un procedimento per un reato di criminalità organizzata.

Il disegno di legge n. 806 consta di un solo articolo che al comma 1, introduce nel codice di procedura penale il nuovo articolo 254-ter. L'articolo 254-ter, al comma 1, prevede che l'autorità giudiziaria possa procedere al sequestro di dispositivi e sistemi informatici, *smartphone* e memorie digitali, mediante decreto motivato. Il decreto deve indicare espressamente: le ragioni che rendono necessario il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l'oggetto delle indagini; le operazioni tecniche da svolgere sul bene appreso e criteri che verranno utilizzati per selezionare, nel rispetto del principio di proporzione, i soli dati effettivamente necessari per il prosieguo delle indagini. Il comma 2 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale, specifica che, ove vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato l'autorità giudiziaria adotti le misure tecniche e impartisca le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne a chiunque l'analisi e l'esame sino all'espletamento, in contraddittorio con gli interessati, delle operazioni di selezione dei dati, potendo disporre a tal fine che si proceda alla duplicazione integrale dei suddetti dispositivi su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità.

Ai sensi del comma 3, entro cinque giorni dal sequestro, il pubblico ministero deve avvisare la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale la cosa è stata sequestrata, la persona alla quale la cosa dovrebbe essere restituita e la persona offesa dal reato e i relativi difensori del giorno, dell'ora e del luogo fissato per l'affidamento dell'incarico da espletarsi ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale (che disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili) e della facoltà di nominare consulenti tecnici. La disposizione esclude espressamente l'applicazione del comma 4 dell'articolo 360 del codice di procedura penale, ai sensi del quale, qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio il pubblico ministero è tenuto a disporre che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto dei principi di necessità e di proporzione nella selezione e nell'apprensione dei dati ovvero l'apprensione di dati sensibili, il pubblico ministero decide entro 48 ore con decreto motivato. Entro le 48 ore successive il giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato, convalida in tutto o in parte il provvedimento del pubblico ministero, eventualmente limitandone gli effetti solo ad alcuni dei dati selezionati, ovvero dispone la restituzione all'avente diritto del dispositivo informatico e della eventuale copia informatica nel frattempo realizzata (comma

4). Ai sensi del comma 5 dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale entro dieci giorni dalla notifica del decreto, ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, la persona nei cui confronti sono svolte le indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione contro il decreto di convalida, possono proporre richiesta di riesame anche nel merito a norma dell'articolo 324. Il pubblico ministero dispone che, in contraddittorio con i difensori e gli eventuali consulenti nominati, si proceda alla duplicazione dei soli dati selezionati nel contraddittorio o indicato dal giudice per le indagini preliminari nel decreto di convalida, con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità (comma 6).

Il mancato rispetto delle formalità previste per l'acquisizione dei dati informatici da parte del pubblico ministero comporta l'inutilizzabilità degli stessi (comma 7).

Il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 806, infine, integra il dispositivo dell'articolo 354 del codice di procedura penale, recante "Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro", prevedendo che la copia così realizzata debba essere immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nelle 48 ore successive, le procedure di selezione dei dati di eventuale interesse investigativo previste dall'articolo 254-ter, commi 3 e seguenti. In caso contrario il pubblico ministero procede all'immediata restituzione della copia informatica all'avente diritto.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) interviene per precisare, in qualità di primo firmatario di un delle proposte illustrate, che la sostanziale differenza tra il predetto disegno di legge e la proposta a firma del senatore Scarpinato risiede nella rilevanza data dal primo al contraddittorio tra le parti.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) domanda se sia previsto un limite edittale per l'accesso al sequestro.

Il relatore RASTRELLI (FdI) precisa che l'unica differenza tra i due articolati risiede nel fatto che il disegno di legge n. 690 prevede, nel caso di reati rientranti tra i delitti di criminalità organizzata, la convalida del sequestro anche in presenza di indizi non gravi, ma soltanto sufficienti. Non figura, invece, in nessuno dei due testi un limite edittale per l'accesso al sequestro.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che è stato in data odierne assegnato alla Commissione in sede referente, il disegno di legge n. 808 recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare. Il disegno di legge sarà incardinato nella seduta già prevista per domani mattina e al termine della seduta sarà convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per stabilire il conseguente calendario dei lavori per l'esame del provvedimento. Chiede pertanto a tutti i componenti della Commissione di avanzare eventuali proposte già nell'Ufficio di Presidenza di domani.

La Commissione conviene.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, mercoledì 2 agosto alle ore 9,15, è anticipata alle ore 9 e che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede referente, del disegno di legge n 808.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DI UN ULTERIORE UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che al termine della seduta plenaria antimeridiana di domani è convocato un ulteriore Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15.

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 83 (ant.) del 03/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 3 OTTOBRE 2023
83^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso dicastero.

La seduta inizia alle ore 12,45.

IN SEDE REDIGENTE

(690) SCARPINATO. - *Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 1° agosto.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 1° agosto il relatore Rastrelli aveva illustrato i provvedimenti.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) osserva che i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno forniscono una concreta soluzione alle problematiche emerse all'esito della complessa attività conoscitiva svolta dalla Commissione sul tema delle intercettazioni. L'ampio dibattito che ha avuto luogo nel corso dell'indagine conoscitiva e quindi in sede di approvazione del documento conclusivo, peraltro, può perfettamente integrare l'attività istruttoria, consentendo una celere approvazione dei provvedimenti.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), primo firmatario del disegno di legge n. 806, sottolinea come il tema sia condiviso tanto dai Gruppi di maggioranza come di opposizione e rileva che la sostanziale differenza tra il provvedimento a sua firma e la proposta del senatore Scarpinato risiede soprattutto nella rilevanza data dal primo al contraddittorio tra le parti, in quanto è prevista la partecipazione attiva della difesa dell'imputato. Osserva pertanto che, al di là di tale elemento, sulla tematica in questione sembrerebbe sussistere un'ampia convergenza politica, che potrebbe favorire una celere conclusione dell'*iter* parlamentare.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale sui provvedimenti. Constatato che né il relatore né il rappresentante del Governo intendono intervenire in sede di replica, chiede infine al relatore se intenda proporre un testo da assumere a base per il prosieguo dei lavori.

Il relatore RASTRELLI (*FdI*) propone di assumere il disegno di legge n.806 quale base per il prosieguo della discussione.

Previa verifica del numero legale, la proposta del relatore viene posta ai voti e approvata dalla Commissione.

Il PRESIDENTE propone quindi di fissare per mercoledì 11 ottobre, alle ore 10, il termine per la

presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge n. 806.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente che i disegni di legge, inizialmente assegnati in sede redigente, sono stati riassegnati alla Commissione in sede referente lo scorso 3 maggio.

Al riguardo, propone di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE rammenta quindi che nella seduta dello scorso 16 maggio era stato deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva sul tema oggetto dei disegni di legge in titolo. Allo stato, risultano ancora da effettuare alcune audizioni.

Valutato comunque che relativamente al tema dei nuovi strumenti tecnologici di comunicazione sono già stati acquisiti numerosi elementi informativi, propone di procedere già dalla seduta odierna allo svolgimento della discussione generale.

Si apre un dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) osserva che sarebbe opportuno specificare quali provvedimenti iscritti all'ordine del giorno siano da intendersi prioritari prima dello svolgimento della seduta, allo scopo di consentire ai Gruppi di effettuare - per tempo - i necessari approfondimenti. Il tema in questione è infatti iscritto all'ordine del giorno insieme a molti altri. Chiede pertanto che i Gruppi possano sapere con anticipo i provvedimenti ai quali si vuole dare priorità.

Il PRESIDENTE precisa che quanto richiesto dal senatore Bazoli non appare sempre possibile.

Invita inoltre la Commissione a tenere conto dei numerosi imprevisti che possono incidere sullo svolgimento dei lavori, con conseguente -ancorché non voluta- compressione dei tempi delle discussioni.

A prescindere da quanto specificato, comunque, a norma di regolamento tutti i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno rivestono, in astratto, lo stesso grado di priorità e possono conseguentemente essere discussi.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) si pone problematicamente su quanto precisato dalla Presidente, ribadendo le proprie richieste.

Il senatore SISLER (*FdI*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Bazoli.

Il PRESIDENTE rimarca comunque la necessità di consentire la prosecuzione dell'*iter* dei provvedimenti in tempi congrui. Si riserva di valutare nel dettaglio le osservazioni formulate dai senatori Bazoli e Sisler.

Apprezzate le circostanze, dichiara comunque che la discussione generale sui provvedimenti in esame avrà inizio nella seduta già convocata per giovedì 5 ottobre, alle ore 9,15.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

1.3.2.1.3. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 85 (ant.) del 10/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**
MARTEDÌ 10 OTTOBRE 2023
85^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. LVII, n. 1-bis - Allegati I, II, III e IV - Annesso) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023, allegati e relativo annesso

(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore, senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), illustra il provvedimento in titolo.

L'articolo 10-bis della legge di contabilità pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza contenga l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il restante periodo di riferimento; l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea; le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione europea relative al Programma di stabilità e al Piano nazionale di riforma; l'obiettivo di saldo netto da finanziare (SNF) del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; l'indicazione dei principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici; l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.

In via generale, il Documento individua il rafforzamento della capacità amministrativa come un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini, come richiesto peraltro dalla Raccomandazione specifica per l'Italia n. 2 (CSR2) adottata nel luglio scorso dal Consiglio dell'Unione europea.

Nello specifico, con la citata Raccomandazione l'Italia è stata sollecitata ad accelerare l'attuazione del PNRR, di *Repower EU* e dei programmi della politica di coesione, anche alla luce degli obiettivi del PNRR afferenti all'entrata in vigore di tutti i provvedimenti attuativi della riforma del pubblico impiego; alla definizione di piani per il reclutamento; allo sviluppo di carriera e il *training* per tutti i dipendenti pubblici.

Con specifico riferimento al settore della giustizia, il Documento (paragrafo IV.3) sottolinea come i decreti-legge nn. 44 e 75 del 2023 (cosiddetti 'PA' e 'PA Bis'), in applicazione della citata Raccomandazione (CSR2), siano volti a perseguire tali obiettivi contenendo, tra l'altro, procedure semplificate per il reclutamento del personale dei Vigili del fuoco, dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia.

Nella Nota, il settore della giustizia viene inoltre incluso tra quelli interessati da ulteriori interventi di digitalizzazione, finalizzati a promuovere le transizioni verde e digitale. In particolare, si mette in evidenza l'intensificazione dei processi di digitalizzazione degli atti giudiziari e di dismissione degli archivi analogici.

Segnala, infine, che la NADEF preannuncia, tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, due disegni di legge in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e in materia di magistratura onoraria.

Propone infine l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore BAZOLI (PD-IDP) per chiedere chiarimenti in ordine al collegato sulla geografia giudiziaria che già proposto nel DEF è stato riproposto anche nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza. Chiede in particolare di sapere a che punto è l'eventuale elaborazione del disegno di legge governativo che ridisegni la geografia delle sedi dei tribunali.

Interviene quindi la senatrice BILOTTI (M5S) che deposita, a nome del Movimento 5 Stelle, una proposta di parere alternativo a quello avanzato dal relatore.

Il sottosegretario Ostellari, in ordine alla richiesta del senatore Bazoli, fa presente che il Governo ribadisce l'interesse a intervenire sulla geografia giudiziaria anche a partire, eventualmente, dall'esito dei lavori del Comitato ristretto costituito dalla Commissione giustizia su questo tema.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo presentata dal relatore, che risulta approvata essendo pertanto preclusa la proposta alternativa presentata dai senatori del Movimento 5 Stelle (pubblicata in allegato al resoconto).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione Europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI (n. 77)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11, della legge 4 agosto 2022, n. 127. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 settembre.

Non essendovi interventi in discussione generale il PRESIDENTE invita il senatore Zanettin, relatore, ad illustrare la proposta di parere in titolo.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) illustra quindi una proposta di un parere favorevole con un'osservazione (pubblicata in allegato al resoconto) che invita il Governo a riflettere su un aspetto particolare attinente l'attribuzione delle funzioni requirenti, ove necessario, ai magistrati nominati in Eurojust e gli effetti che ciò potrebbe avere in relazione alla previsione della legge Cartabia circa la possibilità di mutamento delle funzioni, requirente o giudicante, un numero limitato di volte.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) chiede chiarimenti sull'osservazione a cui risponde il relatore sottolineando la necessità che sia il Governo a individuare la soluzione tecnica per chiarire la questione.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo

della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta ha avuto inizio la discussione generale. Chiede pertanto se vi siano senatori che intendano intervenire.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) ricorda che il tema della diffamazione a mezzo stampa è stato dibattuto a lungo nelle scorse legislature. A suo parere il disegno di legge n. 466, di iniziativa del senatore Balboni, rappresenta il testo base più adatto al prosieguo dei lavori in quanto è frutto del lavoro svolto nella scorsa legislatura dalla Commissione giustizia in materia di diffamazione e individua un punto di mediazione congruo nel bilanciamento degli interessi che si contrappongono su questo tema. Se è vero che per quanto riguarda la libertà di stampa l'Italia può certamente migliorare alcuni aspetti dell'attuale legislazione, contesta tuttavia le affermazioni del senatore Verini circa la posizione deteriore del Paese nelle classifiche internazionali. Infatti, i dati riportati secondo l'indagine di *Reporters sans frontières* collocano l'Italia oltre la quarantesima posizione; tuttavia tale posizionamento non appare così drammatico in quanto altri Paesi come Spagna, Francia e Regno Unito si collocano oltre la trentesima posizione e in ogni caso l'Italia, sempre secondo questa classifica, è preceduta da Paesi come il Burkina Faso o la Papua Nuova Guinea che certamente si connotano per una forte instabilità politica. Quello che appesantisce la posizione dell'Italia nella classifica è certamente la previsione del carcere per il reato di diffamazione a mezzo stampa, anche se, nel corso del dibattito svolto in Commissione, gli sembra di aver registrato una generale condivisione sulle possibilità di eliminare la pena detentiva in questi casi, come peraltro previsto anche dal disegno di legge n. 466. Richiama tuttavia all'attenzione della Commissione e del Governo alcuni aspetti dovrebbero essere oggetto di un supplemento di riflessione anche in fase di presentazione degli emendamenti. Come segnalato durante le audizioni, l'individuazione di una competenza per territorio sulla base del foro della persona offesa mostra numerose controindicazioni, in particolare il rischio di un cosiddetto *forum shopping* per cui si sposta artatamente la residenza nei luoghi in cui è presente una giurisprudenza di merito più favorevole. Il rischio che una tale soluzione potrebbe comportare è quello di una giustizia domestica, autoreferenziale e localistica, a cui si dichiara contrario, preannunciando che sul punto presenterà certamente degli emendamenti. Pur condividendo appieno, poi, l'introduzione della scriminante del diritto di rettifica per cui il reato di diffamazione viene meno se, a richiesta della parte offesa, viene pubblicata una rettifica, non di meno individua una possibile criticità nella disparità di trattamento quando la rettifica riguardi non fatti specifici ma giudizi lesivi in senso lato. Anche su questo punto la Commissione sarà chiamata ad individuare la migliore soluzione legislativa. Infine, merita un ulteriore approfondimento l'individuazione esatta di un centro di imputazione nella figura del direttore responsabile o dei suoi delegati. Attribuire infatti la responsabilità al solo direttore in queste fattispecie rischia di concretizzare una ipotesi di responsabilità oggettiva che non tiene adeguatamente conto del principio dell'attribuzione personale della responsabilità penale. Potrebbe prendersi ad esempio il diritto penale del lavoro, anche individuando delle specifiche figure delegate in modo da evitare una colpa in astratto ma di attribuire responsabilità specifiche a soggetti preventivamente individuati.

Interviene incidentalmente il vice ministro SISTO per segnalare l'estrema rilevanza del tema oggetto dei disegni di legge all'esame della Commissione. L'informazione rappresenta infatti un pilastro della democrazia e occorre individuare le migliori soluzioni per bilanciare i contrapposti interessi coinvolti su un tema così delicato come quello della diffamazione a mezzo stampa. L'informazione rappresenta infatti una articolazione indispensabile dello stato di diritto. Sotto il profilo della responsabilità condivide il tema della organizzazione all'interno delle strutture, in quanto rappresenta nella moderna lettura delle responsabilità un elemento fondamentale per la corretta individuazione delle stesse, come ad esempio nel modello organizzativo e di gestione individuato dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, dopo un'ampia serie di audizioni svolte sul tema, aveva avuto inizio la discussione generale sul provvedimento. Poiché non vi sono al momento interventi in discussione generale invita intanto il relatore, senatore Sisler, ed il rappresentante del Governo, a replicare già nelle prossime sedute della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che, dopo una serie di audizioni svolte sul tema, la relatrice, senatrice Campione, aveva integrato la propria relazione nella seduta del 25 luglio e che era stata aperta la discussione generale sul provvedimento. Fa quindi presente l'opportunità di svolgere al più presto la discussione generale per fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenute per il parere le tre proposte di nomina per i componenti del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Occorrerà procedere, previa relazione che sarà illustrata dal senatore Rapani, a tre distinte votazioni per schede (una per ciascuna proposta di nomina) che si svolgeranno a scrutinio segreto. Il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 23 ottobre.

I senatori BAZOLI (PD-IDP) e Ilaria CUCCHI (Misto-AVS) chiedono di poter svolgere audizioni dei soggetti proposti per le nomine.

Il PRESIDENTE fa presente che la questione sarà discussa in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che avrà luogo domani, mercoledì 11 ottobre, alle ore 9,10.

La Commissione conviene.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) chiede altresì uno spostamento del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 806.

Poiché non si fanno osservazioni il PRESIDENTE propone di spostare tale termine a mercoledì 18 ottobre alle ore 10.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 12,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LVII, N. 1-BIS

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo per i profili di competenza; considerato che:

per realizzare appieno il rafforzamento della capacità amministrativa, considerato come un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini, nel Documento si dà conto dell'adozione di misure dirette a introdurre procedure semplificate per il reclutamento dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia;

il Documento dà altresì conto degli interventi di digitalizzazione che hanno riguardato il settore della giustizia, e in particolare, dell'intensificazione dei processi di digitalizzazione degli atti giudiziari e di dismissione degli archivi analogici;

nel Documento sono indicati, tra i disegni di legge collegati alla decisione di bilancio, due disegni di legge in materia, rispettivamente, di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e di magistratura ordinaria,

esprime parere non ostativo.

SCHEMA DI PARERE ALTERNATIVO PROPOSTO DAI SENATORI BILOTTI, LOPREIATO E SCARPINATO SUL DOC. LVII, N. 1-BIS

La 2a Commissione,

esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023 (NADEF 2023), premesso che:

il provvedimento in esame, contenendo le stime di crescita del PIL e tutti i numeri di finanza pubblica collegati, riflette una situazione economica e di finanza pubblica incerta e delicata; nel secondo trimestre la crescita dell'economia italiana ha subito una inversione di tendenza, risentendo dell'erosione del potere d'acquisto delle famiglie dovuto all'elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell'economia europea e della contrazione del commercio mondiale;

la modesta crescita dell'attività economica prefigurata delle stime per il secondo semestre, ha portato a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall'1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall'1,5 per cento all'1,0 per cento. Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all'1,3 per cento, mentre sembrerebbe che quella per il 2026 migliori marginalmente;

riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024.

Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento;

in relazione al saldo primario a legislazione vigente la Nota di aggiornamento del DEF evidenzia un lieve miglioramento pari al -1,4 per cento del PIL nel 2023, dal -3,8 per cento del 2022;

tuttavia nel 2024 il saldo primario torna in avanso, collocandosi allo 0,6 per cento del PIL, un livello superiore rispetto allo 0,4 per cento previsto in aprile. L'avanzo primario si rafforzerebbe progressivamente, raggiungendo un livello pari allo 0,9 per cento del PIL nel 2025 e quindi l'1,4 per cento del PIL nel 2026 (a fronte di un obiettivo del 2,0 per cento atteso in aprile);

secondo quanto emerge da una analisi dell'osservatorio di Oxford Economics, la crescita del PIL all'1,2 per cento è pari al doppio delle stime effettuate da recenti studi economici;

l'allentamento fiscale di circa l'1 per cento del PIL nel periodo 2024-2026 evidenziato nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanze, dimostra il cambiamento di posizione da parte del Governo, non più orientato ad un approccio fiscale prudente;

i prezzi dell'energia sono recentemente diminuiti, ma restano a livelli storicamente elevati e vi è il rischio di una nuova impennata durante i mesi invernali.

Inoltre, l'approvvigionamento di gas dell'Italia si basa principalmente su flussi di importazione soggetti a rischi di varia natura nell'attuale contesto geopolitico;

il Governo dichiara di voler utilizzare gran parte delle risorse aggiuntive del 2024 per la riduzione del cuneo fiscale, per l'avvio della riforma del sistema fiscale e per supportare le famiglie più numerose, nell'obiettivo di ridurre la pressione fiscale, aumentare il reddito disponibile e sostenere i consumi; le risorse aggiuntive che saranno rese disponibili con lo scostamento richiesto con la Relazione *ex articolo 6, comma 5*, della legge n. 243 del 2012, non appaiono sufficienti a coprire la necessità di ulteriori e più estese misure di contrasto degli aumenti energetici, in supporto di famiglie e imprese; nel complesso, ad un anno dalla data di entrata in carica dell'attuale Governo, il quadro economico presenta già segnali significativi di deterioramento;

la povertà in Italia è ormai un fenomeno strutturale visto che tocca quasi un residente su dieci, il 9,4 per cento della popolazione residente vive infatti, secondo l'Istat, in una condizione di povertà assoluta.

In termini assoluti si contano in Italia più di cinque milioni di persone in stato di povertà assoluta; è notorio come via sia uno stretto nesso di causalità tra l'aumento della povertà e l'incremento del tasso di criminalità, anche dei cosiddetti colletti bianchi;

Gli elementi su esposti delineano, dunque, un quadro in cui la messa in sicurezza sociale non appare una priorità del Governo attuale e che la NADEF sostanzialmente conferma; rilevato che:

con riferimento al settore della giustizia, è di tutta evidenza come la Nota di aggiornamento al DEF rifletta un'impostazione assolutamente prudente in questo settore. Le risorse stanziate per la maggior parte degli interventi previsti, segnatamente, nell'ambito dell'edilizia giudiziaria e penitenziaria, sono molto esigue;

addirittura, nella maggior parte degli interventi di competenza del Ministero della giustizia, le risorse erogate sono inferiori al 15 per cento rispetto a quelle previste: dunque, non solo le risorse stanziate erano di per sé esigue, ma poi quelle concretamente spese risultano ancora inferiori;

è chiaro come i tagli di 36 milioni di euro previsti nella scorsa legge di bilancio al settore amministrazione penitenziaria non abbiano avuto nessun effetto positivo sui parametri di finanza pubblica;

la NADEF, inoltre, ripropone il benefico impatto atteso dalla riforma della PA, attraverso «il rafforzamento della capacità amministrativa, che rappresenta un elemento essenziale per accelerare il processo produttivo del Paese e fornire un adeguato livello di servizi ai cittadini», declinato, in particolare, sulla stabilizzazione del personale e sulla semplificazione del reclutamento del personale dei magistrati ordinari e del personale del Ministero della giustizia;

tuttavia, non vi è alcuna menzione in ordine allo stanziamento di risorse aggiuntive ed adeguate per le assunzioni di magistrati, di funzionari giuridico-pedagogici negli istituti penitenziari, di personale di polizia penitenziaria (agenti, ispettori, commissari, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti). Così come manca qualsivoglia intervento a copertura delle gravissime carenze negli Uffici di esecuzione penale esterna, che, anche in considerazione delle riforme intervenute, hanno funzioni e compiti maggiori;

in particolare, desta preoccupazione la grave carenza del personale della magistratura ordinaria. Siamo, infatti, di fronte ad una situazione di scopertura dell'organico magistratuale senza precedenti: circa 1.500 unità su 10.900. Pur considerando l'immissione in ruolo dei magistrati ordinari in tirocinio di cui al D.M. 23.11.2022 avvenuta lo scorso mese di dicembre, questi ultimi termineranno il tirocinio generico nel novembre di quest'anno e quello mirato nel luglio del 2024, sicché solo successivamente potranno prendere servizio nei vari uffici giudiziari;

occorre fronteggiare la grave scopertura degli organici e garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il PNRR, assicurando la transizione digitale dei servizi giudiziari. A tal riguardo si è espresso anche il CSM, adottando una risoluzione il 20 ottobre 2022, con cui ha invitato il Ministro della giustizia a far fronte a questa situazione, per porre rimedio alla scopertura degli organici determinata dall'aver riportato l'età pensionabile dei magistrati da 75 a 70 anni; si badi che tra gli obiettivi del PNRR nel settore giustizia vi è anche l'abbattimento della durata dei procedimenti giudiziari, nello specifico, del 40 per cento dei tempi di trattazione per le cause civili (e una contestuale riduzione del 90 per cento del numero di cause pendenti nel 2019) e del 25 per cento per i processi penali. In ambito civile, sono altresì stabilite alcune tappe intermedie, fissate al 31 dicembre 2024, che prevedono la riduzione del 65 per cento del numero di cause pendenti nel 2019 per i tribunali e del 55 per cento per le Corti di appello. Orbene, una parte non indifferente della progettualità richiesta per lo smaltimento dell'arretrato negli uffici ed il contenimento in termini fisiologici della durata media dei procedimenti passa per la disponibilità di adeguate risorse umane; si evince, preliminarmente, come siamo pertanto ancora molto distanti dal raggiungimento degli impegni assunti a livello europeo;

la grave situazione di carenza di personale - cui non sembra intendere porre rimedio questo Governo, come conferma la NADEF - interessa, altresì, la polizia penitenziaria;

a ciò occorre far fronte senza ritardo, considerando, altresì le gravi ripercussioni da questo derivanti,

sia in termini di condizioni di impiego dei lavoratori, che di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.

Secondo i dati riportati nelle schede trasparenza del Ministero aggiornate al 2023, manca il 15 per cento delle unità previste in pianta organica;

il rapporto detenuti agenti attuale è pari ad 1,8, a fronte di una previsione di 1,5. Tra le regioni italiane questo rapporto varia fra l'1,2 e il 2 e suggerisce una distribuzione disomogenea del personale; il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione conferma quanto riportato dai dati ministeriali. Dei 97 istituti visitati, 44 presentano un rapporto tra detenuti e agenti più elevato rispetto alla media di 1,8. Appare fondamentale rammentare che la legge 27 settembre 2021, n. 134, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, alla lettera g) contempla, tra i tanti, anche il coinvolgimento degli uffici per l'esecuzione penale esterna, al fine di consentire l'applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel giudizio di cognizione;

pertanto non si può non incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, al fine di incidere positivamente sui livelli di sicurezza, operatività e di efficienza degli istituti penitenziari e di incrementare le attività di controllo dell'esecuzione penale esterna;

del pari, non si prevedono nella NADEF risorse aggiuntive destinate all'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici, che svolgono il ruolo di educatori all'interno degli istituti penitenziari e che sono un numero considerevolmente inferiore rispetto a quello previsto. Eppure, è di tutta evidenza come a tale categoria di lavoratori l'ordinamento riconosca un ruolo fondamentale, in quanto il loro contributo consente di dare piena attuazione al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, di cui all'articolo 27 della nostra Carta Fondamentale. I funzionari giuridico pedagogici, infatti, svolgono attività imprescindibili ai fini del reinserimento in società del detenuto, sia sotto il profilo della «osservazione scientifica della personalità» e dell'accesso alle misure alternative dei condannati definitivi, che in termini di progettazione delle attività dell'istituto, scolastiche, formative, sportive e ricreative, cercando di dare seguito ai molti bisogni dei ristretti. Infine, la circolare ministeriale che ne ha modificato la denominazione in funzionari giuridico pedagogici, ha attribuito a questi ultimi anche il compito di coordinare la rete interna ed esterna al carcere in modo da garantire una relazione con il territorio. Il XIX Rapporto Antigone sulle condizioni di detenzione fotografa una situazione all'interno delle carceri che desta notevole preoccupazione e impone di intervenire per far fronte alle evidenti carenze di personale educatore;

il numero totale degli educatori effettivi, invero, secondo quanto si evince dalle schede trasparenza aggiornate a maggio 2023, è pari a 803 unità a fronte delle 923 previste in pianta organica. La media nazionale di persone detenute in carico a ciascun funzionario è di 71;

tuttavia, sono 100 su 191 gli istituti che presentano un rapporto persone detenute/ educatori più elevato rispetto alla media e ben distante da quello fissato dal DAP con Circolare 3 febbraio 2022 -

Incremento pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico, pari a 65 (attualmente di 71 in media nazionale);

preoccupante è, dunque, il quadro finale che si delinea: da un lato, mancano adeguate risorse che rendano efficiente la macchina della giustizia e si registra un totale disinteresse di questo Governo rispetto all'incremento della povertà; dall'altro, si registra un affievolimento degli strumenti giuridici a tutela della legalità e di contrasto del fenomeno corruttivo nelle sue molteplici implicazioni. Infatti, il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante: « Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali », escludendo i reati di corruzione dal novero del sistema ostativo di cui all'articolo 4-bis O.P., ha rappresentato un primo passo indietro inaccettabile rispetto a quanto previsto dalla legge n. 3 del 2019 (cosiddetta legge Spazzacorrotti).

A ciò si aggiunga, la volontà di questo Governo e della maggioranza parlamentare che lo sostiene, manifestata attraverso recenti iniziative legislative in materia, di affievolire e depotenziare lo

strumento delle intercettazioni - mezzo fondamentale di ricerca della prova specie nei reati di corruzione, di abrogare le fattispecie di abuso d'ufficio e traffico di influenze illecite, nonché, quella di re-introdurre il regime di prescrizione sostanziale: Tutti provvedimenti che rischiano di avere come effetto finale la creazione di gravi sacche di impunità, lasciando le vittime dei reati privi dell'accertamento della verità, in una vera e propria situazione di denegata giustizia.

considerato che:

da quanto emerge dalla NADEF, a completamento della manovra di bilancio 2024-2026, tra i provvedimenti che il Governo intende adottare, in quanto collegati alla decisione di bilancio, vi è la Revisione delle circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; nonché in materia di magistratura onoraria;

per quanto riguarda la revisione della geografia giudiziaria, sarebbe opportuno che la novella legislativa tenga conto di «criteri oggettivi e omogenei» che comprendano alcuni fondamentali parametri: estensione del territorio, numero degli abitanti, carichi di lavoro, indice delle sopravvenienze, specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, presenza di criminalità organizzata;

le riforme sin qui adottate in materia si sono tradotte solo in un aumento dei costi per i cittadini, in un'accentuata assenza dello Stato, in particolare in territori fortemente contaminati dalla criminalità organizzata, e in una notevole concentrazione dei carichi giudiziari nei nuovi poli competenti, accresciuta in particolar modo dal periodo di sospensione dettato dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

considerato ancora che:

non risulta essere una priorità di questo Governo, altresì, il potenziamento degli strumenti di contrasto alle mafie già esistenti, così come il rafforzamento dei principali presidi antimafia, quale il regime speciale del 41-bis, nonché le misure di prevenzione personali e patrimoniali;

non sfugge, altresì, come nella Nota in commento manchi del tutto il riferimento a risorse aggiuntive necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, con ciò privando di tutela specifica il diritto alla salute attraverso un efficace sistema di repressione delle attività della criminalità organizzata e dei reati ambientali in generale;

ancora, non vi è cenno alcuno rispetto alla necessaria continuità ai finanziamenti, alle attività e al funzionamento dei centri e delle reti antiviolenza territoriali e dei centri e servizi per uomini autori di violenza, al fine di rafforzare la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere e prevedere sempre maggiori azioni per il reinserimento economico e sociale, con particolare attenzione al mondo del lavoro, delle donne vittime di violenza che escono dai centri;

più nello specifico, nel documento predisposto dal Governo mancano i seguenti impegni:

1) con riferimento agli annunciati interventi in materia di digitalizzazione, investire maggiori risorse volte a realizzare una rete esclusivamente dedicata al sistema giustizia e dotata di elevati standard di sicurezza che preveda un'unica piattaforma di gestione dei processi telematici, che dovrebbero essere estesi a procedimenti attualmente non digitalizzati, quali il processo minorile e la giustizia di prossimità, garantendo al contempo la formazione delle risorse umane e incrementando le dotazioni informatiche, in modo da consentire l'accesso ai registri da remoto;

2) con riferimento agli annunciati interventi per l'edilizia penitenziaria, anche minorile, nonché per gli edifici sede degli Uffici deputati all'esecuzione penale esterna, investire maggiori risorse per la realizzazione di nuove strutture e la riqualificazione di strutture già esistenti, da progettare e realizzare con criteri innovativi che includano anche interventi di efficientamento energetico e antisismici, l'implementazione di strumenti e impianti tecnologici per la sicurezza, l'introduzione di impianti di videosorveglianza, di schermatura nonché impianti per il compostaggio di comunità, con individuazione e predisposizione di un sistema di poli detentivi di alto profilo tecnologico, in modo da rendere più efficace la funzione rieducativa della pena, la tutela del diritto alla salute, la preservazione dei legami tra genitori e figli, anche attraverso il ricorso alle più avanzate innovazioni tecnologiche, la distinzione tra diverse tipologie di detenuti, anche mediante l'adozione di appositi criteri architettonici;

3) in riferimento ad interventi in materia di edilizia giudiziaria, a riqualificare e potenziare il

patrimonio immobiliare dell'amministrazione della giustizia in chiave ecologica e digitale, che si tratti di area facilmente accessibile e dotata di servizi e ambienti da adibire a nidi per l'infanzia, nell'attuazione delle politiche volte alla conciliazione tra vita familiare e professionale, con ricadute positive in termini di incremento dell'occupazione femminile e di effettività della parità di nell'accesso alle professioni caratterizzanti il comparto giustizia;

4) sotto il profilo dell'annunciata revisione delle circoscrizioni giudiziarie, garantire il pieno diritto di accesso alla giustizia in tutto il territorio nazionale e risolvere le questioni più critiche relativi a taluni uffici giudiziari, colmando le discrepanze esistenti tra i diversi territori;

5) a potenziare l'organico del Corpo di Polizia Penitenziaria, al fine di rendere maggiormente efficienti gli istituti penitenziari e garantire migliori condizioni di lavoro al personale addetto alla sicurezza all'interno delle carceri; a prevedere risorse aggiuntive per l'assunzione straordinaria di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale considerando, altresì il ruolo fondamentale che questi ultimi rivestono all'interno dell'ordinamento ai fini del reinserimento in società dei ristretti; nonché ad assumere, con procedura concorsuale, nuovi magistrati per porre rimedio alla gravissima carenza di personale;

6) con riferimento all'ufficio del processo, quale modello di collaborazione integrata tra giudici ordinari, giudici onorari, personale amministrativo, ad adottare iniziative volte a valorizzare le professionalità già acquisite, in modo da non disperdere le relative competenze;

7) ad intervenire per garantire, in ogni ambito del settore giustizia, il rispetto dei principi della parità di genere, garantendolo altresì in ogni futuro provvedimento normativo;

8) ad intervenire con gli investimenti necessari per prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne attraverso la formazione specifica e l'aggiornamento del personale (forze dell'ordine, sanitari, magistrati, avvocati, servizi sociali) chiamato ad interagire con le donne vittime di violenza e l'attivazione di programmi di trattamento per gli uomini maltrattanti ed in generale per i sex offender nella fase di esecuzione della pena, al fine di combattere la recidiva, particolarmente elevata in relazione a questo genere di reati; in tale prospettiva andrebbero promosse ed estese le buone pratiche già sperimentate, valorizzando le collaborazioni avviate con, ad esempio, l'ordine degli psicologi e egli enti territoriali, per l'esecuzione della pena dei sex offender. Inoltre, è imprescindibile, garantire la continuità dei finanziamenti alle attività e al funzionamento dei centri e delle reti antiviolenza territoriali;

9) mancano altresì investimenti nel potenziamento delle misure e degli strumenti da utilizzare per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata, delle mafie e del fenomeno della corruzione, al fine di consolidare un ambiente di legalità che possa favorire ed incentivare gli investimenti e garantire una gestione corretta e trasparente delle risorse. A tal fine andrebbero previsti: a) investimenti per migliorare i sistemi di comunicazione e di interconnessione fra le banche dati pubbliche al fine di permettere controlli più tempestivi; b) investimenti per la realizzazione di un casellario unico nazionale e di più strumenti per l'agevolazione delle indagini e per i controlli fiscali e patrimoniali. Sarà utile anche rafforzare la funzionalità e l'efficacia del sistema di gestione e riutilizzazione dei beni confiscati alla mafia che presenta diverse criticità;

10) a non intervenire sul delitto di abuso di ufficio e sul delitto di traffico di influenze, in quanto depotenziare tali strumenti normativi può mettere a rischio l'attribuzione delle risorse del PNRR;

11) a mantenere e rafforzare gli strumenti di contrasto previsti dalla legislazione antimafia, ed in particolare, a mettere a norma le strutture che applicano i regimi speciali di 41-bis Ord. Pen.;

12) a prevedere lo stanziamento delle risorse necessarie a proseguire nella politica di contrasto alle agromafie ed ecomafie, in un'ottica di tutela del diritto alla salute;

13) ad incrementare le risorse destinate alle attività di intercettazione, astenendosi da qualsivoglia intervento - anche normativo - volto a restringerne l'utilizzo o da depotenziarne l'efficacia come strumento di ricerca della prova determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le forme più insidiose di criminalità organizzata e dei fatti di corruzione, i cui effetti finali ricadono sull'utente, ovvero il cittadino;

14) ad intervenire in materia di tutela dei minori, con particolare riferimento al sistema di affidamento

degli stessi, prevedendo risorse a sostegno della genitorialità,
per le ragioni su esposte, si esprime
PARERE CONTRARIO

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 77

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/1727;
premesso che:
il regolamento (UE) n. 2018/1727, entrato in vigore l'11 dicembre 2018 e applicabile dal 12 dicembre 2019, definisce la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti dell'Eurojust, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, istituita con lo scopo di rafforzare il coordinamento e la collaborazione giudiziaria tra le amministrazioni nazionali nelle attività di contrasto del terrorismo e delle forme gravi di criminalità organizzata che interessano più di un Paese dell'Unione europea;
tra i compiti dell'Agenzia ci sono il coordinamento delle indagini e dei procedimenti giudiziari che interessano almeno due Paesi dell'Unione europea, la risoluzione dei conflitti di giurisdizione e l'attuazione di strumenti giuridici propri dell'UE come il mandato di arresto europeo ovvero il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca e congelamento;
considerato che:
l'articolo 2 dello schema di decreto legislativo dispone che la struttura operativa italiana presso l'Eurojust sia composta da un membro nazionale distaccato, da un aggiunto del membro nazionale e da un assistente;
gli articoli 3 e 6 dello schema di decreto legislativo prevedono che il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust, l'aggiunto e l'assistente siano magistrati - rispettivamente con venti e dodici anni di anzianità - nominati con delibera motivata del Consiglio Superiore della Magistratura secondo una procedura di selezione che prevede la previa presentazione di una dichiarazione di disponibilità, la formulazione di una proposta motivata da parte del Consiglio Superiore della Magistratura da trasmettere al Ministro della giustizia, che può formulare osservazioni o valutazioni comparative;
l'articolo 9 dello schema di decreto legislativo disciplina i poteri del membro nazionale presso l'Eurojust ed il successivo articolo 10 i poteri di richiesta e scambio di osservazioni con le autorità nazionali;
valutato in particolare che:
l'articolo 3, comma 7 dispone che con la delibera motivata di nomina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, ove necessario, sono conferite al magistrato nominato le funzioni requirenti e ne è disposto il ricollocamento in ruolo;
l'articolo 12, comma 1, lettera c) della legge n. 71 del 2022, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» ha modificato l'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, in materia di attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa;
il citato articolo 13, comma 3, del d.lgs. n. 160 del 2006 prevede che il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, possa essere effettuato una volta nel corso della carriera entro nove anni dalla prima assegnazione delle funzioni e che, trascorso tale periodo, sia ancora consentito, per una sola volta, in determinate circostanze;
esprime parere favorevole con la seguente osservazione:
valuti il Governo se l'attribuzione, ove necessario, delle funzioni requirenti con la delibera di nomina a membro nazionale distaccato, aggiunto o assistente, non pregiudichi in futuro il mutamento di funzioni dei giudici che vogliono partecipare alle selezioni per la composizione della struttura operativa italiana presso l'Eurojust.

1.3.2.1.4. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 87 (pom.) del 17/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2023
87^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 13,20.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Interviene il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE) esprimendo, a nome del Gruppo di appartenenza, un giudizio ampiamente positivo sul disegno di legge iscritto all'ordine del giorno, ispirato da chiari e condivisibili intenti garantistici.

Nel dettaglio, tra i numerosi aspetti positivi del testo spicca innanzitutto la previsione -limitata ad alcune figure minori di reato- dell'inappellabilità, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di proscioglimento. La misura, oltre a recepire i criteri di indirizzo espressi dal Gruppo Forza Italia in uno specifico ordine del giorno risulta inoltre -contrariamente a quanto prospettato da alcuni soggetti uditi dalla Commissione- pienamente in linea con le determinazioni della Corte costituzionale sul cosiddetto "ragionevole dubbio".

Ulteriori misure di natura garantista si rinvengono poi in materia di irrogazione delle misure cautelari. Innanzitutto, specifiche disposizioni ne sottraggono l'irrogazione al giudice monocratico, demandandola -per contro- all'organo collegiale; il testo si preoccupa inoltre di predisporre i necessari interventi di natura organizzativa per assicurare la disponibilità di magistrati (la questione, peraltro, potrà essere ulteriormente approfondita in sede di analisi delle problematiche relative alla geografia giudiziaria). In secondo luogo si prevede che, qualora non vi sia pericolo di fuga, venga previamente effettuato un contraddittorio prima dell'irrogazione delle misure.

Infine, è da salutare positivamente anche l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio (misura ormai improrogabile anche alla luce delle ultime rilevazioni statistiche sul punto).

Conclude ribadendo il proprio avviso positivo sul disegno di legge, che potrà essere ulteriormente perfezionato anche tramite specifiche proposte emendative del suo Gruppo nel segno del garantismo e del rispetto della legalità.

Il seguito dell'esame è quindi rinvviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(833) Disciplina della professione di guida turistica

(Parere alla 9a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

Il senatore SALLEMI (FdI) in sostituzione della relatrice, senatrice Campione, illustra il disegno di

legge in titolo e i relativi emendamenti.

Il disegno di legge dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare, contempla l'Ordinamento delle professioni delle guide turistiche La riforma si prefigge l'obiettivo di definire uno *standard* nazionale per le guide turistiche. Il conseguimento del target è previsto entro dicembre 2023.

Per le parti di competenza della Commissione Giustizia segnala l'articolo 4, comma 2 lettere *d*) ed *e*) che, in relazione all'esame di abilitazione per l'esercizio di guida turistica, prevedono tra i requisiti, rispettivamente, il non aver subito condanne passate in giudicato o a seguito di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale), per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto e il non avere riportato condanne, anche non definitive, o previo patteggiamento (applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui all'articolo 444 e seguenti del codice di procedura penale), per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione (articolo 31 del codice penale) o la sospensione dall'esercizio della medesima professione o arte (articolo 35 del codice penale).

Segnala poi l'articolo 12 che dispone divieti e sanzioni per chi eserciti senza titolo la professione di guida turistica. In particolare, i commi 5, 6 recano le sanzioni amministrative da applicare nei casi di violazione dei divieti di cui ai commi precedenti salvo che il fatto non costituisca reato. Nello specifico per la violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 4 si applica ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale una sanzione pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. Sono poi puniti con una sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000 i titolari degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico anche appartenenti a soggetti privati e le imprese di cui al comma 3. Ai sensi del comma 7, le funzioni di controllo e di applicazione delle sanzioni amministrative sono rimesse ai comuni che le esercitano tramite gli organi di polizia locale ed ogni altro soggetto autorizzato ciascuno secondo le proprie competenze. La definizione delle modalità e dei limiti di esercizio delle suddette funzioni è demandata a un successivo decreto del ministro del Turismo da adottarsi, entro trenta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge. In relazione al testo non vi sono osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

In relazione poi agli emendamenti, per le parti di competenza segnala l'emendamento 12.100 del Relatore che, modificando parzialmente l'articolo 12, accoglie un'osservazione contenuta nel *dossier* di documentazione finalizzata a meglio chiarire il comma 5, al fine di individuare più correttamente i soggetti a cui applicare le sanzioni. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta, non rilevando tutti gli altri emendamenti per la Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativa sul testo e sugli emendamenti risulta approvata.

(795) Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Parere alla 9a Commissione. Esame degli emendamenti e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI \(FdI\)](#), in sostituzione del relatore Sisler, illustra gli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Per quanto di competenza della Commissione giustizia segnala, con riferimento a sanzioni e procedimenti sanzionatori gli emendamenti: 4.5, 4.6 e 4.7 (in materia di esclusione dall'elenco dei soggetti abilitati alla vendita del gas naturale in presenza di procedimenti sanzionatori in corso o definiti), 6.0.23 e 6.0.24 (monitoraggio filiera agricola e individuazione di sanzioni), 6.0.42 (sanzione per esercizio viaggi organizzati) e 8.0.2 (poteri sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza).

Presentano altresì profili di competenza della Commissione gli emendamenti: 4.8 (testo 2) (contratto a distanza concluso al telefono); 4.0.8 e gli analoghi 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.6, 10.0.7, 10.0.8, 10.0.9, 10.0.10, 10.0.11, 10.0.12 e 10.0.13 (requisiti dei contratti di assicurazione e responsabilità civile); 4.0.13, 6.0.46, 6.0.47 (recesso anticipato da contratti di fornitura); 6.23 (contratto di cessione di crediti e azione in giudizio), 6.0.7 e 6.0.8 (contrattai di servizi); 6.0.9 (cambiali); 6.0.43 (abilitazione commercialisti atti societari non notarili), 7.1 e analogo 7.2 (abilitazione consulenti proprietà industriale di rappresentare e assistere nei procedimenti di negoziazione assistita); 7.0.2 e 7.0.3 (nullità

contratti assistenza sanitaria aziendale); 10.0.18 e 10.0.19 (procedure alternative di risoluzione delle controversie tra operatori di reti, infrastrutture e servizi e utenti); 10.020, 10.0.21, 10.022 e 10.0.23 (diritto d'autore).

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) si pone problematicamente sull'emendamento 7.2, che, a suo avviso, conferirebbe ai consulenti di proprietà industriale delle abilitazioni proprie di altre professioni ed in particolare dei rappresentanti legali. Auspica quindi che quanto da lui osservato possa essere recepito dal relatore nella propria proposta di parere.

Il PRESIDENTE, nel riconoscere la fondatezza delle osservazioni formulate dal senatore Zanettin, concorda sulla necessità di approfondire debitamente la materia in questione.

Anche ad avviso del senatore BAZOLI (*PD-IDP*) il testo dell'emendamento 7.2 presenta rilevanti profili di criticità. Osserva, inoltre, che, stante la particolare complessità delle tematiche affrontate dagli emendamenti evidenziati dal relatore, sarebbe opportuno non procedere alla votazione del parere nell'odierna seduta, al fine di poter effettuare i dovuti approfondimenti.

Il PRESIDENTE, nel rammentare l'opportunità di giungere comunque in tempi congrui all'espressione del parere, invita i Gruppi a far pervenire quanto prima i propri contributi al relatore.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ribadisce la natura estremamente problematica dell'emendamento 7.2, che attribuirebbe ai consulenti di proprietà industriale, ossia a professionalità non esperte del rito, la possibilità di rappresentare ed assistere nei procedimenti di mediazione, fase prodromica a quella processuale, laddove la presenza di un avvocato costituirebbe, per contro, un elemento di maggiore tutela per l'assistito.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), ad integrazione del suo precedente intervento, invita la Commissione a valutare anche le criticità sottese all'emendamento 6.0.43.

Il PRESIDENTE invita il relatore a procedere alla stesura del parere sulle parti richiamate nel dibattito al fine di esprimere le osservazioni da esso scaturite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Il PRESIDENTE fa presente che, in assenza di interventi in discussione generale, la prossima settimana proporrà di fissare il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 806 già fissato per domani, mercoledì 18 ottobre alle ore 10, è posticipato alle ore 18.

Comunica poi che nella odierna seduta dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è stato posticipato il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 154, già fissato per mercoledì 25 ottobre, a giovedì 2 novembre alle ore 10.

Comunica infine che nella medesima sede si è convenuto sull'opportunità di procedere alla richiesta di riassegnazione in sede referente del disegno di legge n. 690, assegnato in sede redigente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13.55.

1.3.2.1.5. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 94 (ant.) del 09/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
GIOVEDÌ 9 NOVEMBRE 2023
94^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostegiani.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Esame congiunto e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che i due disegni di legge sono stati rimessi dalla sede redigente alla sede referente e che la Commissione prima del cambio sede di entrambi aveva adottato come testo base per il seguito dell'esame il disegno di legge n. 806, al quale sono stati presentati 25 emendamenti che saranno pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Ricorda infine che la 1a Commissione ha espresso il proprio parere su entrambi i disegni di legge. Invita quindi i senatori che hanno presentato emendamenti a darne illustrazione.

Il senatore SCARPINATO (M5S) illustrando le proposte di modifica presentate dal suo Gruppo sottolinea come il provvedimento n. 806, scelto come testo base per la presentazione degli emendamenti violi non solo il principio della segretezza delle indagini ma anche quello della *privacy* dei soggetti coinvolti nel caso di sequestro di dispositivi elettronici. Il suo disegno di legge, invece, parte dalla considerazione che i flussi informativi contenuti in questi dispositivi, ormai assimilati anche dalla Corte costituzionale a quelli delle intercettazioni tramite captatore informatico, debbano essere trattati esattamente allo stesso modo. Infatti, la normativa riguardante il captatore informatico tiene conto di entrambe le esigenze, ovvero quella di garantire sia la segretezza delle indagini per non compromettere l'esito sia della riservatezza delle informazioni acquisite non connesse alle indagini delle persone intercettate e dei terzi coinvolti. La proposta del disegno di legge n. 806 di procedere ad un contradditorio anticipato sui dati contenuti nei dispositivi sequestrati comporta esattamente il rischio di una compromissione grave delle indagini e, dato il rilevante numero dei soggetti che potrebbero dover partecipare a questa fase per la selezione dei contenuti, mette fortemente a rischio la *privacy*. Peraltro, la norma si pone in maniera fortemente asistematica rispetto a quanto previsto per le intercettazioni effettuate con il captatore informatico. Ritiene pertanto che l'anticipazione del contradditorio sia sconsigliabile anche per questa ragione. Come proposto nel suo disegno di legge e negli emendamenti deve essere posticipato alla fase della conclusione delle indagini, per la selezione di contenuti rilevanti ai fini delle medesime e il contradditorio tra le parti senza il rischio di compromettere il diritto alla riservatezza di terzi eventualmente coinvolti nel flusso informativo. Gli emendamenti vanno pertanto nella direzione di riportare a sistema anche la norma sul sequestro di questi dispositivi.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ricorda che il suo Gruppo ha presentato due emendamenti al provvedimento, a firma del senatore Paroli, diretti a circoscrivere solo ai reati più gravi la possibilità di sequestrare dispositivi elettronici: il sequestro di tali strumenti rappresenta un tema molto delicato che coinvolge la riservatezza dei cittadini, che deve essere tutelata e garantita. Infatti, diversamente da quanto affermato dal senatore Scarpinato, il disegno di legge a sua prima firma non è certamente diretto a compromettere le indagini e né a violare la *privacy* di terzi, bensì a porre su un piano di parità accusa e difesa, principio questo tutelato dalla Costituzione e dal codice di procedura penale.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*), nell'illustrare gli emendamenti presentati dal suo Gruppo, auspica che la discussione di questo provvedimento possa rappresentare l'occasione di un vero confronto fra le parti politiche in Parlamento, anche alla luce degli elementi acquisiti sul tema nell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni. Auspica pertanto che il confronto sia proficuo e tenga conto delle indicazioni venute anche dal Procuratore nazionale antimafia proprio su questo tema.

Inoltre le questioni sollevate dal senatore Scarpinato sono tutt'altro che secondarie. Mettere a rischio la segretezza delle indagini, potrebbe infatti rivelarsi molto rischioso nel contrasto della criminalità e in particolare di quella organizzata. Tuttavia, anche il principio del contradditorio è questione che va tenuta nella giusta considerazione ed è necessario, pertanto, trovare il momento più efficace sia per garantire la segretezza delle indagini che la tutela della riservatezza delle medesime e dei soggetti che ne sono coinvolti. Il suo Gruppo ritiene pertanto che la soluzione individuata dal disegno di legge n. 806, non sia quella corretta ai fini della tutela delle due esigenze ricordate. Rispetto a quanto proposto dal provvedimento n. 806 pertanto la fase del contradditorio va posticipata e a tale riguardo la sua parte politica ha individuato, con gli emendamenti presentati, due soluzioni di gradazione diversa, entrambe tese tuttavia a valorizzare l'archivio riservato così come sottolineato dal Procuratore nazionale antimafia. La questione fondamentale è come gestire questo momento del procedimento. Invita quindi anche il senatore Zanettin a un'attenta riflessione non solo su questo aspetto ma anche sulla limitazione dei reati per il sequestro dei dispositivi mobili a cui le proposte emendative del Gruppo di Forza Italia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il [PRESIDENTE](#) comunica le determinazioni adottate all'unanimità della Giunta per il Regolamento nella riunione del 31 ottobre scorso in ordine alle modalità di partecipazione ai lavori delle Commissioni. Alla luce di tale determinazione, non sarà più possibile per i senatori partecipare da remoto alle audizioni mentre resta possibile - esclusivamente per le audizioni svolte informalmente nella sede dell'Ufficio di Presidenza - la partecipazione da remoto per gli audit non componenti del governo, previa autorizzazione della Presidenza del Senato.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [806](#)

Art. 1

1.1

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 1 con i seguenti: «1. Il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che uno strumento elettronico contenga dati o documenti pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis In deroga a quanto disposto dal comma 1, la convalida è data, con decreto motivato, quando il sequestro dello strumento elettronico è necessario per lo svolgimento delle indagini in

relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.».

1.2

Paroli

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 1, alinea, sostituire le parole: "Al sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali l'autorità giudiziaria può procedere mediante decreto motivato", *con le seguenti:* "Il sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali è consentita nei procedimenti per reati puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e per i reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi. L'autorità giudiziaria può procedere mediante decreto motivato"

1.3

Paroli

Al comma 1, capoverso « Art. 254-ter» , comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) gli indizi di reato, valutati ai sensi dell'articolo 267 del Codice di procedura penale, nonché le ragioni che rendono indispensabile il sequestro in relazione al nesso di pertinenza fra il bene appreso e l'oggetto delle indagini;"

1.4

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, capoverso «Art. 254- ter», lettera b) le parole: «del principio di proporzionalità» sono sostituite dalle seguenti: «dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità».

1.5

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone il sequestro con decreto motivato, che è comunicato immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde di efficacia.».

1.6

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Nel caso in cui vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato e, in ogni caso entro cinque giorni dal sequestro, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impedisce le prescrizioni necessarie ad assicurare la conservazione dei dati contenuti nei dispositivi sequestrati; a tal fine l'autorità giudiziaria procede alla duplicazione integrale dei dispositivi sequestrati su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. I supporti informatici così ottenuti sono conservati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.»

1.7

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 2 sopprimere le parole: «e ad impedirne a chiunque l'analisi e l'esame».

1.8

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato.».

1.9

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede.»

1.10

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «Entro cinque giorni dal sequestro il pubblico ministero avvisa» con le seguenti: «Al fine di procedere alla selezione dei dati da acquisirsi al fascicolo delle indagini il pubblico ministero avvisa»;

b) al secondo periodo, alle parole: «I difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati» premettere le seguenti: «L'avviso è notificato almeno 5 giorni prima l'inizio delle operazioni di selezione».

1.11

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 3, numero 3), sostituire le parole: «Entro cinque giorni» con le seguenti: «Entro 48 ore».

1.12

Scarpinato, Lopreiato, Bilotto

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente.».

1.13

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.»

1.14

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter» comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «ovvero dispone la» inserire la seguente: «immediata».

1.15

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «, ovvero dispone la restituzione all'avente diritto del dispositivo informatico e dell'eventuale copia informatica nel frattempo realizzata.» aggiungere il seguente periodo: «E' disposta altresì l'immediata distruzione

dell'eventuale materiale contenente la riproduzione dei dati copiati.»

1.16

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 5 con i seguenti: «5. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

5-bis Le operazioni di cui al comma 5 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.».

1.17

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.».

1.18

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto del principio di necessità e proporzione nella selezione e nell'acquisizione dei dati ovvero nell'acquisizione di dati sensibili, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono, entro venti giorni dall'avviso del deposito degli atti, fare ricorso al giudice per le indagini preliminari che si pronuncia con decreto motivato entro dieci giorni.»

1.19

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 6 con il seguente: «6. La copia dei dati contenuti nello strumento elettronico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.».

1.20

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»

1.21

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «il dispositivo informatico o l'eventuale copia integrale del medesimo, eseguita a norma del comma 2» *con le seguenti:* «il dispositivo informatico e l'eventuale copia integrale del medesimo, eseguita a norma del comma 2».

1.22

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «E' disposta altresì l'immediata distruzione dell'eventuale materiale contenente la riproduzione dei dati copiati.».

1.23

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 7 con il seguente: «7. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati».

1.24

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché la copia dei dati di strumenti elettronici."».

1.25

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «2. All'articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché provveda alla sua conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1 e, ove lo ritenga necessario, proceda ad attivare senza ritardo e, comunque, nei cinque giorni dal deposito della copia le procedure di cui all'articolo 254-ter, commi 3 e seguenti.»

1.3.2.1.6. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 95 (pom.) del 14/11/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 14 NOVEMBRE 2023
95^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

(690) SCARPINATO. - *Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta erano stati illustrati gli emendamenti riferiti al testo scelto come base della discussione, Atto Senato 806.

A questo riguardo la senatrice LOPREIATO (M5S) chiede al Presidente di poter presentare una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.16.

Il PRESIDENTE dichiara di accogliere la riformulazione, che sarà pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Chiede quindi al relatore e al rappresentante del governo di esprimere i pareri sugli emendamenti presentati.

Il vice ministro SISTO chiede di poter rinviare questa fase procedurale in quanto il Governo non ha ancora completato l'istruttoria sulle proposte presentate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani, mercoledì 15 novembre, alle ore 9,15, è posticipata alle ore 9,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 806

Art. 1

1.16 (testo 2)

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

5-bis Le operazioni di cui al comma 5 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.».

1.3.2.1.7. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 104 (pom.) del 05/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA) MARTEDÌ 5 DICEMBRE 2023 104^a Seduta *Presidenza del Presidente* BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - *Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali*

(690) SCARPINATO. - *Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 14 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti riferiti al disegno di legge scelto come testo base sono già stati illustrati dai presentatori. Chiede pertanto al relatore e al rappresentante del Governo di passare all'espressione dei pareri.

Il sottosegretario OSTELLARI chiede di poter avere ancora dieci giorni a partire da oggi per poter rendere il parere sugli emendamenti. La richiesta di uno spostamento ha un carattere meramente organizzativo per le priorità su altri provvedimenti che gli uffici del Ministero stanno trattando, anche in ragione di alcune scadenze previste per legge, come ad esempio i decreti correttivi della riforma Cartabia.

Interviene sulla richiesta avanzata dal sottosegretario Ostellari il senatore BAZOLI (PD-IDP) che esprime le proprie perplessità - a meno che non vi siano problemi di carattere politico - sull'impossibilità di rendere i pareri su un tema lungamente dibattuto e largamente condiviso e su un numero di emendamenti molto limitato.

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) esprime a sua volta perplessità sui problemi organizzativi del Governo richiamati dal Sottosegretario, dal momento che il provvedimento in questione è stato istruito lungamente e pertanto non dovrebbe avere problemi tecnici di rilievo.

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (n. 97)
(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il senatore POTENTI (LSP-PSd'Az), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in titolo recante modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente su cui la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere eventuali osservazioni alla 6a Commissione.

Lo schema di decreto legislativo si compone di tre articoli: l'articolo 1 contiene le modifiche alla legge n. 212 del 2000; l'articolo 2 ha ad oggetto le disposizioni finali e le abrogazioni mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore.

Segnala all'attenzione della Commissione l'articolo 1, lettera *a*) che contiene le modifiche all'articolo 1 della legge n. 212 del 2020, contenente i principi generali. In particolare, per quanto di competenza, viene introdotto un riferimento specifico alla rilevanza della cosiddetta interpretazione adeguatrice per consentire - secondo un orientamento oramai consolidato della giurisprudenza di legittimità - alle disposizioni contenute nello Statuto del contribuente di svolgere una funzione orientativa per l'interpretazione di tutte le norme tributarie: viene cioè sancita espressamente la «funzione di orientamento ermeneutico, vincolante per l'interprete».

La lettera *b*) introduce il divieto di analogia per le disposizioni tributarie impositive che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi, recependo quanto già elaborato in dottrina e in giurisprudenza.

La lettera *e*) introduce nello Statuto il nuovo articolo 6-*bis* che reca una disciplina generale in materia tributaria del principio del contraddittorio - cioè il diritto del soggetto amministrato di essere sentito prima della adozione di un atto che incida sfavorevolmente sulla sua sfera giuridica. Tale principio è di applicazione generale per tutti «i provvedimenti che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario in materia di tributi» a pena di annullabilità dell'atto (il comma 2 dell'articolo 6-*bis* individua tuttavia un elenco di atti esclusi dall'applicazione del principio citato).

La lettera *f*) modifica l'articolo 7 dello statuto del contribuente in materia di obbligo di motivazione, che viene circoscritto ai soli provvedimenti tributari e non riguarda più tutti gli atti e, come previsto dai principi di delega, prevede inoltre che la motivazione rechi i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Sono poi previsti specifici principi in merito alla trasmissione degli atti richiamati nella motivazione, il divieto di successiva modifica dei fatti e dei mezzi di prova a fondamento del provvedimento ed il contenuto minimo degli atti della riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori.

La lettera *g*) introduce nello Statuto gli articoli da 7-*bis* a 7-*sexies* che recano disposizioni in tema di validità degli atti dell'amministrazione tributaria: viene disciplinato il regime generale di annullabilità, di nullità e irregolarità degli atti; sono elencati i vizi dell'attività istruttoria (con particolare riferimento all'inutilizzabilità degli atti acquisiti nel corso di attività ispettiva presso il contribuente oltre i termini di permanenza previsti dalla legge) e i relativi effetti; infine, le disposizioni disciplinano altresì i vizi delle notificazioni.

La lettera *i*) introduce gli articoli 9-*bis* e 9-*ter* concernenti rispettivamente il divieto di *bis in idem* nell'ambito dell'accertamento tributario e il divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti.

La lettera *m*) introduce gli articoli da 10-*ter* a 10-*nonies* nello Statuto del contribuente concernenti rispettivamente l'introduzione del principio di proporzionalità (articolo 10-*ter*) la disciplina dell'autotutela obbligatoria e facoltativa (10-*quater* e 10-*quinques*), la descrizione della documentazione di prassi ossia le circolari, la consulenza giuridica e la consultazione semplificata (da 10-*sexies* a 10-*nonies*).

La lettera *p*), in attuazione dell'articolo 4 della legge delega, istituisce il Garante nazionale del contribuente quale organo monocratico individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze tra soggetti tratti dalle categorie dei magistrati, professori universitari, notai, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri.

Per quanto di competenza, propone quindi l'espressione di osservazioni non ostative.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di osservazioni risulta approvata.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuta la richiesta, da parte del prescritto numero dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 36, comma 3 del Regolamento, di remissione in sede referente dei disegni di legge nn. 626 (Modifica articolo 58 del codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta delle persone scomparse), 778 (Introduzione della fattispecie dello sciocallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-*bis* del codice penale), 932 (Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra

l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni) e 933 (Disposizioni di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, in materia di criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale) precedentemente assegnati in sede redigente.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.8. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 108 (pom.) del 19/12/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2023
108^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(958) Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy,
approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9a Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo ed emendamenti)

La senatrice STEFANI (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra il provvedimento in titolo, collegato alla manovra di bilancio 2023- 2025.

Il disegno di legge consta di sei titoli e 59 articoli: le parti di competenza della Commissione giustizia sono contenute nel Titolo V (Tutela dei prodotti *made in Italy*), Capo III (Lotta alla contraffazione) ed in particolare negli articoli 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55.

L'articolo 49, recante disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero e attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale, è volto ad attribuire al procuratore della Repubblica distrettuale la competenza a esercitare le funzioni del pubblico ministero nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 517-quater del codice penale, riguardante la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. La norma modifica a questo scopo il comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le funzioni del pubblico ministero nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado sono esercitate dall'ufficio del pubblico ministero presso il capoluogo del distretto di corte d'appello per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, immigrazione clandestina, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, il traffico illecito di rifiuti; il sequestro di persona a scopo di estorsione; i delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; i delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi).

L'articolo 50, recante misure per la formazione specialistica, prevede misure volte a implementare la formazione specialistica di magistrati e degli altri operatori della giustizia offerta dalla Scuola superiore della magistratura in materia di contrasto alla contraffazione. Nello specifico, la disposizione in esame conferisce al Ministro delle imprese e del *made in Italy* la facoltà di segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, i settori dell'attività di contrasto della contraffazione, sia in ambito penale che civile, che appaiono bisognosi di specifica attenzione all'interno delle attività formative della Scuola Superiore della magistratura riservate agli operatori della giustizia. In

particolare, il Ministro della giustizia potrà inserire i temi segnalati dal Ministro del *made in Italy* nelle linee guida finalizzate, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 26 del 2006, alla predisposizione del programma annuale dell'attività didattica della Scuola Superiore della magistratura.

L'articolo 51, concernente modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte, modifica il sistema sanzionatorio relativo all'acquisto e all'introduzione nel territorio nazionale di merci contraffatte, aumentando la misura minima della sanzione amministrativa prevista e disponendo che gli introiti delle sanzioni comminate da organi di polizia locale siano versati per intero all'ente locale competente. Nello specifico, le modifiche intervengono sull'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2005, che reca, tra l'altro, misure per il rafforzamento del sistema doganale e per la lotta alla contraffazione. Il comma 1 contiene un duplice intervento modificativo: la lettera *a*) modifica i commi 7, primo periodo, e 7-*bis* del citato articolo 1 del decreto-legge n. 35, al fine di incrementare il minimo della sanzione amministrativa applicabile, rispettivamente, per l'acquisto di cose per le quali è presumibile che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale e per l'introduzione nel territorio dello Stato beni di provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore dai 100 euro attualmente previsti a 300 euro; la lettera *b*) interviene sul comma 8, secondo periodo, per disporre che, qualora la sanzione di cui al comma 7 sia irrogata da organi di polizia locale, le somme siano interamente versate all'ente locale di riferimento anziché ripartite a metà tra l'ente locale e lo Stato come stabilito dalla norma vigente.

L'articolo 52, recante una modifica all'articolo 517 del codice penale, estende il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci anche a chi detiene la merce per la vendita. Va ricordato che l'articolo 517 del codice penale, disciplinando la fattispecie di vendita di prodotti industriali con segni mendaci, prevede attualmente che chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro. Poiché la giurisprudenza di merito e di legittimità ritiene che la condotta della detenzione sia parimenti sanzionata alla luce dell'attuale formulazione della fattispecie in questione (Corte di cassazione, sezione III, sentenze n. 7639 del 1998, n. 9979 del 2003, e n. 24914 del 2005), l'intervento normativo è teso a uniformare la disposizione con l'orientamento giurisprudenziale prevalente, alla luce del quale anche il depositario, lo spedizioniere, il trasportatore, l'intermediario, il magazziniere possono rispondere del reato di cui all'articolo 517 del codice penale, qualora siano consapevoli del mendacio (Corte di cassazione, sezione III, sentenza n. 14644 del 2005).

L'articolo 53, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro, modifica l'articolo 260 del codice di procedura penale in materia di distruzione di cose sequestrate, in particolare ampliando la possibilità di procedere alla distruzione delle merci sequestrate, anche al fine di alleggerire gli oneri di custodia. In particolare, il comma 1, lettera *a*), dell'articolo in commento sostituisce il comma 3-*bis* del citato articolo 260 del codice di procedura penale. L'articolo 260 del codice di procedura penale nel testo vigente prevede, al comma 3, che l'autorità giudiziaria ordini l'alienazione o la distruzione delle cose sequestrate qualora si tratti di cose deperibili. Il comma 3-*bis* su cui interviene l'articolo prevede altresì che l'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore, proceda anche alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione qualora la custodia sia difficoltosa, particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica o quando - anche all'esito degli accertamenti tecnici non ripetibili ex articolo 360 del codice di procedura penale - risulti evidente la violazione dei predetti divieti. In tali casi, l'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni e la distruzione della merce residua. Il comma 3-*ter* prevede che nel caso di procedimento a carico di ignoti decorsi tre mesi dal sequestro la polizia giudiziaria

possa procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avere luogo, salvo diversa decisione dell'autorità giudiziaria, decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. È comunque fatta salva la possibilità di conservare campioni a fini giudiziari. Il comma 1, lettera *b*), reca alcune modifiche al comma 3-ter del medesimo articolo 260 del codice di procedura penale relativo alla distruzione di cose sequestrate nei procedimenti contro ignoti. In particolare: prevede l'obbligo, anziché la facoltà, della polizia giudiziaria di procedere alla distruzione delle merci decorsi tre mesi dal sequestro; estende l'ambito di applicazione della norma, attualmente limitato alle merci contraffatte, anche alle merci usurpativa; esplicita l'obbligo di procedere al prelievo di uno o più campioni.

L'articolo 54, concernente la modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro, aggiunge un ulteriore periodo al comma 1 dell'articolo 81, con il quale si prevede che, in caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso. L'introduzione del riferimento alla catalogazione non muta la necessità della completa descrizione dei beni sottoposti a sequestro, ma se ne consente la limitazione ad un esemplare per catalogo, permettendo anche una più agevole indicazione della quantità dei beni stessi.

L'articolo 55, recante norme in materia di operazioni sotto copertura, estende la normativa in materia di azioni sotto copertura alla repressione del delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari. In particolare, modifica l'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001), estendendo la disciplina delle operazioni sotto copertura al reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 517-quater del codice penale.

Segnala infine l'articolo 24, che reca modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale, modifica gli articoli 2 e 14 della legge n. 323 del 2000 relativa al riordino del settore termale. Le modifiche attengono rispettivamente alle definizioni riconducibili al settore termale e al profilo sanzionatorio.

Per quanto riguarda gli emendamenti segnala, per le parti di competenza, le seguenti proposte di modifica: l'emendamento 24.2 (che dispone sanzioni pecuniarie in luogo della chiusura degli stabilimenti prevista dal testo), l'emendamento 50.1 (volto a ricoprendere gli operatori di polizia giudiziaria tra quelli a cui rivolgere i corsi di formazione della scuola superiore della magistratura) nonché l'emendamento 55.1 (volto a sopprimere l'articolo 55 in materia di operazioni sotto copertura). Non avendo osservazioni da formulare né in relazione al testo né agli emendamenti, conclude proponendo alla Commissione l'espressione di parere non ostativo, sia sul testo che sugli emendamenti di competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il PRESIDENTE giudica opportuno ricostruire brevemente l'*iter* dei provvedimenti in titolo. Ricorda anzitutto che i due disegni di legge erano stati incardinati con la relazione del relatore Rastrelli di che nella seduta 1° agosto 2023. La discussione generale si era quindi svolta nella seduta di martedì 3 ottobre 2023 ed era stato scelto come testo base il disegno di legge 806. Nella stessa seduta era stato fissato il termine per gli emendamenti per mercoledì 11 ottobre alle ore 10, poi differito - su richiesta

informale da parte dei gruppi di opposizione - al 18 ottobre 2023 alle ore 18.

Nella seduta del 9 novembre la Presidenza dava notizia del trasferimento alla sede referente dei due disegni di legge e successivamente venivano illustrati dai presentatori gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 806, scelto come testo base per il prosieguo dei lavori.

Nella seduta di martedì 14 novembre il vice ministro Sisto aveva quindi richiesto un rinvio dell'esame dei provvedimenti per 20 giorni, mentre nella seduta di martedì 5 dicembre il sottosegretario Ostellari aveva richiesto un ulteriore rinvio di 10 giorni.

Informa quindi la Commissione che in data odierna è pervenuta alla Presidenza una nota del Ministro della giustizia in cui si richiede, a seguito di interlocuzioni intercorse con il vice ministro ed i sottosegretari, un ulteriore differimento di 20 giorni dell'esame del provvedimento, al fine di approfondire, anche in relazione ad aspetti di natura tecnologica di conservazione dei dati, il testo degli emendamenti presentati.

Dopo aver dato lettura della predetta nota, invita la Commissione a pronunciarsi sul punto.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) osserva che, alla base dell'ultima richiesta formulata dal Ministro della Giustizia, vi sarebbe la necessità di approfondire le problematiche connesse al sequestro dei dati contenuti nel *cloud*.

Tale ulteriore approfondimento, prosegue l'oratore, è certamente opportuno. Tuttavia, sarebbe altresì auspicabile, a comprensibile tutela delle prerogative dell'iniziativa parlamentare, che tale attività non si concretizzi nella presentazione di un provvedimento specifico da parte del Governo.

Il vice ministro SISTO conferma le motivazioni contenute nella missiva pervenuta alla Presidenza.

Il PRESIDENTE, pur riconoscendo le necessità alla base dell'ulteriore richiesta formulata dal Governo per il differimento dell'esame dei provvedimenti in titolo, osserva che ciò non deve tuttavia andare a detrimento di una corretta organizzazione dei lavori della Commissione: era infatti previsto di iniziare le votazioni degli emendamenti proprio nella presente seduta ed in ragione di ciò, su esplicita richiesta della Presidenza, molti Commissari avevano garantito la loro presenza rinviando altri impegni istituzionali.

Stante quanto precede, nulla osta ad un ulteriore rinvio, anche per un termine superiore ai 20 giorni; tuttavia, allo stesso tempo, sarebbe opportuno che il Governo non chiedesse poi ulteriori differimenti e che l'esame delle problematiche in questione rimanesse nell'ambito della presente sede.

Il vice ministro SISTO fornisce innanzitutto assicurazioni alla Presidenza precisando che non è intenzione del Governo ledere in alcun modo le prerogative parlamentari. Ribadisce quindi che alla base della richiesta vi è l'esigenza di compiere approfondimenti, sia di natura giuridica, sia di natura tecnica, relativamente al sequestro dei dati contenuti sul *cloud*.

Conclude osservando che i predetti approfondimenti non richiederanno un tempo superiore a quello indicato nella missiva da ultimo pervenuta alla Presidenza.

Dopo un breve dibattito nel corso del quale intervengono il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), il vice ministro SISTO, il sottosegretario OSTELLARI e il PRESIDENTE, la Commissione, su proposta del Presidente, delibera di rinviare l'esame dei disegni di legge in titolo al prossimo 23 gennaio.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(427) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati**

(731) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

(888) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

(891) **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), intervenendo nel prosieguo della discussione generale, osserva

preliminarmente che, stante la particolare delicatezza della tematica affrontata dai disegni di legge costituzionale in titolo, sarebbe stato quanto mai opportuno che la Commissione giustizia fosse stata coinvolta nell'esame di merito.

Osserva quindi che la tematica andrebbe approfondita non tanto sulla base delle categorie proprie della sociologia giuridica bensì avendo riguardo a quei principi fondamentali di filosofia del diritto che, elaborati ed affinati nel corso degli ultimi secoli, hanno alla fine trovato concretizzazione nel dettato costituzionale come innegabili valori di civiltà giuridica.

Nella progressiva trasformazione degli ordinamenti in senso democratico, infatti, i cittadini, in qualità di singoli soggetti, si sono visto riconoscere sempre più tutele e garanzie nei confronti del potere pubblico, che, in ambito penale, trovano oggi piena realizzazione nelle norme costituzionali che sanciscono il principio di legalità, la presunzione di non colpevolezza e la funzione rieducativa della pena. Tuttavia, in tempi recenti, si è altresì imposta, a livello sociale, l'idea (sostenuta anche da robuste campagne mediatiche), che la sentenza pronunciata dal giudice debba essere il più possibile aderente al concetto di giustizia proprio della parte offesa ed il fenomeno ha preso a tal punto piede che le stesse corti di assise hanno finito per essere fortemente condizionate dall'opinione del pubblico e della stampa, con conseguente pregiudizio delle garanzie costituzionali prima citate.

Stante quanto precede, sarebbe pertanto opportuno avviare una riflessione molto ponderata sui provvedimenti in esame, che presentano, sotto questo aspetto, rilevanti elementi di problematicità.

Il senatore [RASTRELLI \(FdI\)](#), pur riconoscendo la fondatezza delle osservazioni formulate dal senatore Zanettin, esprime un giudizio positivo sui disegni di legge in titolo, che recepiscono numerose iniziative trasversali del mondo politico per offrire maggiore tutela alle vittime dei reati. L'iniziativa, peraltro, si porrebbe in linea con la *ratio* della riforma del processo penale del 1989, fondata sul processo accusatorio e non integrerebbe una diminuzione delle attuali garanzie poste a difesa dell'imputato.

L'oratore osserva, inoltre, che i disegni di legge in questione si pongono in linea con le iniziative intraprese dall'Unione europea, che ha sempre raccomandato agli Stati membri di adoperarsi per offrire maggiore tutela alle vittime di un reato.

Anche ad avviso del senatore [SCARPINATO \(M5S\)](#) i disegni di legge in titolo vanno valutati positivamente, sia perché recepiscono le indicazioni dell'Unione europea sulla tutela delle vittime di reati, sia perché valorizzano l'importante ruolo svolto dalle parti civili nell'ambito del processo penale. Con riferimento a quest'ultimo punto, l'oratore pone l'accento sulla meritoria opera svolta dalle parti civili in importanti processi (come, ad esempio, quello relativo all'omicidio di Stefano Cucchi e quello sull'attentato alla stazione di Bologna nel 1980), le quali hanno favorito il reperimento di elementi probatori che, altrimenti, sarebbero rimasti ignoti al Pubblico ministero.

Conclude rilevando che l'implementazione di una tutela costituzionale per le vittime di reato supererebbe altresì le limitazioni presenti nella riforma Cartabia (recante disposizioni di natura esclusivamente risarcitoria e che trascurano il danno morale subito dalla vittima) che potrebbero più efficacemente essere valutate sul piano della legittimità costituzionale.

Ad avviso della senatrice [STEFANI \(LSP-PSd'Az\)](#) i disegni di legge iscritti all'ordine del giorno andrebbero valutati con attenzione, soprattutto tenendo conto che la parte offesa viene, ad oggi, già adeguatamente tutelata dalle ultime modifiche apportate al codice di procedura penale.

Pur nel riconoscimento della meritoria opera svolta dalle parti civili e della necessità di tutelare adeguatamente le vittime di reati, andrebbe inoltre attentamente valutato il rischio di arrivare a configurare il processo penale come sostanziale composizione degli interessi contrapposti delle parti, ossia sulla base di categorie squisitamente civilistiche che ne cambierebbero la natura. La Carta costituzionale non è un manifesto elettorale, ritiene pertanto opportuno un supplemento di riflessione sulla concreta ricaduta di una modifica come quella proposta dal testo unificato all'esame della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, onde consentire ai commissari ulteriori riflessioni sul tema.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE UFFICIO DI PRESIDENZA PER DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per oggi alle ore 14,15, si terrà domani, mercoledì 20 dicembre, al termine della seduta plenaria delle ore 9,15.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,05.

1.3.2.1.9. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 116 (pom.) del 23/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2024
116^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenuti tutti i pareri richiesti sugli emendamenti approvati. Si può pertanto passare al voto sul mandato al relatore.

Interviene in dichiarazione di voto la senatrice LOPREIATO (M5S), che a nome del Gruppo del Movimento 5 Stelle annuncia il voto contrario sul mandato al relatore, rilevando che il provvedimento, erroneamente definito come una riforma della giustizia, in realtà non propone soluzioni di ampio respiro, ma si limita a creare le condizioni per favorire gli illeciti dei colletti bianchi. Il voto convintamente contrario si basa soprattutto sull'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, che, come sottolineato anche dagli esperti in molte delle audizioni svolte dalla Commissione, rischia di creare un vuoto di tutela e di esporre l'Italia nei confronti dell'Unione europea, che invece chiede l'introduzione di norme per punire condotte analoghe. Esprime inoltre forti perplessità sulla rimodulazione della norma relativa al traffico di influenze illecite, che rafforza il *vulnus*, in connessione con l'abrogazione del reato di abuso di ufficio, ed esprime, infine, la contrarietà del suo gruppo alle nuove norme sulle intercettazioni che, limitandone la pubblicazione, compromettono la possibilità per i cittadini di conoscere fatti rilevanti di pubblico interesse.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), nel pronunciare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime anzitutto un apprezzamento per il ministro Nordio che ha consentito un pieno coinvolgimento dei parlamentari sul piano normativo, atteggiamento che non sempre tutti i Governi hanno manifestato pretendendo dalla propria maggioranza l'approvazione di norme senza modifiche. Apprezza, pertanto, che sulla materia sia stato manifestato un confronto aperto tra Governo e il Parlamento. Dichiara inoltre di condividere i principi generali alla base delle norme approvate nel disegno di legge, che si ispirano ad una logica garantista e liberale e di giusto equilibrio dei rapporti tra accusa e difesa nel processo penale. Con riferimento all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio, osserva che, nei fatti, questo reato si era trasformato in una fattispecie a condotta evanescente, e che, pertanto, correttamente la maggioranza ha deciso di abrogarlo.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) interviene per esprimere il voto contrario del suo Gruppo, in primo luogo perché si tratta di un provvedimento dal respiro modesto, posto che la riforma organica della giustizia è stata fatta dal precedente Governo, con il ministro Cartabia. In secondo luogo perché molti temi sono stati affrontati in un modo che la sua parte politica ritiene sbagliato. Ad esempio, con

riferimento alla abrogazione del reato di abuso di ufficio, appaiono poco convincenti le argomentazioni addotte dal Ministro e dalla sua maggioranza sullo scarso numero di condanne ascrivibili a questa fattispecie di reato: esistono infatti numerosi altri reati previsti dal codice penale che registrano un esiguo numero di condanne e non per questo se ne decide l'abrogazione. Giudica poi negativamente la modifica del reato di traffico di influenze illecite, in quanto sottrarrà all'area del penalmente rilevante tanti comportamenti - come quelli dei faccendieri negli appalti pubblici - che la collettività fatica a non considerare illeciti, e che attualmente sono perseguiti a tutela dell'interesse generale. Con la riformulazione proposta tali comportamenti saranno puniti eventualmente a titolo di truffa, sempre che ricadano nella fattispecie di questo reato; in caso contrario, i cittadini e l'interesse pubblico saranno del tutto privi di tutela. Con riferimento all'articolo 2, ed in particolare alle norme sulla conoscibilità delle intercettazioni, giudica negativamente le modifiche introdotte in quanto ritiene fondamentale, in uno Stato democratico, il controllo da parte dell'opinione pubblica sul modo con cui lo Stato esercita un potere che incide sulla libertà delle persone. Le intercettazioni, infatti, quando acquisite legittimamente all'interno del procedimento penale, devono essere conosciute e conoscibili. Con riferimento poi alla composizione collegiale per i provvedimenti di custodia cautelare in carcere, ritiene che la previsione rivesta importanza esclusivamente per fini di propaganda politica, in quanto la l'organizzazione giudiziaria non dispone delle risorse necessarie per la realizzazione della norma. Il provvedimento, pertanto, non rappresenta affatto una riforma incisiva della giustizia, ma può, al contrario, creare problemi rispetto alla realizzazione degli obiettivi di riduzione dei tempi del processo, collegati al PNRR, previsti dalla riforma cosiddetta Cartabia. Sotto questo profilo esprime particolare preoccupazione anche per il disegno di legge in materia di prescrizione recentemente approvato dalla Camera dei deputati che aggraverà sicuramente questo aspetto.

La senatrice [STEFANI \(LSP-PSd'Az\)](#) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo soffermandosi su alcune importanti innovazioni contenute nel disegno di legge non sottolineate dalla stampa che invece si è concentrata sulla sola abrogazione del reato di abuso d'ufficio. In particolare, il disegno di legge nel suo complesso, interviene sul tema delle intercettazioni nel solco delle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta proprio dalla Commissione giustizia. Il provvedimento interviene sia per tutelare il terzo estraneo al procedimento, sia per riaffermare la garanzia dei diritti della difesa attraverso le modifiche approvate all'articolo 103 del codice di procedura penale in materia di intercettazioni tra difensore e assistito. Sottolinea cioè, attraverso puntuali modifiche al codice penale e a quello di rito, il significato della separazione dei poteri anche con riferimento alla stampa, il cosiddetto quarto potere soprattutto in relazione allo spazio entro cui è consentita la conoscibilità degli atti del procedimento penale senza ledere le garanzie dell'imputato e della difesa. L'equilibrio delle posizioni delle parti nel processo rappresenta, d'altronde, il principio ispiratore del provvedimento anche in relazione alle modifiche introdotte all'istituto dell'interrogatorio di garanzia e all'appellabilità delle sentenze da parte del pubblico ministero. Nel ribadire il voto convintamente favorevole del proprio Gruppo, esprime particolare soddisfazione per l'accoglimento di alcuni emendamenti ma anche di alcuni ordini del giorno proposti da senatori della Lega, ed in particolare per l'accoglimento di un ordine del giorno che prevede una revisione della cosiddetta legge Severino.

La senatrice [CAMPIONE \(FdI\)](#) esprime il voto convintamente favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia sul disegno di legge di riforma in esame, riforma necessaria e coraggiosa a partire dall'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Le ragioni a favore del mantenimento di tale fattispecie criminosa, infatti, sono contrarie ai principi di civiltà giuridica in quanto mantenere la punibilità di un comportamento soltanto perché potrebbe rappresentare la spia di un altro reato viola le garanzie sotese all'impianto costituzionale del diritto penale. Uguale apprezzamento esprime per la modifica della norma sul traffico di influenze illecite e sulle intercettazioni: tutte le innovazioni introdotte rappresentano infatti una rivoluzione culturale che tutela appieno le garanzie delle parti nel processo, senza recedere nella lotta contro la criminalità.

Posto ai voti, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 808, nel testo proposto dalla Commissione, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura ([n. 110](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 18 gennaio.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP), in relazione alla proposta di inserire nel parere osservazioni per l'introduzione di test psicoattitudinali per i magistrati, avanzata nella scorsa seduta dal relatore, chiede quali siano le reali intenzioni della maggioranza e se, invece, la proposta non abbia un carattere meramente provocatorio in quanto poco ragionevole e di difficile realizzazione.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ricorda che la sua proposta sarebbe quella di inserire nel parere sul provvedimento una osservazione finalizzata all'introduzione di una norma sui test psicoattitudinali per l'ingresso in carriera dei magistrati. Rileva inoltre che la norma sulla valutazione di professionalità dei magistrati contenuta nella scheda e che prevede verifiche sulle anomalie degli atti emanati dai magistrati in carica, non solo non è sul piano del merito sufficiente a individuare anomalie stesse, ma non rispetta neanche pienamente i principi contenuti nella delega.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea la necessità di un approfondimento del tema delicato e complesso, che tuttavia dovrà essere affrontato in questo provvedimento.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), richiamando i principi di delega inseriti nella riforma Cartabia, ricorda che la valutazione degli atti dei magistrati era stata considerata necessaria anche per contrastare il cosiddetto conformismo giuridico, ma appare necessario fare attenzione non solo al rispetto dei principi della Costituzione in ordine all'autonomia dei magistrati, ma anche alla necessità di distinguere gli atti anomali dalle inchieste scomode. In proposito ricorda che, per esempio, un procuratore di Torino adesso a riposo, ha cambiato radicalmente il concetto di malattia professionale, attraverso provvedimenti innovativi che hanno rafforzato la tutela dei cittadini. Per questa ragione sul tema è opportuno operare con il maggiore equilibrio possibile al fine di non incidere negativamente sui principi di garanzia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati

(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Discussione congiunta e rinvio)

La senatrice [CAMPIONE](#) (FdI), relatrice, illustra i provvedimenti in titolo che prevedono l'istituzione, anche per la XIX legislatura, di una Commissione bicamerale di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», con il compito di svolgere accertamenti sulle responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità medesima e degli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure organizzative e strumentali per il corretto funzionamento della struttura (articolo 1 di ambedue i provvedimenti). La durata della Commissione è disciplinata rispettivamente dall'articolo 7 dell'Atto Senato 867 già approvato dalla Camera e dall'articolo 9 dell'Atto Senato 237. La Commissione deve concludere i propri lavori entro quarantotto mesi dalla costituzione. Entro quarantacinque giorni (30 giorni nell'Atto Senato 237) dalla scadenza del termine la Commissione presenta alle Camere la relazione conclusiva. È prevista la possibilità di presentare relazioni di minoranza.

I compiti della Commissione sono puntualmente indicati nell'articolo 2 di ambedue le proposte di legge. In particolare la Commissione è chiamata ad esaminare la gestione della comunità dalla sua istituzione ad oggi con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti interessate, comprese quelle investite di poteri di vigilanza, abbiano proseguito ad accreditare come interlocutore istituzionale «Il Forteto», anche a seguito di provvedimenti giudiziari riguardanti abusi sessuali e maltrattamenti riferiti a condotte

perpetrate all'interno della comunità. La Commissione è chiamata inoltre a formulare proposte in ordine: all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio presenti sul territorio nazionale; al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e, laddove siano emerse responsabilità e negligenze in capo ad essi, alle modalità con cui applicare gli opportuni provvedimenti sanzionatori; all'adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunità e della soggiogazione psicologica (quest'ultimo compito non trova riscontro nell'Atto Senato 37).

L'articolo 4 dell'Atto Senato 867, similmente all'articolo 6 dell'Atto Senato 237, prevede che la Commissione proceda nell'espletamento dei suoi compiti con gli stessi poteri e limitazioni dell'autorità giudiziaria. In particolare, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza si applicano gli articoli 366 e 372 del codice penale, concernenti rispettivamente i delitti di rifiuto di atti legalmente dovuti e falsa testimonianza (comma 1). Il comma 2 rinvia alle norme vigenti per quanto concerne i segreti d'ufficio, professionale e bancario e alla legge n. 124 del 2007 per quanto riguarda il segreto di Stato e dispone altresì l'applicabilità dell'articolo 203 del codice di procedura penale. Ai sensi del comma 7 è sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale.

L'articolo 4 dell'Atto Senato 867 (analogamente all'articolo 6 dell'Atto Senato 237) prevede, inoltre, la possibilità per la Commissione di acquisire, ai sensi del comma 3, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti anche se coperti da segreto (ex articolo 329 del codice di procedura penale). L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare la trasmissione di quanto richiesto solo per ragioni di natura istruttoria. Qualora tali ragioni vengano meno l'autorità giudiziaria provvede alla trasmissione. Il decreto ha efficacia per sei mesi, non può essere rinnovato e non può avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. La Commissione inoltre può richiedere, anche mediante sopralluogo, copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari condotte in Italia (comma 8).

La Commissione può opporre all'autorità giudiziaria, motivandone le ragioni, il segreto funzionale apposto su atti e documenti (comma 4) e può ottenere copia di atti o documenti da parte di organi o uffici della pubblica amministrazione (comma 5).

La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o altre inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari (comma 6).

La Commissione acquisisce gli atti prodotti dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" della XVIII legislatura (comma 9 dell'articolo 4 dell'Atto Senato 867 e articolo 3 dell'Atto Senato 237).

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 4 dell'Atto Senato 867 e dell'analogo comma 9 dell'articolo 6 dell'Atto Senato 237 la Commissione può avvalersi della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di qualsiasi pubblico dipendente e delle altre collaborazioni che ritenga necessarie. Inoltre, ai sensi del secondo periodo del comma 10, il rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini di esibizione dei documenti o di consegna degli atti è sanzionato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità).

L'articolo 3 dell'Atto Senato 867 (similmente all'articolo 4 dell'Atto Senato 237) disciplina la composizione della Commissione prevedendo, in particolare, che: la Commissione sia composta da 15 senatori e 15 deputati (20 senatori e 20 deputati secondo l'Atto Senato 237), nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza (in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento; essa elegga, nella prima seduta, il proprio Ufficio di Presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari). Spetta ai Presidenti delle Camere, d'intesa, la convocazione (entro dieci giorni dalla nomina dei componenti) della Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza. I componenti della Commissione sono tenuti a dichiarare alla Presidenza della Camera di appartenenza di non ricoprire/di non aver ricoperto (rispettivamente nell'Atto Senato 867 e nell'Atto Senato 327) ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.

L'articolo 6 dell'Atto Senato 867 (analogamente all'articolo 7 dell'Atto Senato 237) reca disposizioni in merito all'obbligo del segreto. Più nel dettaglio la disposizione con riguardo agli atti e ai documenti, dei quali è vietata la divulgazione, impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti: i membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione, ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio. Nei casi di violazione del segreto trova applicazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'articolo 326 del codice penale. Le pene previste da tale articolo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti e documenti di cui sia stata vietata la divulgazione.

La disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione viene demandata ad un apposito regolamento interno, approvato dalla Commissione nella seduta successiva a quella di elezione dell'ufficio di presidenza (articolo 5 comma 1 di ambedue le proposte di legge).

Con riferimento all'organizzazione interna, è prevista poi la pubblicità delle sedute (comma 2 dell'articolo 5 dell'Atto Senato 867 e comma 1 dell'articolo 8 dell'Atto Senato 237).

Relativamente alle spese per il funzionamento della Commissione, si segnala che è fissato un limite di spesa pari a 100.000 euro annui. Tali spese sono poste a carico dei bilanci di Camera e Senato in parti uguali (comma 3 dell'articolo 5 dell'Atto Senato 867 e comma 2 dell'articolo 8 dell'Atto Senato 237).

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati

(Doc. LXXXVI n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(Relazione alla 4^a Commissione sul disegno di legge n. 969. Pareri alla 4a Commissione sul Doc. LXXXVI, n. 1 e sul Doc. LXXXVII, n.1. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 16 gennaio.

Il relatore, senatore **RASTRELLI** (*FdI*), dopo aver ricordato brevemente i contenuti della relazione sul testo, illustra gli emendamenti presentati alla legge di delegazione europea 2022-2023, per i profili di competenza della Commissione.

La senatrice **LOPREIATO** (*M5S*) preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativa a quella che sarà presentata dal relatore.

Il RELATORE chiede di poter disporre di tale proposta di parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore **POTENTI** (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo. Si tratta del disegno di legge n. 599, che reca disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare, all'esame in sede redigente della 10a Commissione.

Il provvedimento, che riproduce analoghi disegni di legge presentati nelle passate legislature sia alla Camera che al Senato, all'articolo 1, riconosce l'anoressia nervosa, la bulimia nervosa, il disturbo da alimentazione incontrollata e il disturbo evitante/restrittivo come malattie sociali e fornisce le definizioni di tali disturbi del comportamento alimentare. L'articolo 3 riconosce il 15 marzo quale «Giornata nazionale contro i disturbi del comportamento alimentare» mentre l'articolo 5 dispone che il Ministro della salute presenti al Parlamento una specifica relazione annuale.

Di specifica competenza della Commissione Giustizia è l'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-*bis*, che prevede il reato di "Istigazione al ricorso di condotte alimentari idonee a

provocare o rafforzare i disturbi del comportamento alimentare".

Il primo comma del nuovo articolo 580-*bis* prevede che commette tale reato chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a condotte alimentari idonee a provocare o a rafforzare i disturbi del comportamento alimentare, e ne agevola l'esecuzione. È prevista la pena della reclusione fino a due anni, nonché la sanzione amministrativa da euro 20.000 a euro 60.000.

Il secondo comma prevede un'aggravante - con pena della reclusione fino a quattro anni e sanzione amministrativa da euro 40.000 a 150.000 euro - nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di una «persona in difesa minorata, ovvero di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva delle capacità di intendere e volere».

Rispetto all'introduzione della nuova figura di reato, segnala alcune osservazioni. Con riferimento alla nuova figura di reato, segnala l'opportunità di un approfondimento circa il grado di determinatezza della nuova fattispecie incriminatrice; in relazione alla previsione, per la fattispecie base e per quella aggravata, del ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa, ritiene opportuno un approfondimento della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'articolo 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionario, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale. Al riguardo, ricorda che per un provvedimento sullo stesso tema della XVIII legislatura (AS 189/XVIII) la Commissione Giustizia del Senato si era espressa proprio sull'opportunità di eliminare il ricorso congiunto alla sanzione penale e amministrativa per la fattispecie di reato in esame; Infine in relazione al secondo comma del nuovo articolo 580-*bis*, infine, segnala l'opportunità di fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale, ai sensi del quale aggrava il reato «l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa», quando tali circostanze non sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali del reato stesso. Il concetto di minorata difesa, infatti, non ha una autonomia definitoria propria, ma ha il suo fondamento direttamente nell'aggravante comune di cui al citato n. 5 del primo comma dell'articolo 61 del codice penale.

Segnala poi che risulta di interesse per la Commissione anche l'articolo 4, il quale al comma 3 prevede che il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali e sentite le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei fornitori di connettività alla rete internet, stabilisca con proprio decreto i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di diffondere i disturbi del comportamento alimentare.

Intervengono brevemente i senatori ZANETTIN (FI-BP-PPE) e RASTRELLI (FdI) per condividere pienamente le perplessità espresse dal relatore sull'introduzione di un nuovo reato in un provvedimento che si occupa di un tema strettamente sanitario, richiamando la necessità di poter intervenire, eventualmente in sedi congiunte con le altre commissioni, quando vengano introdotte norme codistiche che rischiano di essere totalmente incoerenti con la sistematica dei codici.

Il PRESIDENTE ritiene che la questione debba essere approfondita ed eventualmente segnalata alla Presidenza del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (n. 102)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE, preso atto che non vi sono ancora interventi in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che la prossima settimana si procederà alla votazione degli emendamenti già presentati ed illustrati al disegno di legge n. 806, scelto quale testo base, pertanto, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE comunica che la prossima settimana si procederà all'illustrazione degli emendamenti già presentati al disegno di legge n. 154 pertanto rinviando pertanto il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.3.2.1.10. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 124 (ant.) del 14/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2024
124^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO
indì del Vice Presidente
SISLER

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 19 dicembre 2023.

Il **PRESIDENTE** ricorda che in riferimento al disegno di legge 806, scelto come testo base dalla Commissione, sono stati presentati 25 emendamenti già illustrati dai presentatori il 9 novembre scorso. Il Governo e il relatore avevano espresso l'intenzione di presentare emendamenti che superassero le criticità segnalate e facessero sintesi delle proposte di modifica. Chiede pertanto al relatore Rastrelli di sapere a che punto è l'elaborazione di queste proposte.

Il relatore **RASTRELLI (FdI)** fa presente che le proposte emendative sono in fase di definizione che saranno presentate nel più breve tempo possibile.

Il **PRESIDENTE**, prendendo atto della precisazione, fa presente che non appena presentate le proposte emendative, sarà fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(954) SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato

(Discussione e rinvio)

La senatrice **STEFANI (LSP-PSd'Az)**, relatrice, illustra il provvedimento in titolo.

Il disegno di legge consta di un unico articolo, il quale apporta una serie di modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, relativo alla determinazione del valore dell'immobile che sia oggetto di una procedura di espropriaione.

L'obiettivo che si propone il disegno di legge, come si precisa nella relazione introduttiva, è quello di migliorare l'efficienza e ridurre i costi ed i tempi delle procedure esecutive immobiliari. Tale scopo è perseguito intervenendo sulle metodologie di stima degli immobili, attraverso la standardizzazione delle valutazioni immobiliari, per una maggiore coerenza, obiettività e trasparenza delle valutazioni degli esperti nominati dal giudice dell'esecuzione, ritenute troppo spesso eterogenee ed eccessivamente

discrezionali.

Nella medesima relazione si ricorda, peraltro, come la necessità di intervenire in tal senso fosse stata espressa nelle "Linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari", adottate dal Consiglio superiore della magistratura con delibera dell'11 ottobre 2017, successivamente aggiornate con delibera del 6 dicembre 2021. Il Consiglio superiore della magistratura, infatti, aveva messo in evidenza l'importanza di adottare procedure rapide ed uniformi di livello nazionale nel settore delle esecuzioni immobiliari, per un verso perché esso è strategico ai fini del buon funzionamento del sistema giustizia e, per altro verso, perché in tale ambito è oltremodo essenziale individuare modelli operativi virtuosi.

Più nel dettaglio, il disegno di legge interviene sui criteri utilizzati al fine di determinare il valore dell'immobile che sia stato pignorato nel corso di una procedura di espropriazione immobiliare, ai fini della vendita dello stesso. L'articolo 568 del codice di procedura civile, nella sua formulazione vigente, prevede che il giudice dell'esecuzione, avuto riguardo al valore di mercato dell'immobile, determini il valore dello stesso, sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto da lui nominato ai sensi dell'articolo 569 del codice di procedura civile. Nella determinazione del valore di mercato dell'immobile, l'esperto nominato dal giudice tiene conto di una serie di criteri, previsti dallo stesso articolo 568 del codice di procedura civile, tra i quali il calcolo della superficie dell'immobile e il valore al metro quadro, nonché i vincoli gravanti sul bene e le eventuali passività condominiali.

L'articolo unico della proposta inserisce criteri ulteriori tra quelli di cui l'esperto deve tenere conto ai fini della determinazione del valore dell'immobile, prevedendo che questi debba attenersi alle norme UNI di riferimento, nonché ai migliori *standard* estimativi nazionali e internazionali (comma 1, lettera a)). Le norme UNI sono un *corpus* di norme tecniche giuridicamente riconosciute che regolamentano i livelli di sicurezza e qualità di molteplici settori dell'attività produttiva, industriale e del terzo settore. Vale la pena ricordare che l'acronimo UNI indica l'Ente Italiano di Unificazione, un'associazione privata a cui aderiscono imprese, liberi professionisti, istituti scientifici e associazioni di categoria, la quale produce norme ed indicazioni all'interno di diversi settori, tra cui le costruzioni, i beni di largo consumo e materiali, la meccanica, le imprese e le organizzazioni societarie. Il suo lavoro si concretizza in norme, riconosciute come giuridicamente valide dalla Direttiva Europea 98/34/CE del 1998, che stabiliscono *standard* di qualità e di operatività, che guidano l'operato di tutti i soci dell'associazione. Occorre rilevare come la relazione di accompagnamento del disegno di legge faccia riferimento, in particolare, alla norma UNI 11612 del 2015, che definisce i principi ed i procedimenti funzionali alla stima del valore di mercato degli immobili, escludendo basi di valore diverse dal valore di mercato e tenendo conto delle principali specifiche provenienti dalle norme di riferimento e dagli *standard* internazionali, europei e nazionali.

In relazione agli *standard* estimativi nazionali ed internazionali, rileva inoltre che la loro applicazione è obbligatoria in base alle linee guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, promosse dall'Associazione bancaria italiana (ABI) e adottate da tutte le banche.

L'introduzione di tali *standard* tra i criteri di valutazione dell'immobile, come evidenziato dalla relazione illustrativa, faciliterebbe l'accesso al credito, in particolare ai mutui per gli assegnatari. Il disegno di legge introduce poi, tra gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del valore di mercato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 568 del codice di procedura civile, anche quello del valore complessivo e del relativo valore per metro quadrato (comma 1, lettera b)).

La relatrice fa infine presente la necessità di approfondire taluni temi, innanzitutto per verificare se la proposta possa essere applicabile a tutto il territorio nazionale e quali potranno essere i tempi, in termini di procedimento, che ciò potrà comportare.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede a sua volta chiarimenti sia per una verifica di ciò che la nuova normativa potrebbe comportare in termini di tempi del procedimento, come già segnalato dalla relatrice, sia alle ragioni di fare riferimento ad un unico *standard* di qualità e non anche a quelli attualmente utilizzati nel settore.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, data la tecnicità della materia, sarà opportuno un approfondimento prima di dare inizio alla discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinvia.

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati

(237) LA PIETRA e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che al termine per la presentazione degli emendamenti, scaduto nella giornata di ieri alle ore 12, è stata presentata un'unica proposta emendativa, riferita all'articolo 3 e pubblicata in allegato al resoconto, dalla senatrice Cucchi.

La senatrice CUCCHI (*Misto-AVS*) rinuncia all'illustrazione.

La relatrice, senatrice CAMPIONE (*FdI*), esprime parere contrario sull'emendamento 3.1, si esprime in tal senso anche il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE.

Si passa alla votazione degli articoli.

Verificata la presenza del numero legale, con separate votazioni sono approvati gli articoli 1 e 2.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 3.1 e approva l'articolo 3.

Con separate votazioni sono poi approvati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

Intervenendo in dichiarazione di voto sul mandato al relatore, il senatore VERINI (*PD-IDP*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo che si è espresso in tal senso anche alla Camera dei deputati.

Ricorda tuttavia che la questione sottesa all'oggetto di questa Commissione di inchiesta, sul piano giudiziario, ha già fatto il suo corso da molti anni. Esprime pertanto l'auspicio che, data la velocità con cui si è inteso approvare la costituzione di questo nuovo organismo di inchiesta, esso non venga utilizzato per speculazioni politiche, come già successo nella passata legislatura, anche in vista delle prossime elezioni amministrative per il sindaco di Firenze.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Verini, annuncia il voto favorevole del Movimento 5 Stelle.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore BERRINO (*FdI*), nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia, ritiene che la Commissione di inchiesta sia fondamentale non tanto per sollevare polemiche politiche che auspica non si verificheranno, ma piuttosto per avere gli elementi che servano a prevenire fenomeni criminosi come quelli che sono accaduti nella comunità del Forteto.

La Commissione conferisce infine mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 867 nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, con il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 237, autorizzandola a chiedere lo svolgimento della relazione orale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ([n. 102](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato, sul provvedimento in titolo, volta a proporre al Governo modifiche e integrazioni del testo all'articolo 5 e all'articolo 7.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) chiede di potere avere il tempo necessario per approfondire le osservazioni avanzate dal relatore e verificarne la portata.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) dichiara di apprezzare lo sforzo fatto dal relatore nell'accogliere un'osservazione di quelle da lui proposte anche se avrebbe auspicato un'osservazione anche sul tema dei tempi del processo in relazione al tema della *discovery* e di un'armonizzazione delle previsioni

degli articoli 415-bis e 415-ter del codice di procedura penale.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE REFERENTE

(154) ZANETTIN. - Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, in materia di elezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura da parte dei magistrati

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE fa presente che la prossima settimana si procederà alla illustrazione degli emendamenti al disegno di legge e che si proseguirà con la votazione dei medesimi.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(673) MALAN e altri. - Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo

(Parere alla 8a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostantivo)

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il provvedimento in titolo e i relativi emendamenti di competenza della Commissione.

Il provvedimento, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa, è diretto a semplificare e a risolvere criticità procedurali attraverso l'aggiornamento del quadro normativo - che risale al 1942 - anche al fine di aumentare la competitività e l'attrattività del settore armatoriale italiano con riguardo ai diversi tipi di trasporto marittimo.

Il disegno di legge è suddiviso in 4 Capi: il Capo I (articoli 1-7) reca disposizioni in materia di lavoro marittimo; il Capo II (articoli 8-13) reca semplificazioni delle pratiche di bordo; il Capo III (articoli 14 e 15) concerne il regime amministrativo della nave; il Capo IV (articoli 16 e 17) è dedicato alla competitività.

Con riguardo alle disposizioni di interesse della Commissione giustizia l'articolo 2 modifica l'articolo 328 del codice della navigazione in relazione alla forma del contratto di arruolamento, per prevedere che tale contratto - invece che per atto pubblico ricevuto dall'autorità marittima e, all'estero, dall'autorità consolare, come stabilito nella formulazione vigente - debba essere stipulato a pena di nullità dal comandante ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, per iscritto e alla presenza di due testimoni, fermo restando l'obbligo di procedere, quale atto pubblico, alle annotazioni e alle convalide previste dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Si estende cioè a tutti i contratti le modalità di stipulazione attualmente previste per i soli contratti conclusi in una località estera.

L'articolo 14 interviene sull'articolo 156 del codice della navigazione che disciplina la dismissione della bandiera e la sospensione temporanea dell'abilitazione alla navigazione. Le modifiche introdotte precisano innanzitutto che la fideiussione, pari al valore della nave, che il proprietario è tenuto a depositare per ottenere, nei casi di urgenza, la cancellazione della nave dal registro di iscrizione prima che siano decorsi i termini di pubblicità previsti, deve essere rilasciata da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni e che tra gli eventuali diritti non trascritti da essa garantiti sono inclusi quelli di natura previdenziale. Sono infine introdotte disposizioni per la disciplina della sospensione dell'abilitazione alla navigazione nei casi di locazione della nave a scafo nudo a straniero, con riferimento alle navi che vengono iscritte nei registri di uno Stato membro dell'Unione europea che consente la temporanea iscrizione di una nave straniera limitatamente al periodo di locazione, differenziate rispetto alla disciplina applicabile nel caso di iscrizione nei registri di uno Stato *extra-europeo*.

In relazione agli emendamenti presentati, risultano di interesse della Commissione giustizia le proposte: emendamenti 14.1 e 14.2, che riguardano la procedura di cancellazione della nave dal registro italiano; emendamenti 15.0.1 e 15.0.2, che modificano la disciplina dell'iscrizione di ipoteca sulla nave; gli analoghi emendamenti 17.0.12 e 17.0.13 che modificano il codice della navigazione in relazione all'esercizio di funzioni di polizia giudiziaria. In particolare viene previsto che i soggetti ivi indicati (ufficiali Capitanerie di porto; ufficiali e sottoufficiali degli equipaggi militari marittimi etc.) esercitino le funzioni di polizia giudiziaria, oltre che per i reati previsti dal Codice della Navigazione,

per i «reati rilevati nell'esercizio delle funzioni attribuite dalle leggi speciali» e non più - come invece previsto nella formulazione vigente - in relazione a tutti i reati comuni « commessi nel porto o nell'aeroporto, se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza.». Viene inoltre previsto che i direttori e i delegati di aeroporto siano ufficiali di polizia giudiziaria per i reati comuni commessi nell'aeroporto se in tali luoghi mancano uffici di pubblica sicurezza; laddove l'aeroporto non abbia alcun delegato, esercita le funzioni di polizia giudiziaria l'ENAC nella cui circoscrizione l'aeroporto è compreso.

In relazione al testo del disegno di legge ed agli emendamenti non vi sono osservazioni da formulare, pertanto propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo su testo ed emendamenti risulta approvata.

La seduta termina alle ore 9,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 5, concernente modifiche alla legge n. 689 del 1981, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 62 della predetta legge introducendo la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive quando non è sufficiente modificare modalità esecutive e prescrizioni in caso di sopravvenienza di fatti nuovi espressivi di una maggiore pericolosità sociale;

all'articolo 7, comma 1, lettera b) valuti il Governo, al fine di coordinare l'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2001 con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425, comma 3 c.p.p., come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2022, di apportare la seguente modifica: «le parole: "risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna"».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 867

Art. 3

3.1

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "costituito in almeno un ramo del Parlamento."

1.3.2.1.11. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 125 (ant.) del 15/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**
GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2024
125^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari ([n. 102](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 4, della legge 27 settembre 2021, n. 134. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni.)
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) informa che, rispetto alla proposta di parere illustrata nella seduta di ieri ha introdotto un'ulteriore osservazione che sottopone all'attenzione della Commissione riguardante possibili modifiche dell'articolo 2 dello schema del decreto in ordine alla possibilità di coordinare la formulazione del comma 1-bis dell'articolo 154 del codice di procedura penale con la vigente formulazione dell'articolo 157-ter in relazione alla notifica tramite polizia giudiziaria alla persona offesa.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che se non vi sono osservazioni il parere si intende integrato con la nuova osservazione.

Non essendovi osservazioni al riguardo si passa alle dichiarazioni di voto sullo schema riformulato del senatore Zanettin (pubblicato in allegato al resoconto).

Interviene per annunciare l'astensione del Gruppo del Movimento 5 Stelle la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) che sottolinea come, essendo lo schema di decreto l'occasione di correttivi alla riforma Cartabia, si sarebbe, ad avviso della sua parte politica, potuti intervenire anche su alcuni altri temi. Per esempio, sarebbe stato utile intervenire sull'articolo 129-bis del codice di procedura penale al fine di rendere condizione vincolante il consenso della vittima del reato per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa e scongiurare così i rischi di una possibile vittimizzazione secondaria. Sarebbe stato utile anche un ripensamento sull'eccessiva estensione del regime di procedibilità a querela di parte anche rispetto a fattispecie che presentano un elevato disvalore sociale. In relazione poi ai reati cosiddetti sessuali si rammarica del fatto che la riforma Cartabia, pur intervenendo sul concordato relativo ai motivi di appello, non ripristini le relative esclusioni. Infine, sottolinea come la maggioranza operi scelte a volte contraddittorie perché mentre con lo schema di decreto in titolo si richiama in più punti l'istituto della improcedibilità per superamento dei termini di giudizio di impugnazione, il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati in materia di prescrizione, l'atto Senato n. 985, sopprime l'istituto. Vi è quindi da chiedersi quale sia la linea di politica giudiziaria che il Governo intende perseguire.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sulla proposta di parere avanzata dal relatore sottolinea come lo schema di decreto sia pienamente rispettoso dei principi di delega. Dichiara inoltre di apprezzare lo sforzo del relatore per l'accoglimento di alcune indicazioni avanzate dal Partito Democratico anche se, ritiene, si sarebbe potuto suggerire qualche ulteriore correttivo sia sul tema della lunghezza delle indagini preliminari che più in generale sui tempi del procedimento.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Fratelli d'Italia dichiara di aver molto apprezzato tanto il lavoro di sintesi svolto dal relatore anche nell'accoglimento di alcuni suggerimenti venuti dai Gruppi di opposizione quanto, più complessivamente, il lavoro dell'Esecutivo che ha mantenuto un carattere equilibrato nel complesso.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), associandosi ad alcuni degli interventi svolti, annuncia a sua volta il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), nell'annunciare il voto favorevole della Lega, esprime pieno apprezzamento sia per il lavoro di sintesi svolto dal relatore nell'elaborazione del parere sia nei riguardi del Governo che ha presentato al Parlamento un lavoro equilibrato correggendo i punti più critici della riforma Cartabia.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta era stata preannunciata la presentazione di emendamenti del relatore in relazione al disegno di legge n. 806 scelto quale testo base sul tema del sequestro dei dispositivi informatici.

Il relatore, senatore RASTRELLI (*FdI*), ringraziando il Governo per aver dato il proprio supporto a un lavoro di ricognizione complessiva sul tutta la materia, illustra l'emendamento 1.100 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), volto a sostituire integralmente il disegno di legge scelto quale base per i lavori della Commissione nel quale si è cercata una sintesi di tutti i problemi connessi alla materia.

Il PRESIDENTE aveva già annunciato l'intenzione di stabilire un termine per la presentazione di subemendamenti tanto più necessario per la qualità dell'emendamento presentato dal relatore.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD-IDP*), pur non avendo ancora avuto modo di esaminare il testo dell'emendamento 1.100 ma evincendo dall'illustrazione del relatore una portata fortemente innovativa rispetto al testo su cui si è svolta fin qui la discussione generale, ritiene che le audizioni svolte nell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni non siano sufficienti a dirimere i dubbi e i problemi connessi al tema del sequestro dei dispositivi informatici. Infatti, in molti degli interventi degli audit durante l'indagine conoscitiva è stato soprattutto segnalato il problema ma non sono state indicate le possibili soluzioni né i necessari approfondimenti. Ritiene pertanto indispensabile un breve ciclo di audizioni che possa consentire ai membri della Commissione di acquisire ulteriori elementi sugli aspetti più tecnici del tema.

Il PRESIDENTE ritiene che la questione avanzata dalla senatrice Rossomando debba essere affrontata in Ufficio di Presidenza.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto sottolineando che in una prossima seduta della Commissione saranno definiti i termini per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento testé presentato dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA AL TERMINE DELLA SEDUTA ODIERNA

Il PRESIDENTE comunica che, al termine della seduta odierna, è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 102

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) all'articolo 2, comma 1, lettera d), valuti il governo di coordinarle la formulazione del comma 1-*bis* dell'articolo 154 del codice di procedura penale ivi introdotto con la vigente formulazione dell'articolo 157-*ter* del codice di procedura penale, consentendo la notifica tramite polizia giudiziaria alla persona offesa anche "in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze". Tale coordinamento potrebbe infatti essere utile per non vanificare l'effetto positivo del meccanismo di accelerazione e di certezza della notifica nei casi in cui ricorrano tali specifiche esigenze, che consentirebbero la notifica tramite polizia giudiziaria all'imputato ma non anche alla persona offesa, pur nel medesimo processo;
- 2) all'articolo 5, concernente modifiche alla legge n. 689 del 1981, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 62 della predetta legge introducendo la previsione del potere di revoca delle pene sostitutive quando non è sufficiente modificare modalità esecutive e prescrizioni in caso di sopravvenienza di fatti nuovi espressivi di una maggiore pericolosità sociale;
- 3) all'articolo 7, comma 1, lettera b) valuti il Governo, al fine di coordinare l'articolo 61 del decreto legislativo n. 231 del 2001 con la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425, comma 3 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 2022, di apportare la seguente modifica: «*le parole*: "risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna"».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 806

Art. 1

1.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Dopo l'articolo 254-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute) -

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzionalità. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.
2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia

compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impedisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.
7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.
8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.
9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può

- avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
 12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.
 13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.
 14. In caso di sequestro di comunicazioni, di conversazioni o di corrispondenza informatica inviate e ricevute si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.
 15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.
 16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.
 17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.
 18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.
 19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.»;

Art. 2

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a. all'articolo 114, comma 2-*bis*, dopo le parole «o 454» inserire le seguenti: «, nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-*ter*, diversi dai dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-*ter*»;

b. all'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: «1-*quater*. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-*bis*, e può formulare osservazioni e riserve.»;

c. all'articolo 247, comma 1-*bis*, dopo le parole «ritenere che» è inserita la seguente: «determinati» e le parole «ancorché protetto» sono sostituite dalle seguenti: «in un dispositivo o in una memoria digitale anchorché protetti»;

d. dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

«250-*bis*

Perquisizioni di sistemi informatici o telematici

1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.»;

e. all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione. 1-*ter*. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

f. all'articolo 254, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-*ter*.»

g. all'articolo 254-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12. 1-*ter*. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-*ter* in quanto compatibili.»;

h. all'articolo 259, comma 2, dopo le parole «custodia riguarda» sono inserite le seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero»; i.

i. all'articolo 293, comma 3, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Il difensore ha, altresì, diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-*ter*.»;

l. all'articolo 352, comma 1-*bis*, le parole «sistemi informatici o telematici» sono sostituite dalle seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, o memorie digitali», dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi

assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.» e, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione di cui al comma 1-*bis* sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13.»;

m. all'articolo 354, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In relazione ai dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-*ter*, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici.» e dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

n. all'articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-*ter*, e 354, comma 2-*bis*, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.»;

o. all'articolo 415-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: «2-*ter*. L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, informazioni e programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, secondo e terzo periodo.»;

p. all'articolo 431, al comma 1, lettera *h*) dopo le parole «al reato» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 13.» e dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-*ter*, comma 12, e 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.»;

q. all'articolo 454, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-*bis*, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.»;

r. all'articolo 461, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.».

Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 82-bis.

Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro

1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice di procedura penale sono racchiusi in apposite custodie numerate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.
3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.
4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti. Art. 82-ter.

Conservazione del duplicato informatico

1. Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, avvenga con le modalità previste dall'articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente.».

Art. 4

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva alla sua entrata in vigore.

1.3.2.1.12. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 84 (pom.) del 20/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente (GIUSTIZIA)

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 84**

MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,50

AUDIZIONI DEL DOTTOR GIOVANNI CANZIO, PRESIDENTE EMERITO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, E DELL'AVVOCATO LUIGI MICELI, COMPONENTE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 806 E 690 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEQUESTRO DI STRUMENTI ELETTRONICI)

1.3.2.1.13. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 129 (pom.) del 27/02/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2024
129^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Delmastro Delle Vedove per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ([n. 107](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE informa la Commissione che sono ancora in corso gli approfondimenti, da parte del Governo, sulle tematiche emerse nel corso del dibattito parlamentare. Chiede quindi un ulteriore, breve differimento dell'esame dell'atto del Governo in titolo.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto di quanto comunicato dal rappresentante del Governo, propone quindi di differire l'esame dell'atto del Governo in titolo.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riforma ordinamentale della magistratura ([n. 110](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, 3, 4 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) propone di esprimere un parere favorevole inserendo l'osservazione, già ampiamente illustrata in sede di dibattito, di prevedere la possibilità per i candidati ai concorsi in magistratura di poter essere sottoposti a *test* psicoattitudinali prima dell'ingresso nella carriera.

Sulla proposta del relatore si apre un dibattito nel quale interviene la senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) che ritiene l'osservazione una provocazione che, peraltro, non tiene conto del grande lavoro svolto sulla valutazione dei magistrati dalla riforma Cartabia che ha operato in particolare anche sulle prerogative del CSM. Quella che i magistrati devono svolgere è un'attività squisitamente intellettuale che deve essere autonoma e indipendente e soggetta soltanto alla legge e non anche a una valutazione di carattere psicologico. Ritiene pertanto che voler inserire una procedura di questa natura tradisca un'idea inaccettabile della funzione giurisdizionale e giudica poco serio che il Parlamento possa prestarsi a una tale operazione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) dichiara di condividere pienamente le osservazioni avanzate dalla senatrice Rossomando e chiede tempo per poter presentare un parere di carattere alternativo a quello proposto dal relatore.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) interviene a sostengo della proposta di parere che non ha certamente i profili persecutori gli si vogliono attribuire. *Test* di questa natura esistono anche in molti altri concorsi pubblici e, proprio in considerazione della delicatezza della funzione giurisdizionale, il problema è semmai quello di un approfondimento su come poter effettuare queste procedure con tutte le garanzie necessarie.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) ritiene inaccettabile che ogni volta che si prova a intervenire per valorizzare la funzione pubblica svolta dai magistrati vi siano atteggiamenti di lesa maestà da parte di coloro che ritengono di farsi portavoce dell'intera magistratura. I *test* psicoattitudinali non solo esistono per molte altre funzioni pubbliche ma, in altri Paesi, anche per i magistrati. Ritiene pertanto che se ne possa parlare senza scandalo e che pertanto la proposta del relatore possa essere accolta. Diversamente dalle accuse dei partiti di opposizione, la maggioranza, infatti, sta cercando di chiudere una stagione di conflitti tra politica e giustizia.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) ritiene che la questione circa l'opportunità di introdurre *test* psicoattitudinali per i magistrati rappresenti un tema che merita la più ampia riflessione da parte del Parlamento. Se, infatti, in linea di principio la sua posizione non è contraria all'introduzione di tali *test*, osserva che questi strumenti richiedono competenze tecniche specifiche che la pubblica amministrazione potrebbe non possedere; inoltre, dalla proposta del relatore non si evince quali potrebbero essere le modalità di svolgimento di tali *test*, dal momento che queste valutazioni differiscono a seconda della funzione svolta. In assenza di ulteriori approfondimenti e chiarimenti, preannuncia il suo voto di astensione sulla proposta.

Il vice ministro SISTO, in ordine al dibattito svolto, atteso che si tratta di un'attività consultiva diretta all'espressione di un parere obbligatorio ma non vincolante, riserva al Governo ogni valutazione sul parere che sarà approvato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE invita il relatore a procedere ad una stesura del parere da sottoporre al voto per la seduta di domani. Invita altresì i Gruppi che vorranno presentare un parere alternativo a presentarlo entro domani mattina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine, fissato per le ore 19 di ieri, sono stati presentati 62 subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il vice ministro SISTO chiede di avere un congruo lasso di tempo per esaminare le proposte emendative sia del relatore che i relativi subemendamenti.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del Governo, fa quindi presente che la prossima settimana saranno illustrati e votati tutti gli emendamenti riferiti al disegno di legge 806, scelto quale testo base. Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(466) BALBONI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(81) VERINI e altri. - Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria

(573) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. - Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 ottobre 2023.

Il PRESIDENTE ricorda che, alla scadenza del termine emendamenti, fissato originariamente per il 25 ottobre, e successivamente rinviato all'8 novembre 2023, sono stati presentati 93 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il sottosegretario DELMASTRO DELLE VEDOVE chiede una riapertura del termine per la presentazione di emendamenti.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del Governo, propone di fissare tale termine per il 13 marzo, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(932) ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 dicembre 2023.

Il PRESIDENTE comunica che alla scadenza del termine emendamenti, fissato per il giorno 9 gennaio, sono stati presentati 18 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Ricorda inoltre che nel corso dell'esame in Commissione del disegno di legge n. 808, ora all'esame della Camera, sono stati aggiunti due commi all'articolo 103 del codice di procedura penale che trattano il tema oggetto dell'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore ZANETTIN (FI-BP-PPE), primo firmatario del disegno di legge in esame, ricorda che sia il tema delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore - tema affrontato nel disegno di legge n. 808 - sia quello relativo alla proroga delle operazioni di intercettazione erano stati sollevati nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni svolta dalla Commissione. Alla luce delle modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale introdotte con il disegno di legge n. 808, osserva che la Commissione dovrebbe ora intervenire, con il disegno di legge in titolo, solo in materia di proroga delle operazioni e di distruzione delle conversazioni tra indagato e difensore erroneamente intercettate, aspetti non direttamente disciplinato dalle modifiche citate.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice BILOTTI (M5S) illustra tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo al disegno di legge, diretti a salvaguardare il sistema di garanzie già previste dall'ordinamento vigente. In proposito, ricorda che l'articolo 103, comma 5, del codice di procedura penale, già prevede che non siano consentite le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni dei difensori; il successivo articolo 271 prevede inoltre l'inutilizzabilità delle intercettazioni quando siano state eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge ovvero quando abbiano ad oggetto fatti conosciuti in ragione della professione esercitata. La sistematica del codice di rito, pertanto, dimostra che per stabilire l'utilizzabilità delle conversazioni del difensore con il suo assistito è dirimente la natura professionale del colloquio. È evidente, infatti, che residuano delle "zone d'ombra" in cui non opera la sanzione dell'inutilizzabilità, nei casi per esempio in cui i colloqui tra l'avvocato e l'indagato si svolgano al di fuori dell'attività professionale difensiva e nell'ambito, invece, di una relazione confidenziale. Le proposte di modifica presentate sono quindi dirette a mantenere il bilanciamento previsto dall'attuale sistema, che garantisce pienamente l'espletamento del diritto di difesa tutelato dall'articolo 24 della Costituzione. Con riferimento al tema della proroga, infine, sottolinea come sia rischioso limitare, per i reati più gravi, la possibilità di una proroga successiva alla prima; pertanto, auspica che la relatrice e il rappresentante del Governo vogliano accogliere le proposte presentate dal suo Gruppo sul punto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI \(FdI\)](#), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa della senatrice Erika Stefani, il quale interviene sulla normativa in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, estendendo l'ambito applicativo della disciplina attualmente vigente in tema di esecutività dei pareri di congruità a tutti i soggetti passivi del rapporto professionale, indipendentemente dalla loro natura pubblica o dimensionale.

Al riguardo, ricorda che la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, fin dalla XVII legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti "forti", individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI.

Con la legge n. 49 del 2023 poi, il legislatore, riprendendo in parte quanto già previsto nella normativa previgente, ha definito equo il compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti dalla legge.

Inoltre, è stato ampliato l'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso delineando, in relazione alla realtà produttiva italiana, le caratteristiche che deve avere l'impresa per poter essere considerata, rispetto al professionista, un contraente "forte". L'articolo 2 della predetta legge n. 49 del 2023, infatti, ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina alle attività professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, trovano fondamento in convenzioni sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

In particolare, l'articolo 7 della legge n. 49 del 2023 ha inoltre stabilito che in alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile (relativi ai procedimenti di ingiunzione) e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (relativo alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisca titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. Il disegno di legge in titolo, che consta di un solo articolo, è diretto appunto ad estendere la misura disposta dalla legge n. 49 del 2023 in tema di esecutività dei pareri di congruità emanati dagli ordini o dai collegi professionali a tutti i rapporti professionali, indipendentemente dalla natura dei soggetti passivi - debitori - di tali rapporti.

Attualmente infatti la legge n. 49 del 2023 limita l'ambito di applicazione dei pareri di congruità aventi efficacia di titolo esecutivo a «convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro» (articolo 2 comma 1 legge n. 49 del 2023), nonché «alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175» (articolo 2 comma 3 legge n. 49 del 2023).

Con le modifiche previste dal disegno di legge, la procedura di cui all'articolo 7 della legge n. 49 del 2023, alternativa a quella di ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e basata sull'esecutività del parere di congruità emanato dall'ordine o collegio professionale di riferimento, diviene applicabile a tutti i rapporti professionali, e quindi anche a quelli ordinari, con superamento della limitazione ai rapporti intercorsi tra professionisti e clienti "forti".

La misura, come indicato nella relazione al disegno di legge, è ispirata ai principi di ragionevolezza e di economia processuale, e mira inoltre a limitare ulteriormente il ricorso al contenzioso giudiziario da parte dei professionisti nei casi di inadempimento dei clienti.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) invita la Presidenza a sollecitare la calendarizzazione del disegno di legge n. 104 in tema di fine vita, assegnato alle Commissioni riunite 2^a e 10^a, facendo presente che tale provvedimento, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento, è stato inserito nel programma dei lavori dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di tale richiesta.

La seduta termina alle ore 15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 806

Art. 1

1.100/1

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici)

1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.

4. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impedisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

5. Resta ferma la facoltà in capo al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, il sequestro dei dati, informazioni e programmi diversi dalle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, contenuti in un dispositivo o in un sistema informatico o telematico.

6. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue

valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

7. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.

8. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 6 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

9. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

10. Le operazioni di cui al comma 8 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.

11. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.

12. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati.

13. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1 e 4 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.».

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.».».

1.100/2

Scarpinato, Lopreiato, Biliti

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di sequestro di comunicazioni, conversazioni, corrispondenza contenuta in dispositivi e sistemi informatici o telematici)

«1. Il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo o un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone il sequestro con decreto motivato, che è comunicato immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore al giudice per le indagini preliminari, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato entro il termine stabilito, il sequestro perde di efficacia.

5. Resta ferma la facoltà in capo al pubblico ministero di disporre, con decreto motivato, il sequestro dei dati, informazioni e programmi diversi dalle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, contenuti in un dispositivo o in un sistema informatico o telematico.

6. Al sequestro provvede il pubblico ministero personalmente ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato.

7. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato se presente.

8. Il pubblico ministero ordina la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

9. Le operazioni di cui al comma 7 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato o convalidato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.

10. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.

11. Le comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute acquisite in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzate.».

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.».

1.100/3

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. I, comma 1, sostituire il capoverso « Art.254-ter, il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Nel corso delle indagini preliminari, l'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini nel rispetto del criterio di proporzione.

2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impedisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.

3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.

4. Nel caso in cui vi sia pericolo che il contenuto dei dispositivi possa essere cancellato, alterato o modificato e, in ogni caso entro cinque giorni dal sequestro, l'autorità giudiziaria adotta le misure tecniche e impedisce le prescrizioni necessarie ad assicurare la conservazione dei dati contenuti nei dispositivi sequestrati; a tal fine l'autorità giudiziaria procede alla duplicazione integrale dei dispositivi sequestrati su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità. I supporti informatici così ottenuti sono conservati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.

5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4.

6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede.»

7. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.

8. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto del principio di necessità e proporzione nella selezione e nell'acquisizione dei dati ovvero nell'acquisizione di dati sensibili, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono, entro venti giorni dall'avviso del deposito degli atti, fare ricorso al giudice per le indagini preliminari che si pronuncia con decreto motivato entro dieci giorni.

9. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»

1.100/4

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»;

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

h) sopprimere il comma 14.

i) sopprimere il comma 16.

Conseguentemente

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) all'articolo 252, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Le comunicazioni, conversazioni o la corrispondenza informatica inviate o ricevute, rinvenute a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, sono sottoposte a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 1.

1-ter. Quando a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»»

1.100/5

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad

uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-*ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»;

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-*ter*, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;

h) sopprimere il comma 14;

i) sopprimere il comma 16.

2. All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «all'articolo 352, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. Le comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, rinvenute a seguito della perquisizione di cui al comma 1-*bis* sono sottoposte a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 1. L'acquisizione del materiale sottoposto a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13.».

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, alla lettera m) apportare le seguenti modifiche:

- a) sopprimere ovunque ricorrono le parole: «o memorie digitali»;
- b) ovunque ricorrono dopo le parole: «programmi informatici» inserire le seguenti: «comunicazioni, conversazioni, o corrispondenza informatica inviate o ricevute».

Conseguentemente:

1.100/6

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»;

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;

- h) sopprimere il comma 14;
- i) sopprimere il comma 16.

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente: «all'articolo 352, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Le comunicazioni, le conversazioni o la corrispondenza informatica inviate o ricevute, rinvenute a seguito della perquisizione di cui al comma 1-bis sono sottoposte a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 1. L'acquisizione del materiale sottoposto a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13.».

1.100/7

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

2. *All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

- c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella

che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»;

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;

h) sopprimere il comma 14;

i) sopprimere il comma 16.

Conseguentemente:

1. All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente: «o) L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno la facoltà di esaminare i dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter comma 12 e il diritto alla trasposizione degli stessi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, specificamente indicati come rilevanti. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368.».

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, lettera q), sostituire le parole: «conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16,» con le seguenti: «conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.».

3. All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel

dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.».

1.100/8

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

1. All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma

precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

- h) sopprimere il comma 14.
- i) sopprimere il comma 16.

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera o) con la seguente: «o)

L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno la facoltà di esaminare i dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter comma 12 e il diritto alla trasposizione degli stessi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, specificamente indicati come rilevanti. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368.».

1.100/9

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma

2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»;

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;

h) sopprimere il comma 14;

i) sopprimere il comma 16.

Conseguentemente a ll'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.».

1.100/10

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenerne che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute

pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

h) sopprimere il comma 14.

i) sopprimere il comma 16.

1.100/11

Scarpinato, Lopreiato, Biliti

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenerne che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela

della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

h) sopprimere il comma 14.

1.100/12

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di un dispositivo, di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

g) sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale selezionato ai sensi del comma precedente, è riversato su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurarne la loro conformità agli originali contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità ed è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo e sono conservati fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando il materiale non è necessario per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ai sensi del comma 1 o del comma 1-ter, o del comma 4, ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.».

1.100/13

Scarpinato, Lopriato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,»;

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali»;

f) sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova

applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.

1.100/14

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,».

e) al comma 11 sopprimere le parole: «o delle memorie digitali».

1.100/15

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica

l'articolo 203.

1-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.»;

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione»;

d) al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-*ter*, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*,».

1.100/16

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-*ter*», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenerne che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a

comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.».

c) al comma 7 sopprimere le parole: «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione».

1.100/17

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1, con i seguenti: «1 Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1, è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

b) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Entro quarantotto ore dal deposito del verbale di sequestro il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nei dispositivi e nei sistemi informatici o telematici e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute, accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a tre giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.».

1.100/18

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 1, con i seguenti: «1. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero, quando abbia fondato motivo di ritenere che un dispositivo, un sistema informatico o telematico contenga comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al reato necessari per l'accertamento dei fatti, richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre il sequestro, il quale, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato, qualora sussistono gravi indizi di reato. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, l'autorizzazione è data, con decreto motivato, quando il sequestro di cui al comma 1 è necessario per lo svolgimento delle indagini in relazione ad uno dei delitti di cui all'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in ordine al quale sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203.

1-ter. L'autorizzazione di cui al comma 1 è altresì richiesta nei casi in cui il pubblico ministero abbia proceduto a sequestro di un dispositivo o di un sistema informatico o telematico e dall'analisi emergano comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute pertinenti al

reato e necessarie per l'accertamento dei fatti.».

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.».».

1.100/19

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. I, comma 1, capoverso «Art. 254-ter, comma 1, sopprimere le parole: "in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta,".

1.100/20

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il pubblico ministero ordina la copia dei dati contenuti nello strumento elettronico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

2-ter. Le operazioni di cui al comma 2-bis devono essere svolte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato convalidato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.».

1.100/21

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. I, comma 1, capoverso «Art. 254-ter, comma 4, primo periodo, dopo le parole "situazione di urgenza" inserire le seguenti: "o quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini"

1.100/22

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

1. All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire i commi da 6 a 19 con i seguenti: «6. Il pubblico ministero ordina la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità, nonché la tutela degli stessi.

6-bis. Le operazioni di cui al comma 6 devono essere svolte nel più breve tempo possibile e

comunque non oltre settantadue ore dal momento in cui il sequestro è stato autorizzato. Nel caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso alle banche dati contenute nello strumento sequestrato, il termine decorre dal momento in cui le stesse sono fornite ovvero è stato conseguito l'accesso. Al termine delle operazioni le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo i casi in cui si debba procedere ai sensi degli articoli 240 e 240-bis del codice penale.

«6-ter. La copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o un sistema informatico o telematico è immediatamente trasmessa al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, per il tempo strettamente necessario alla selezione dei dati rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Una volta effettuate le operazioni di selezione, a tutela della riservatezza e su richiesta degli interessati, il pubblico ministero provvede alla distruzione della copia dei dati.».

6-quater. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati.

6-quinquies. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1 e 4 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.».

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

All'articolo 89-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

b) al comma 2, primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.»;

c) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la copia delle comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate o ricevute contenute nel dispositivo o nel sistema informatico o telematico.».

1.100/23

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, sostituire il comma 6 con il seguente: "6. Entro cinque giorni dalla comunicazione dell'avvenuta duplicazione integrale dei dispositivi il pubblico ministero mediante delega alla polizia giudiziaria o mediante incarico di consulenza tecnica dispone l'analisi dei contenuti dei dispositivi sottoposti a sequestro avendo cura che le operazioni siano volte all'individuazione dei dati attinenti l'oggetto del procedimento con l'esclusione dei dati non rilevanti o pertinenti la sfera di riservatezza di terzi non strettamente attinenti ai reati per i quali si procede."

1.100/24

Zanettin

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter" al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole "del verbale di sequestro" sono sostituite con le seguenti: "del decreto motivato di sequestro ovvero dell'ordinanza di convalida";

b) al secondo periodo dopo le parole "Il pubblico ministero," sono aggiunte le seguenti: "previa autorizzazione del giudice e nel rispetto dei criteri di necessità e di proporzione".

1.100/25

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Sulle eventuali questioni concernenti il rispetto del principio di necessità e proporzione nella selezione e nell'acquisizione dei dati ovvero nell'acquisizione di dati sensibili, la persona sottoposta alle indagini e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate, quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono, entro venti giorni dall'avviso del deposito degli atti, fare ricorso al giudice per le indagini preliminari che si pronuncia con decreto motivato entro dieci giorni.»

1.100/26

Stefani

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sopprimere il comma 10.

1.100/27

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», al comma 10 sostituire le parole: «agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,» con le seguenti: «agli articoli 362, comma 1-ter, 266, comma 1, lettera b), 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis,».

1.100/28

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 10, dopo le parole "406, comma 5-bis," inserire le seguenti: "266, comma 1, lettera b), 362, comma 1-ter".

1.100/29

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, al comma 1, capoverso « Art.254-ter», comma 10, dopo le parole "371-bis, comma 4-bis," inserire le seguenti: "quando si tratta dei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,"

1.100/30

Zanettin

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter" al comma 10 sopprimere le parole "ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso".

1.100/31

Zanettin

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter" al comma 11 sopprimere il secondo periodo.

1.100/32

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 11, sopprimere il secondo periodo.

1.100/33

Scalfarotto

All'emendamento 1.100, apportare le seguenti modificazioni

- a) All'articolo 1,
 - 1) il comma 12 è sostituito dal seguente

"Esaurite le operazioni di duplicazione di cui al comma 6, il giudice per le indagini preliminari,

a richiesta del pubblico ministero, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 266 comma 1, e 267 comma 1, dispone con decreto motivato il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. La richiesta del pubblico ministero deve contenere i criteri di selezione dei dati, delle informazioni e dei programmi di cui al periodo precedente ed è notificata, a cura della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, alla persona sottoposta alle indagini, al suo difensore e alla persona offesa, con l'avviso che nei 5 cinque giorni successivi possono essere presentate deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. Copia del decreto di sequestro è notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa nonché all'avente diritto alla restituzione del dispositivo nonché dati, delle informazioni e dei programmi sequestrati."

2) il comma 14 è sostituito dal seguente

"Se la richiesta di sequestro del pubblico ministero riguarda comunicazioni, conversazioni o corrispondenza inviata, ricevuta o qualunque titolo archiviata, si applicano le disposizioni cui agli articoli 103, commi 5, 6, e 7, 269 commi 2 e 3, 270, commi 1,2 e 3, 270 - bis e 271".

b) all'articolo 2, comma 2,

1) lettera e), primo periodo, dopo le parole "comma 12" sono aggiunte le parole "e comma 14".

2) lettera l), secondo periodo, dopo le parole "comma 12" sono aggiunte le parole "e comma 14".

3) lettera n), dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente periodo *"Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254 ter comma 14. In tal caso, l'avviso della facoltà di produrre deduzioni ai soggetti ivi indicati, è fornita nel più breve tempo possibile dal pubblico ministero, anche oralmente, al fine di consentire l'esercizio dei diritti difensivi entro il termine di 24 ore"*.

1.100/34

Stefani

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», il comma 12 è sostituito dal seguente:

"12. Esaurite le operazioni di duplicazione di cui al comma 6, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 266 comma 1, e 267 comma 1, dispone con decreto motivato il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. La richiesta del pubblico ministero deve contenere i criteri di selezione dei dati, delle informazioni e dei programmi di cui al periodo precedente ed è notificata, a cura della cancelleria del giudice per le indagini preliminari, alla persona sottoposta alle indagini, al suo difensore e alla persona offesa, con l'avviso che nei 5 cinque giorni successivi possono essere presentate deduzioni al giudice per le indagini preliminari. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2. Copia del decreto di sequestro è notificata alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa nonché all'avente diritto alla restituzione del dispositivo nonché dati, delle informazioni e dei programmi sequestrati."

1.100/35

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.100, capoverso «Art. 1, comma 1, capoverso « Art.254-ter», sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni, dei programmi dei dati inerenti a

comunicazioni, delle conversazioni o della corrispondenza informatica inviate e ricevute pertinenti al reato nel rispetto dei criteri di necessità e proporzionalità. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.»

Conseguentemente, sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, al capoverso «Art.2», al comma 1, sopprimere il terzo periodo della lettera e), la lettera n) e l'ultimo periodo della lettera o).

1.100/36

[Scarpinato](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 12 con il seguente: «12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede alla selezione dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute rilevanti per le indagini relativamente al reato per il quale si procede. Dispone, altresì, il sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi pertinenti al reato diversi da quelli indicati nel periodo precedente. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n.203, il pubblico ministero effettua la selezione in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.».

1.100/37

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, sostituire il comma 12 con il seguente: "12. Dopo l'esecuzione delle analisi i soli dati attinenti alle indagini vengono depositati nel fascicolo del pubblico ministero su un autonomo idoneo supporto informatico con procedure che assicurino la conformità della copia ai dati fonte e l'immodificabilità della stessa. La copia forense dei dati è depositata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Entro cinque giorni dal deposito è dato avviso ai difensori della facoltà di acquisizione di copie dei dati depositati nel fascicolo del pubblico ministero e di accesso e consultazione degli stessi contenuti nella copia forense e depositati nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari.".

1.100/38

[Zanettin](#)

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter" al comma 12, primo periodo, dopo le parole "del duplicato informatico," aggiungere le seguenti: "mediante l'utilizzo di parole chiave"

1.100/39

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 12, sopprimere la parola: "strettamente".

1.100/40

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 12, sostituire le parole: "strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta" con le seguenti: "pertinenti al reato".

1.100/41

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 12, sopprimere le parole: "in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta".

1.100/42

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, comma 12, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente sopprimere il comma 14

Conseguentemente al capoverso «Art.2, comma 1, sopprimere il terzo periodo della lettera e, la lettera n e l'ultimo periodo della lettera o.

1.100/43

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sostituire il comma 13 con il seguente: «Il materiale sequestrato ai sensi del comma precedente, è conservato nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1.»

Conseguentemente:

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «, memorie digitali».

1.100/44

Zanettin

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter" al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: "I supporti contenenti il duplicato informatico integrale dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici o delle memorie digitali oggetto di sequestro sono restituiti senza ritardo all'avente diritto."

1.100/45

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, sopprimere il comma 14.

1.100/46

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 254-ter», sopprimere il comma 14.

1.100/47

Zanettin

All'emendamento 1.100, all'articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 254-ter", sostituire il comma 14 con il seguente:

"Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271."

1.100/48

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.1, comma 1, capoverso « Art.254-ter, sostituire il comma 16 con il seguente: "16. Una volta eseguita la copia forense dei dati il dispositivo è restituito all'avente diritto, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 240 del codice penale. La copia forense è conservata nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiedere la distruzione a tutela della riservatezza al giudice che procede. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127."

1.100/49

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

All'emendamento 1.100, al comma 1, capoverso «Art. 254-ter», dopo il comma 16 aggiungere il

seguente: «16-bis. I dati acquisiti in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono essere utilizzati».

1.100/50

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera c).

1.100/51

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, alla lettera d), capoverso "250-bis", al comma 1, sopprimere le parole: «o della memoria digitale» e sopprimere l'ultimo periodo.

1.100/52

Zanettin

All'emendamento 1.100, all'articolo 2, comma 1, lettera e), capoverso "1-bis", primo periodo, dopo le parole "comma 12" aggiungere le seguenti:

"e comma 14."

1.100/53

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) all'articolo 254, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 1, fermo per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo.»».

1.100/54

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera i).

1.100/55

Zanettin

All'emendamento 1.100, all'articolo 2, comma 1, lettera l), capoverso "1-ter.", primo periodo, dopo le parole "comma 12" aggiungere le seguenti:

"e comma 14."

1.100/56

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.2, comma 1, sostituire la lettera m con la seguente: " m. all'articolo 354, comma 2, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La copia così realizzata è immediatamente trasmessa al pubblico ministero affinché provveda alla sua conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1."

1.100/57

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.2, comma 1, sopprimere la lettera n.

1.100/58

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera n).

1.100/59

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

All'emendamento 1.100, capoverso «Art.2, comma 1, lettera o, sopprimere le parole: "in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta".

1.100/60

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera p).

1.100/61

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera r).

1.100/62

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

All'emendamento 1.100, dopo l'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 4-bis

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Al fine di scongiurare l'incompatibilità in ragione agli atti compiuti nel procedimento a causa delle accresciute competenze del giudice delle indagini preliminari in materia di sequestri di dispositivi, dei sistemi informatici o telematici nonché della trasformazione del giudice della cautela in organo collegiale, a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.

2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.582.000 per l'anno 2024, euro 19.963.706 per l'anno 2025, euro 40.598.316 per l'anno 2026, euro 49.787.156 per l'anno 2027, euro 49.787.156 per l'anno 2028, euro 58.140.356 per l'anno 2029, euro 64.655.102 per l'anno 2030, euro 64.709.128 per l'anno 2031, euro 67.028.976 per l'anno 2032, euro 67.222.298 per l'anno 2033 e ad euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

b) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024, euro 11.963.706 per l'anno 2025, euro 32.598.316 per l'anno 2026, euro 41.787.156 per l'anno 2027, euro 41.787.156 per l'anno 2028, euro 50.140.356 per l'anno 2029, euro 56.655.103 per l'anno 2030, euro 56.709.128 per l'anno 2031, euro 59.028.976 per l'anno 2032, euro 59.222.298 per l'anno 2033 e euro 61.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Allegato 1
(articolo 67-bis, comma 1)
«Tabella B

(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	10.22
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numer... quelle... va... nell'or...)
TOTALE	11.35

1.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute) -

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di

- proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.
2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impedisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
 3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
 4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
 5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
 6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.
 7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.
 8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.
 9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
 10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, nonché quando

- sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.
13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.
14. In caso di sequestro di comunicazioni, di conversazioni o di corrispondenza informatica inviate e ricevute si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.
15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.
16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.
17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.
18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.
19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.»;

Art. 2

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-*bis*, dopo le parole «o 454» inserire le seguenti: «, nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-*ter*, diversi dai dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-*ter*»;

b) all'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: «1-*quater*. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-*bis*, e può formulare osservazioni e riserve.»;

c) all'articolo 247, comma 1-*bis*, dopo le parole «ritenere che» è inserita la seguente: «determinati» e le parole «ancorché protetto» sono sostituite dalle seguenti: «in un dispositivo o in una memoria digitale anchorché protetti»;

d) dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

«250-*bis*

Perquisizioni di sistemi informatici o telematici

1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.»;

e) all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione. 1-*ter*. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

f) all'articolo 254, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-*ter*.»

g) all'articolo 254-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12. 1-*ter*. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-*ter* in quanto compatibili.»;

h) all'articolo 259, comma 2, dopo le parole «custodia riguarda» sono inserite le seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero»; i.

i) all'articolo 293, comma 3, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Il difensore ha, altresì, diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sequestrati ai

sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter.»;

l) all'articolo 352, comma 1-bis, le parole «sistemi informatici o telematici» sono sostituite dalle seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, o memorie digitali», dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.» e, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione di cui al comma 1-bis sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13.»;

m) all'articolo 354, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In relazione ai dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-ter, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici.» e dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

n) all'articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-ter, e 354, comma 2-bis, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.»;

o) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, informazioni e programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, secondo e terzo periodo.»;

p) all'articolo 431, al comma 1, lettera h) dopo le parole «al reato» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13.» e dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-ter, comma 12, e 415-bis, comma 2-ter, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.»;

q) all'articolo 454, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.»;

r) all'articolo 461, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo

periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.».

Art. 3

(*Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*)

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 82-bis.

Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro

1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice di procedura penale sono racchiusi in apposite custodie numerate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.
3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.
4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti. Art. 82-ter.

Conservazione del duplicato informatico

1. Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, avvenga con le modalità previste dall'articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente.».

Art. 4

(*Disposizione transitoria*)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva alla sua entrata in vigore.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 932

Art. 1

1.1

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Sopprimere l'articolo.

1.2

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. All'articolo 103 del codice di procedura penale, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di controllo delle comunicazioni intercorrenti tra l'indagato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta."».

1.3

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.4

Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono vietati il sequestro e ogni forma di utilizzo delle comunicazioni comunque riconoscibili come intercorrenti tra l'indagato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di reato. La comunicazione si presume intercorrente tra indagato e difensore in tutti i casi in cui sia operata su utenze telefoniche a costoro riconducibili?»;

1.5

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera a), capoverso "6", apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta e non riguardi fatti conosciuti per ragione della professione esercitata»;

b) sopprimere il secondo periodo.

1.6

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera a), capoverso "6", apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta»;

b) sopprimere il secondo periodo.

1.7

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera a), capoverso "6", sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5 e 6 sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.».

1.8

Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.9

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.10

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 6-bis con il seguente: «6-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5 e 6 sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.».

1.11

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

1.12

Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Floridia

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Se l'intercettazione della comunicazione tra difensore e indagato non rispetta i requisiti di legge, è fatto divieto di qualunque utilizzazione o trascrizione. Ogni documento che ne faccia riferimento è immediatamente distrutto e nel relativo verbale delle operazioni sono indicati la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è

intervenuta, nonché la data, l'ora e le modalità di avvenuta distruzione. La violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti costituisce illecito disciplinare».

1.13

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

1.0.1

La Relatrice

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Albo delle utenze telefoniche dei difensori)

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito l'albo delle utenze telefoniche dei difensori di cui al comma 6 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, con rigorosi e sanzionati oneri dichiarativi di aggiornamento da parte degli stessi per garantirne la genuinità e sono definiti i criteri per la individuazione delle utenze di cui ai commi 6 e 6-bis dell'articolo 103 del medesimo codice

Art. 2

2.1

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Sopprimere l'articolo.

2.2

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Al comma 1, sostituire dalle parole: «Le proroghe successive alla prima» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente, le proroghe successive alla prima possono essere concesse anche nei casi in cui il giudice consideri plausibili le ragioni della richiesta del pubblico ministero.».

2.3

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ad eccezione dei casi in cui si procede per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni."

Art. 3

3.1

Scarpinato, Lopreiato, Bilotti

Sopprimere l'articolo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 466

Art. 1

1.1

Ronzulli, Zanettin

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.2

Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 1», comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) telegiornali e giornali radio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, salvo

quanto previsto dall'articolo 8, comma 10, della presente legge;».

1.3

Stefani

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art.1.», comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «32-quinquies» con la seguente: «35»;
- b) sostituire le parole: «31 luglio 2005, n.177» con le seguenti: «8 novembre 2021, n. 208».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8.», comma 10, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole: «32-quinquies» con la seguente: «35»;
- b) sostituire le parole: «31 luglio 2005, n.177» con le seguenti: «8 novembre 2021, n. 208».

1.12

Zanettin

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 1, sostituire le parole: «o, comunque, il responsabile» ovunque ricorrono, con le seguenti: «ovvero il soggetto da questi delegato».

1.4

Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 8», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo,»;
- b) al comma 8, sostituire le parole «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti «da 2.000 euro a 5.000 euro».
- c) al comma 9, sopprimere le parole: «In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del codice penale».

1.5

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lett. b), capoverso «Art. 8» apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo,»;
- b) al comma 8, sostituire le parole «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti «da 2.000 euro a 5.000 euro».
- c) al comma 9, sopprimere le parole: «In caso di inottemperanza il responsabile è punito ai sensi dell'articolo 388, secondo comma, del Codice penale».

1.6

Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 8», apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: "e senza commento, senza risposta e senza titolo,";
- b) al comma 8, sostituire le parole «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti «da 2.000 euro a 10.000 euro».

1.7

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lett. b), capoverso «Art. 8» apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, sopprimere le parole: «e senza commento, senza risposta e senza titolo,»;
- b) al comma 8, sostituire le parole «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti «da 2.000 euro a 10.000 euro».

1.8

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera b), capoverso:«Art.8» al comma 1, sostituire le parole: «da essi ritenuti lesivi

della loro dignità, del loro onore o della loro reputazione o contrari a verità» *con le seguenti*: «da essi ritenuti lesivi della loro reputazione».

1.9

Zanettin

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da essi ritenuti lesivi della loro dignità,» *con le seguenti*: «dagli stessi soggetti ritenuti lesivi della propria dignità».

1.10

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8» al comma 1, sopprimere la parola: «documentalmente».

1.11

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8» al comma 1, sostituire la parola: «documentalmente» con la seguente: «inequivocabilmente».

1.55

Zanettin

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 8", al comma 1, primo periodo, sostituire la parola "documentalmente" *con la seguente*: documentatamente".

1.13

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8» al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e ottenere».

1.14

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8» al comma 3, sostituire le parole: «due giorni» *con le seguenti*: «quattro giorni».

1.15

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole*: «entro due giorni» *con le seguenti*: «entro quattro giorni»;
- b) *sostituire le parole*: «di trenta» *con le seguenti*: «di sette».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 6, sostituire le parole: «entro due giorni» *con le seguenti*: «entro quattro giorni».

1.16

Zanettin

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 6, sostituire le parole: «l'editore o comunque il responsabile» *ovunque ricorrano, con le seguenti*: «l'editore ovvero il soggetto da questi delegato».

1.17

Stefani

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8.», comma 7, sopprimere le seguenti parole: «oppure qualora sia stato comunicato all'autore della richiesta che esse non saranno pubblicate,».

1.18

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera, b), capoverso «Art. 8», al comma 8, sopprimere le parole: «e condanna la parte inadempiente al pagamento di una sanzione da 5.165 a 51.646 euro, destinata alla cassa delle

ammende.».

Conseguentemente, al comma 1, lettera, b), al comma 9, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «In caso di inottemperanza il responsabile è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria da 5.165 euro a 51.646 euro, destinata alla cassa delle ammende. ».

1.19

Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 8», comma 8, sostituire le parole: «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 10.000 euro».

1.20

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8», al comma 8, sostituire le parole: «5.165 a 51.646» con le seguenti: «3.000 a 30.000».

1.21

Ronzulli, Zanettin

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», al comma 8, sostituire le parole: «da 5.165 euro a 51.646 euro» con le seguenti: «pecuniaria da 5.000,00 euro a 15.000,00».

1.22

Stefani

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art.8.», comma 8, sostituire le parole: «5.165 euro a 51.646» con le seguenti: «5.000 euro a 50.000».

1.23

Ronzulli, Zanettin

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8», sostituire il comma 10 con il seguente: «10. Per i telegiornali e i giornali radio si applicano le disposizioni previste dall'articolo 35 quinqueies del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, salvo che l'interessato abbia trasmesso la richiesta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.»

1.24

Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera b) capoverso «Art. 8», comma 10, sostituire le parole: «all'articolo 32-quinquies del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177» con le seguenti: «all'articolo 35 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208».

1.25

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. - (Risarcimento del danno)

1. Fatti salvi i casi in cui siano state pubblicate le rettifiche o le smentite secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi da 1 a 6, nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato e della gravità dell'offesa."».

1.26

Stefani

Al comma 1, lettera c), capoverso: «Art. 11-bis.», al comma 1, dopo le parole: «della gravità dell'offesa» inserire le seguenti : «della eventuale reiterata condotta diffamatoria».

1.27

Zanettin

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», al comma 1, dopo le parole: «della gravità della offesa» inserire le seguenti: «con specifico riferimento al ruolo rivestito dal diffamato,».

1.28

Verini, Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Sensi

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice tiene conto, altresì, della capacità reddituale del convenuto.»

1.29

Stefani

Al comma 1, lettera c), capoverso: «Art. 11-bis.», dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. In caso di accertata sistematica e reiterata campagna diffamatoria, il giudice può aumentare il risarcimento del danno fino al triplo.».

1.30

Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 1.000 euro a 4.000 euro»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «da 3.000 euro a 8.000 euro».

1.31

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lett. e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «da 5.000 euro a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «da 1.000 euro a 4.000 euro»; ;

b) al comma 2 le parole «da 10.000 euro a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «da 3.000 euro a 8.000 euro».

1.32

Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 2.000 euro a 5.000 euro»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «da 10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «da 7.000 euro a 15.000 euro».

1.33

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, lett. e), capoverso «Art. 13», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «da 5.000 euro a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «da 2.000 euro a 5.000 euro»; ;

b) al comma 2 le parole «da 10.000 euro a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti «da 7.000 euro a 15.000 euro».

1.34

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 1, sostituire le parole: «5.000 a 10.000» con le seguenti: «2.000 a 10.000».

1.35

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità»;

b) sostituire le parole: «10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro a 50.000».

1.36

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 2, sopprimere le parole: «falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità».

1.37

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 2, sostituire le parole: «10.000 euro a 50.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro a 50.000».

1.38

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», sostituire il comma 3 con il seguente: «Alla condanna nelle ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del codice penale comporta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.».

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il secondo capoverso.

1.39

Ronzulli, Zanettin

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 3 sopprimere le seguenti parole: «e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, secondo comma, numero 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.».

1.40

Zanettin

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 57-bis del codice penale» aggiungere le seguenti: «ovvero i soggetti dagli stessi delegati».

1.41

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 4, primo periodo sopprimere le parole: «idonee a riparare l'offesa».

1.42

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», sopprimere il comma 5.

1.43

Ronzulli, Zanettin

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13», al comma 5, sostituire le parole: «il giudice dispone» con le seguenti: «il giudice può disporre».

1.44

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art.13», al comma 6, sostituire le parole: «596 e 597» con le seguenti: «596, 596-bis e 597».

1.45

Nicita, Basso, Malpezzi, Verducci, Verini

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13, dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Le pene di cui al presente articolo si applicano anche nei casi di diffusione intenzionale di dichiarazioni false o diffamatorie mediante il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, aventi ad oggetto un gruppo di individui e fondate su etnia, provenienza geografica, religione, orientamento sessuale, genere, identità di genere o disabilità laddove le stesse possano ragionevolmente arrecare un pregiudizio ad un singolo individuo in ragione dell'appartenenza a taluno di tali gruppi."

1.46

[Verini, Sensi, D'Elia](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

"e-bis) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

«Art. 13-bis. - (Rimedi e sanzioni per iniziative giudiziarie infondate).

1. La querela per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, anche aggravato, è improcedibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti notori e di pubblico interesse.

2. La domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria è inammissibile se manifestamente infondata, per avere ad oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

3. Nel procedimento penale, l'improcedibilità della querela è pronunciata dal giudice delle indagini preliminari a richiesta del pubblico ministero o dell'indagato o dell'imputato. Non si applicano gli articoli da 408 a 413 del codice di procedura penale. Nel processo civile, l'inammissibilità della domanda è pronunciata all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.

4. Se non ritiene di accogliere la domanda d'improcedibilità, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento secondo le norme ordinarie.

5. L'improcedibilità è dichiarata anche nei procedimenti di riconoscimento di sentenze straniere emanate in esito a procedimenti che sarebbero stati dichiarati improcedibili in Italia, sulla base delle disposizioni del presente articolo.

6. Nei casi in cui il giudice dichiari l'improcedibilità della querela o l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, ai sensi dei commi 1, 2 e 5, può altresì condannare il querelante o l'attore a versare al querelato o al convenuto, a titolo di ristoro, una somma equitativamente determinata.».

1.47

[Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni](#)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) "Dopo l'articolo 13, è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis.

(Rimedi e sanzioni per iniziative giudiziarie infondate).

1. La querela per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale, pur se aggravato, è improcedibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

2. La domanda di risarcimento del danno per fatto illecito da condotta diffamatoria è inammissibile se manifestamente infondata, per avere a oggetto fatti veri e di pubblico interesse.

3. Nel procedimento penale, l'improcedibilità della querela è pronunciata dal giudice delle indagini preliminari a richiesta del pubblico ministero o dell'indagato o dell'imputato. Non si applicano gli articoli da 408 a 413 del codice di procedura penale. Nel processo civile, l'inammissibilità della domanda è pronunciata all'esito dell'udienza di cui all'articolo 183 del codice di procedura civile.

4. Se non ritiene di accogliere la domanda d'improcedibilità, il giudice dispone la prosecuzione del procedimento secondo le norme ordinarie. Egli può tuttavia imporre al querelante o all'attore il deposito di una cauzione d'importo non inferiore alla metà dell'importo richiesto a titolo risarcitorio e,

comunque, non inferiore a euro 20 mila.

5. L'improcedibilità è dichiarata anche nei procedimenti di riconoscimento di sentenze straniere emanate in esito a procedimenti che sarebbero stati dichiarati improcedibili in Italia, sulla base delle disposizioni del presente articolo.

6. Nei casi in cui il giudice dichiari l'improcedibilità della querela o l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno, ai sensi dei commi 1, 2 e 5, condanna il querelante o l'attore a versare al querelato o al convenuto, a titolo di ristoro del danno subito e di rimborso delle spese sostenute, una somma non inferiore a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000. Il querelante è altresì punito con l'ammenda di euro da 100 a 1.000 da versare alla cassa delle ammende».

1.48

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

1.49

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: « f) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21 - (Competenza) - 1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del Codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di registrazione della testata.».

1.50

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: « f) l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Art. 21 - (Competenza) - 1. Per i delitti di cui all'articolo 13 della presente legge e all'articolo 57 del Codice penale commessi con il mezzo della stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge è competente il giudice del luogo di residenza del soggetto imputato.».

1.51

Zanettin

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 21», al comma 1, sostituire le parole: «il giudice del luogo di residenza della persona offesa» *con le seguenti:* «il giudice del luogo in cui è accaduto il fatto oggetto di diffamazione. Ove l'offesa sia riferita esclusivamente alla persona, è competente il giudice del luogo in cui è residente la parte offesa al momento della diffamazione.»

1.52

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 21» sostituire le parole: «residenza della persona offesa» *con le seguenti:* «luogo di registrazione della testata o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2 dell'articolo 1.».

1.53

Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera f) capoverso «Art. 21», sostituire le parole: "di residenza della persona offesa" *con le seguenti:* "di registrazione della testata".

1.54

Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, lettera f) capoverso «Art. 21», sostituire le parole: «di residenza della persona offesa» *con le seguenti:* «residenza della persona sottoposta alle indagini».

1.0.1

Campione

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(*Modifica al codice di procedura civile*)

1. Al comma terzo dell'articolo 96 del codice di procedura civile approvato con Regio decreto 28 ottobre 1940, n.1443, dopo le parole: «di una somma equitativamente determinata» sono aggiunte le seguenti: «non inferiore al 10 per cento della somma oggetto della domanda risarcitoria.»».

1.0.2

Unterberger, Patton, Spagnoli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche all'articolo 96 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando l'atto di citazione in giudizio per danni a causa di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, è manifestamente infondato, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore alla metà di quella oggetto della domanda risarcitoria».

1.0.3

Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 96 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un terzo di quella oggetto della domanda risarcitoria."».

1.0.4

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1- bis

(Modifiche all'articolo 96 del Codice di procedura civile)

1. All'articolo 96 del Codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un terzo di quella oggetto della domanda risarcitoria».

1.0.5

Mirabelli, Martella, Bazoli, Rossomando, Verini

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 96 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche online o della radiotelevisione, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria.».

1.0.6

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(*Disposizioni in materia di lite temeraria*)

1. All'articolo 96 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o con gli altri prodotti editoriali registrati di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n.47, in cui risulta la mala fede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, anche d'ufficio, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria.».

Art. 2

2.1

Stefani

Al comma 1, capoverso «Art. 57.», al primo comma, dopo le parole: «dell'autore della pubblicazione» inserire le seguenti: «, e del titolo».

2.2

Zanettin

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, dopo le parole: «il direttore o il vicedirettore responsabile del quotidiano» inserire le seguenti: «ovvero i soggetti da questi efficacemente delegati».

2.3

Zanettin

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, sostituire le parole: «risponde a titolo di colpa se omette» con le seguenti: «rispondono a titolo di colpa esclusivamente ai sensi dell'art 2043 c.c., se omettono».

2.4

Zanettin

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: «da lui diretto».

2.5

Stefani

Al comma 1, capoverso «Art. 57.», al primo comma, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Parimenti risponde nel caso in cui non sia identificato l'autore della pubblicazione o del titolo e non vi sia delega di funzioni ai sensi del terzo comma».

2.6

Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso «Art. 57», terzo comma, sostituire le parole: «giornalisti professionisti» con le seguenti: «redattori dipendenti dalla stessa testata».

2.7

Zanettin

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La delega di funzioni può essere subdelegata per una sola volta».

2.8

Ronzulli, Zanettin

Al comma 1, capoverso «Art. 57», sopprimere il seguente comma: «La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al direttore o al vicedirettore responsabile di cui al primo comma in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite».

2.9

Zanettin

Al comma 1, capoverso «Art. 57», al quarto comma, premettere le seguenti parole: «In caso non siano implementati i modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231».

2.10

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Il comma 2 è sostituito dal seguente: «L'articolo 595 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato è punito con la multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata con mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, è punito con la multa non inferiore 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo, o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio la multa è aumentata da un terzo a due terzi».

2.11

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «Chiunque, comunicando» con le seguenti: «Chiunque, fuori dai casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, comunicando».

2.12

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo capoverso sostituire le parole: «3.000 a euro 10.000» con le seguenti: «1.000 a euro 5.000»;

b) al secondo capoverso sostituire le parole: «euro 15.000» con le seguenti: «euro 10.000».

2.13

Stefani

Al comma 2, secondo capoverso, dopo le parole: «la pena è della multa» inserire le seguenti: «da euro 5.000».

2.14

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 2, terzo capoverso, sopprimere le parole: «della metà».

2.0.1

Verini, Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Sensi

Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al codice civile)

1. All'articolo 2947 del codice civile secondo comma, dopo le parole: «di ogni specie» sono inserite le seguenti: «e nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui al comma 2, dell'articolo 1, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, il diritto si prescrive in due anni».

Art. 3

3.1

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, sostituire le parole: «Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica» con le seguenti: «Fermo restando il diritto di richiedere la rettifica».

3.2

Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove accertati con sentenza o altro provvedimento definitivo».

3.3

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ove accertati con sentenza o altro provvedimento definitivo».

3.4

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Allo stesso modo, l'autore nonché il direttore responsabile del quotidiano, del periodico, dell'agenzia di stampa o di altro prodotto editoriale registrato di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n.47 e i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, possono richiedere il ripristino dei contenuti eliminati dai siti *internet* e dai motori di ricerca».

Art. 4

4.1

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Sopprimere l'articolo.

4.2

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, capoverso «Art.17-bis» al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed» con le seguenti: «, nell'ambito delle proprie risorse interne e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

4.3

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, capoverso «Art.17-bis», al comma 6, dopo le parole: «a seguito della procedura di segnalazione» inserire le seguenti: «nonché l'utente che ha pubblicato i contenuti rimossi o disabilitati, ovvero il prestatore».

4.4

Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, sostituire le parole: «da 15.000 euro a 20.000 euro» con le seguenti: «da 5.000 euro a 10.000 euro»;

b) al comma 10, sostituire le parole: «da 20.000 euro a 40.000 euro» con le seguenti: «da 7.000 euro a 14.000 euro»;

4.5

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 9, sostituire le parole «da 15.000 euro a 20.000 mila euro», con le seguenti «da 10.000 mila euro a 12.500 euro.»;*

b) *Al comma 10 sostituire le parole «da 20.000 euro a 40.000 mila euro», con le seguenti «da 10.000 mila euro a 20.000 euro.»;*

4.6

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, capoverso «Art. 17-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 9 sostituire le parole: «15.000 euro a 20.000» con le seguenti: «10.000 euro a 15.000»;*

b) *al comma 10 sostituire le parole: «20.000 euro a 40.000» con le seguenti: «15.000 euro a 30.000».*

Art. 5

5.1

Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione».

5.2

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Modifica all'articolo 200 del codice di procedura penale)

1. Il comma 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione».

Art. 6

6.1

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1 premettere il seguente: «01 Al comma 1 dell'articolo 427 del codice di procedura penale dopo le parole: «l'imputato non lo ha commesso» sono inserite le seguenti: «o perché il fatto non costituisce reato».

6.2

Lopreiato, Patuanelli, Bilotti

Al comma 1, sostituire le parole: «da 2.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 4.000 a 15.000 euro».

Art. 7

7.1

[Lopreiato, Patuanelli, Bilotti](#)

Sopprimere l'articolo.

7.0.1

[Verini, Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Sensi](#)

Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 7-bis.

(Spese detraibili)

1. Nei casi in cui non sia riconosciuto il risarcimento del danno nei giudizi in materia di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, conclusi con sentenza passata in giudicato, il convenuto, qualora l'attore non sia condannato al pagamento delle spese legali, può detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di 30.000 euro.

2. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in cinque quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata pronunciata la sentenza definitiva.

3. Ai fini della detrazione di cui al comma 1, le spese legali devono essere certificate da fattura rilasciata dal difensore, con espressa indicazione della causale e dell'avvenuto pagamento, corredata del parere di congruità del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a euro 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7.0.2

[Verini, Martella, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Sensi](#)

Dopo l'articolo 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«Art. 7-bis.

(Fondo di garanzia per le spese legali nei casi di diffamazione)

1. Al fine garantire la libertà d'informazione è istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Fondo con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere le spese legali nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o degli altri prodotti editoriali registrati di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

2. L'accesso al Fondo è consentito ai giornalisti professionisti o pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, nei casi in cui non sia riconosciuto il risarcimento del danno nei giudizi conclusi con sentenza passata in giudicato, qualora l'attore non sia stato condannato al pagamento delle spese legali, il giornalista o il pubblicista sia privo di assistenza legale fornita dal datore di lavoro e il suo reddito annuo complessivo non sia superiore a 60.000 euro lordi.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di accesso al fondo

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307."

1.3.2.1.14. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 131 (ant.) del 05/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTELÌ 5 MARZO 2024
131^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Intervengono il vice ministro della giustizia Sisto e il sottosegretario di Stato Ostellari per lo stesso Dicastero.

La seduta inizia alle ore 11,05.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che alla scadenza del termine sono stati presentati 62 subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 806, assunto come testo-base. Ricorda quindi che gli emendamenti al testo del disegno di legge n.806 erano già stati illustrati nella seduta del 9 novembre 2023. Si procederà, pertanto, all'illustrazione dei soli subemendamenti.

Il senatore BAZOLI (PD-IDP) illustra i subemendamenti presentati dalla propria parte politica, precisando preliminarmente che il Gruppo del Partito democratico ha condiviso sin da subito la necessità di regolare il sequestro dei dispositivi elettronici con una disciplina *ad hoc*, recependo i rilievi formulati sul punto dal Procuratore nazionale antimafia nel corso della sua audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni svolta dalla Commissione.

Le perplessità non attengono quindi al merito, bensì al metodo con cui il Governo e le forze politiche di maggioranza si sono accostati alla complessa problematica in esame. Da un lato, infatti, essi hanno giustamente preso molto tempo per analizzare i profili della questione, dall'altro il frutto della predetta attività istruttoria si è concretizzato nella presentazione di un emendamento, sostitutivo dell'intero articolo del disegno di legge n.806, che rende inutilmente complessa la procedura di sequestro dei dispositivi elettronici. Ciò conferma, peraltro, la necessità di approfondire ulteriormente la tematica con un ciclo di audizioni mirato, necessità che era stata del pari evidenziata dal Gruppo del Partito democratico senza, tuttavia, trovare accoglimento.

Stante quanto precede, i subemendamenti presentati si propongono di superare le criticità contenute nell'emendamento 1.100, con particolare riguardo alla previsione di applicare la disciplina vigente per le intercettazioni (che si pone in palese contrasto con gli orientamenti consolidati della Corte costituzionale, che equiparano le *chat* e le *e-mail* alla normale corrispondenza), nonché all'eccessivo numero di deroghe relative al contraddittorio anticipato tra le parti (che finiscono per vanificare l'istituto).

Il senatore SCALFAROTTO (IV-C-RE) illustra l'unico subemendamento presentato dalla propria parte

politica. Nel dettaglio, la proposta prevede, in chiave garantistica, di assoggettare al contraddirittorio tra le parti l'individuazione della rilevanza dei dati da recuperare dal dispositivo elettronico sequestrato, limitando la discrezionalità del Pubblico ministero.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), domandando se sia possibile effettuare, anche in questa fase del procedimento, un breve ciclo di audizioni.

Replica il [PRESIDENTE](#), precisando che la Commissione ha già effettuato nelle opportune sedi tutti i necessari approfondimenti anche mediante alcune audizioni *ad hoc*.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) nell'accingersi ad illustrare i subemendamenti presentati dalla propria parte politica, dissente innanzitutto da quanto rappresentato dal senatore Bazoli in ordine all'applicazione della disciplina vigente per le intercettazioni. Sotto questo aspetto, infatti, l'emendamento 1.100 del relatore sembra porsi perfettamente in linea proprio con la giurisprudenza costituzionale, recependo altresì le indicazioni espresse dalla Corte di cassazione.

Pone quindi l'accento sul contenuto dei subemendamenti 1.100/24 (che prevede, con riferimento ai dati contenuti nel *cloud*, la previa autorizzazione del giudice), 1.100/30 (volto ad assicurare coerenza agli interventi effettuati dall'emendamento tramite la soppressione di un inciso dal tenore eccessivamente generico), 1.100/38 (che prevede l'utilizzo di apposite parole-chiave per la duplicazione dei dati rilevanti), e 1.100/47 (che vieta, opportunamente, l'acquisizione di dati relativi ai rapporti tra l'imputato ed il proprio avvocato difensore).

Il [PRESIDENTE](#) informa la Commissione che le votazioni sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 806 potranno aver luogo già a partire dalla giornata di domani, posteriormente all'illustrazione, da parte del senatore Scarpinato, dei propri subemendamenti e alla replica del relatore Rastrelli.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (n. 107)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che il termine per l'espressione del parere era scaduto lo scorso 19 gennaio. Tuttavia, il rappresentante del Governo aveva richiesto un ulteriore termine per l'approfondimento dei temi emersi in sede di dibattito parlamentare.

Domanda quindi al relatore Rastrelli e al rappresentante del Governo se sia stata predisposta una proposta di parere o se siano ancora in corso ulteriori interlocuzioni.

Il relatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con condizione (pubblicata in allegato).

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), nel preannunciare la presentazione di uno schema di parere alternativo della propria parte politica, osserva che dovrebbe essere concesso ai Gruppi un ragionevole lasso temporale per approfondire i contenuti della proposta di parere del relatore. Sarebbe pertanto opportuno procedere alla votazione non prima della giornata di domani.

Si associa il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*).

Sull'eventualità di non procedere al voto nella seduta odierna il relatore [RASTRELLI](#) (*FdI*) esprime avviso non ostativo.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), nel preannunciare il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere del relatore, osserva che il Governo sembra affrontare il tema dei magistrati fuori ruolo in maniera assai limitata ed insufficiente, tradendo i propri impegni programmatici.

Il testo del parere letto dal relatore, infatti, si limita semplicemente a rinviare ulteriormente la soluzione della questione senza entrare nel merito delle problematiche.

Infine, su proposta del [PRESIDENTE](#), la Commissione conviene di differire l'esame dell'atto del Governo in titolo alla seduta già convocata per domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(867) Deputato DONZELLI e altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto", approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva concluso l'esame in sede redigente del disegno di legge in titolo, conferendo alla relatrice il mandato a riferire favorevolmente in Aula sul testo approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 febbraio scorso. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, nella riunione del 21 febbraio, ha quindi deliberato la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Propone pertanto di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate, e di adottare per il prosieguo dell'esame il testo approvato in quella sede. La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE avverte pertanto che si procederà alla votazione degli articoli e alla votazione finale del disegno di legge.

Con distinte votazioni, previa verifica del numero legale, la Commissione approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 del disegno di legge in titolo.

Il PRESIDENTE domanda se vi siano dichiarazioni di voto finali sul disegno di legge nel suo complesso.

Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole a nome delle rispettive parti politiche, i senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), Ada LOPREIATO (*M5S*), BERRINO (*FdI*), Erika STEFANI (*LSP-PSd'Az*), Giovanna PETRENGA (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*), VERINI (*PD-IDP*) (auspicando, tuttavia, che l'istituzione della Commissione d'inchiesta non venga strumentalizzata a fini elettorali), SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) e CUCCHI (*Misto-AVS*).

Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, che viene approvato.

IN SEDE REFERENTE

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciocallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 dicembre 2023.

Il PRESIDENTE ricorda che aveva avuto inizio la discussione generale e che erano già intervenuti i senatori Rastrelli e Stefani. Domanda quindi se vi siano ulteriori interventi nella predetta fase procedurale.

I senatori ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) e Ada LOPREIATO (*M5S*) si iscrivono quindi a parlare, domandando tuttavia di svolgere i propri interventi in una prossima seduta al fine di effettuare ulteriori approfondimenti.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE REDIGENTE

(901) Erika STEFANI. - Norme in tema di conferimento di efficacia di titolo esecutivo ai pareri di congruità emessi da ordini e collegi professionali

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 27 febbraio il relatore Rastrelli aveva illustrato il provvedimento.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice LOPREIATO (*M5S*), preannunciando la richiesta di trasferimento alla sede referente ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del disegno di legge.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(954) *SALLEMI e altri. - Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato*

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 14 febbraio la relatrice Stefani aveva illustrato i contenuti del provvedimento.

Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice LOPREIATO (*M5S*), preannunciando la richiesta di trasferimento alla sede referente ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del disegno di legge.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(932) *ZANETTIN. - Modifiche alla disciplina delle intercettazioni tra l'indagato e il proprio difensore, nonché in materia di proroga delle operazioni*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 febbraio.

Il PRESIDENTE riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento, ricordando che nella seduta del 27 febbraio aveva avuto inizio l'illustrazione degli emendamenti.

Interviene sull'ordine dei lavori la relatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*), osservando che sono ancora in corso delle interlocuzioni con il Governo sull'articolo 2. Stante quanto precede, sarebbe pertanto opportuno rinviare il voto.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) illustra quindi gli emendamenti presentati dalla propria parte politica, ponendosi criticamente sul metodo di lavoro adottato dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza. La disciplina recata dall'articolo 1 del disegno di legge è stata infatti trasposta, per il tramite di un emendamento, nel disegno di legge n.808 già approvato dal Senato, rendendo l'attuale provvedimento di natura assolutamente marginale e compromettendo la possibilità di effettuare un dibattito organico sulla tematica.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) dissente dalle osservazioni rese dal senatore Bazoli, osservando che la materia tratta dall'articolo 2 non appare assolutamente di marginale ed attiene, al contrario, ad una tematica condivisa da tutte le forze politiche.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito della discussione del disegno di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) esprime, a nome della propria parte politica, piena solidarietà alla senatrice Stefani che, secondo le ultime notizie di stampa, risulta tra le vittime, al pari di numerose personalità della politica, dello sport e dello spettacolo, di un'attività di intrusione illecita sui suoi dati personali, oggetto di indagine da parte delle autorità giudiziarie competenti.

Al senatore Zanettin si associano il PRESIDENTE, a nome di tutta la Commissione, ed il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), che ribadisce la necessità di tutelare efficacemente il diritto alla riservatezza dei dati personali e dell'immagine.

La senatrice STEFANI (*LSP-PSd'Az*) ringrazia gli intervenuti per i sentimenti di solidarietà espressa.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI E POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata per domani mercoledì 6 marzo alle ore 9,45, è anticipata alle 9,15. L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per le 9,15, è invece posticipato alle ore 9,45 o al termine della seduta plenaria.

La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 11,55.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107

La Commissione,
esaminato il provvedimento in titolo;
premesso che:

- il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 71 del 2022, che conferisce al Governo la delega in materia, i cui criteri e principi direttivi sono puntualmente indicati nell'articolo 5 della medesima legge;
- in ragione del meccanismo di «scorrimento del termine» - che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega - il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, viene ad essere prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024;
- l'articolo 1 ne definisce l'ambito soggettivo di applicazione;
- l'articolo 2 disciplina gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e le relative deroghe;
- l'articolo 3 disciplina la possibilità che il magistrato possa essere collocato in aspettativa;
- l'articolo 4 disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo, anche con riguardo al tempo minimo di effettivo esercizio delle funzioni e dal rientro in ruolo;
- l'articolo 5 consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza;
- l'articolo 6 prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato, salvo diversa determinazione dell'organo di autogoverno;
- l'articolo 7 individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo, che l'organo di autogoverno deve adottare quando il numero di richieste ecceda quello dei posti disponibili;
- l'articolo 8 disciplina la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo;
- l'articolo 9 precisa che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, revocabile, e del deposito di idonea documentazione;
- l'articolo 10 prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione;
- l'articolo 11 disciplina i limiti di permanenza fuori ruolo per i magistrati e le relative deroghe;
- l'articolo 12 prevede i casi in cui l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una relazione illustrativa dell'attività svolta;
- l'articolo 13 fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo, nel numero di 180 unità, fissando per i magistrati amministrativi e contabili, per ciascuna categoria, il limite massimo di 25 unità; inoltre prevede che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal CSM e dagli organi costituzionali non più di 40 magistrati ordinari; infine, il comma 3 prevede una deroga ai limiti massimi previsti dai comm1 1 e 2, per coloro che sono chiamati a coprire incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, nonché per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati;
- l'articolo 14 specifica che le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano per gli incarichi elettori, anche presso gli organi di governo autonomo e di Governo, né per i casi di collocamento fuori ruolo ai sensi degli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettori) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettori) della legge 17 giugno 2022, n. 7;
- l'articolo 15 detta la disciplina transitoria con riguardo agli incarichi precedenti all'entrata in vigore del decreto;
- gli articoli 16 e 17 recano disposizioni di mero coordinamento normativo, procedendo a sostituire la

Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria, al fine di fissare, alla lettera M, il numero di 180 magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, in luogo dell'attuale limite di 194;

- preso atto delle osservazioni espresse dalla 1a Commissione in data 10 gennaio 2024,
- rilevata l'esigenza di evitare che, per effetto della riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano subire contrazioni nella disponibilità di personale proveniente dai ruoli delle magistrature e che, in generale, quella riduzione possa comportare effetti negativi per tutte le amministrazioni e gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, che si avvalgono di personale proveniente dai ruoli delle magistrature, prima che sia stato possibile adeguare l'organizzazione interna di quelle amministrazioni e di quegli organi alla riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo,
esprime parere favorevole con la seguente condizione:
- all'articolo 15, concernente la disciplina transitoria, sia stabilito che l'entrata in vigore dell'articolo 13, che introduce innovazioni in materia di numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo, sia differita al 31 dicembre 2025.

1.3.2.1.15. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 132 (ant.) del 06/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**
MERCOLEDÌ 6 MARZO 2024
132^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili ([n. 107](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, 5 e 6 della legge 17 giugno 2022, n. 71. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore, senatore Rastrelli, ha illustrato una proposta di parere favorevole con una condizione, pubblicata nel resoconto della seduta di ieri.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) nell'illustrare un parere contrario di carattere alternativo (pubblicato in allegato al resoconto) annuncia altresì a nome del suo Gruppo il voto contrario sul testo proposto dal relatore. I tempi, costellati di continui rinvii, d'esame del provvedimento rappresentano lo stato confusionale in cui versa la maggioranza - allargata a Italia Viva - per quanto attiene alle tematiche della giustizia. Il provvedimento, infatti, è stato assegnato alla Commissione il 20 dicembre 2023 ed il termine per l'espressione del parere scadeva il 19 gennaio 2024. Solo oggi, finalmente, si conclude la procedura con una condizione al Governo che incide sulla norma transitoria, disponendo il differimento dell'entrata in vigore del criterio di delega che fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo, al 31 dicembre 2025. Sostanzialmente, il punto più rilevante del decreto viene posticipato di 2 anni. Ciò denota una schizofrenia legislativa: da un lato, per quanto concerne l'atto del Governo n. 110, è stato approvato un parere che, se attuato, potrà essere suscettibile di uno scrutinio di costituzionalità in quanto in palese eccesso di delega con riferimento alla previsione dei *test* psicoattitudinali, dall'altro, con il parere proposto dal relatore sul provvedimento in esame si vogliono congelare gli effetti della parte di testo più importante. Per queste ragioni ribadisce il voto contrario al parere di maggioranza.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra a sua volta il parere alternativo presentato dal suo Gruppo, pubblicato in allegato al resoconto, manifestando una forte delusione per lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo che, di fatto, non affronta la questione, pur cruciale, dei magistrati fuori ruolo. Esprime pertanto il voto convintamente contrario del PD sulla proposta di parere presentata dal relatore che addirittura rinvia alla fine della legislatura l'entrata in vigore del pur limitato tetto al fuori ruolo dei magistrati.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) annuncia invece il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia che, pur essendo stata in prima linea per limitare il fuori ruolo dei magistrati riconosce tuttavia l'esigenza eccezionale che impone il mantenimento dei magistrati, fuori ruolo per l'attuazione di tutti

gli obiettivi del PNRR che ha tempi fortemente contingentati e ristretti.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), esprimendo il voto convintamente contrario del suo Gruppo, sottolinea con rammarico la grande difficoltà del Paese a risolvere il problema della separazione dei poteri che passa anche attraverso la limitazione del fuori ruolo dei magistrati, i quali spesso finiscono per svolgere funzioni diverse da quella giurisdizionale loro assegnata dalla Costituzione. Essendo il tema del fuori ruolo uno dei punti qualificanti della legge Cartabia non può non sottolineare come il rinvio di due anni dell'entrata in vigore del tetto del numero dei magistrati rappresenti una netta smentita di molte delle affermazioni della maggioranza che, per altri versi, si fa portavoce della necessità della separazione delle carriere e della differenziazione dei ruoli.

Il relatore RASTRELLI (*FdI*) ribadisce ancora una volta che la ragione della condizione contenuta nel parere ha un carattere eminentemente tecnico proprio in considerazione dell'attuazione del PNRR che necessita di uno sforzo congiunto in cui l'apporto dei magistrati fuori ruolo appare essenziale.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai voti la proposta di parere favorevole con condizione avanzata dal relatore (pubblicata in allegato al resoconto) che la Commissione approva, risultando pertanto precluse le votazioni sui pareri alternativi proposti.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è iniziata l'illustrazione dei i subemendamenti presentati all'emendamento del relatore 1.100.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) dopo aver brevemente ricordato l'*iter* che ha portato alla presentazione dell'emendamento 1.100 da parte del relatore, volto a interamente sostituire il disegno di legge n. 806, illustra brevemente le ragioni alla base delle proposte di modifica presente dal suo Gruppo volte a tenere conto del disegno di legge del senatore Scarpinato sul tema che è stato presentato per primo in Commissione.

Il senatore SCARPINATO (*M5S*), intervenendo a sua volta per illustrare i subemendamenti a sua firma, sottolinea come vi fosse un accordo unanime, al termine dell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni svolta dalla Commissione, circa la necessità di disciplinare la materia del sequestro dei dispositivi elettronici. Una indicazione in questo senso, infatti, era stata rappresentata in molte delle audizioni effettuate. Tuttavia, l'emendamento presentato dal relatore, nell'intento di rispondere a un'esigenza di tutela dei contenuti dei dispositivi mobili sequestrati, finisce per essere distonico rispetto all'esigenza segnalata anche dalla Corte costituzionale nella cosiddetta sentenza "Open", la n. 170 del 27 luglio 2023, ma anche rispetto alla sistematica del codice di procedura penale che si vuole modificare. Nella proposta del relatore, infatti, l'oggetto della tutela è rappresentato dai contenuti del *device* a prescindere dalla loro natura in corrispondenza o meno. Ciò crea una schizofrenia tra le procedure relative al sequestro di documenti a seconda che esso avvenga su elementi cartacei o su elementi elettronici: nel caso di quelli elettronici la norma proposta dal relatore ritiene infatti indispensabile l'autorizzazione del GIP che invece non è necessaria qualora gli stessi documenti vengano sequestrati in cartaceo. Su questo punto appare indispensabile fare chiarezza perché proposta del relatore appare più una scelta di politica legislativa diretta a limitare i poteri del pubblico ministero che non una disciplina di carattere tecnico quale dovrebbe essere. La norma proposta, peraltro, è complicata ed incongrua anche rispetto alla disciplina delle intercettazioni: al riguardo ricorda che dalle audizioni svolte nell'indagine conoscitiva l'indicazione venuta dagli audit era quella di riservare al sequestro dei dispositivi mobili le stesse garanzie delle intercettazioni. Il testo proposto dal relatore ha inoltre l'effetto di incidere negativamente sul contrasto ai reati dei colletti bianchi in quanto limita il potere dei pubblici ministeri e le indagini. L'emendamento 1.100, sotto il piano tecnico-giuridico, darà luogo in aggiunta a una serie di problemi organizzativi e procedurali in senso stretto: infatti, da un lato

aumenta il rischio di incompatibilità in quanto è richiesta per ogni singolo atto l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, non solo per la corrispondenza in senso stretto ma per qualsiasi documento contenuto su un supporto informatico; dall'altro il termine di quindici giorni previsto per procedere alla duplicazione dello strumento elettronico, oltre ad essere eccessivamente ampio, rischia di compromettere la possibilità, per il pubblico ministero, di svolgere le proprie indagini in questo lasso di tempo. Ritiene pertanto indispensabile correggere il testo del relatore.

Il PRESIDENTE chiede al relatore, senatore Rastrelli, ed al rappresentante del Governo di esprimere il parere sugli emendamenti e sui subemendamenti presentati.

Il relatore RASTRELLI (FdI) ringrazia anzitutto tutti i componenti della Commissione per aver presentato proposte di modifica che intervengono nel merito della questione e non per ragioni ostruzionistiche. La riscrittura del disegno di legge n. 806 proposta nel suo emendamento 1.100 ha tenuto conto della necessità di inserire criteri di proporzionalità, adeguatezza e pertinenza per limitare l'invasività dei sequestri dei dispositivi elettronici. Esprime quindi parere contrario su tutte le proposte di modifica presentate sia dai Gruppi di maggioranza che dai Gruppi di opposizione, ad eccezione del subemendamento 1.100/47 in quanto ha natura integrativa dell'emendamento 1.100. La contrarietà su tutte le altre proposte è legata fondamentalmente ad una visione differente rispetto alla centralità della figura del giudice in tutte le fasi del sequestro che il suo emendamento propone. In particolare, in relazione ai subemendamenti presentati dalla senatrice Cucchi il parere è contrario in quanto introdurebbero elementi disarmonici rispetto alla sua proposta. Dichiara invece di aver apprezzato i subemendamenti presentati dal senatore Bazoli che hanno costituito per lui oggetto di riflessione sotto il profilo tecnico pur confermando la bontà della scelta operata con il suo emendamento. Anche per i restanti subemendamenti presentati dalla senatrice Stefani e dal senatore Zanettin (questi ultimi in particolare con una visione ipergarantista rispetto ai temi della *privacy*) il parere è contrario, con un invito al ritiro, in quanto in qualità di relatore ritiene necessario preservare il punto di equilibrio individuato nella proposta 1.100. Infine, in relazione alla proposta emendativa presentata dal senatore Scalfarotto, pur condividendo l'esigenza di garantire il principio di riservatezza e tutela degli atti non connessi alle indagini, ribadisce tuttavia la necessità di assicurare che una *discovery* troppo anticipata non arrivi alla compromissione delle indagini. Ringrazia infine il Gruppo di Fratelli d'Italia che, non presentando emendamenti, ha ritenuto di aderire pienamente alla sua proposta.

Il vice ministro SISTO si conforma ai pareri espressi dal relatore confermando il parere favorevole sull'emendamento 1.100 nonché sul subemendamento 1.100/47.

Si passa alle votazioni.

Verificata la presenza del numero legale, con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 1.100/1, 1.100/2, 1.100/3, 1.100/4, 1.100/5, 1.100/6, 1.100/7, 1.100/8 e 1.100/9.

Sull'emendamento 1.100/10 interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore SCARPINATO (M5S) che sottolinea come la proposta di modifica sia diretta a risolvere l'evidente distonia che l'approvazione dell'emendamento 1.100 comporterebbe nella sistematica del codice di procedura penale. La scelta di richiedere l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari anche quando la memoria informatica non contenga corrispondenza ma ad esempio documenti informatici riguardanti la contabilità aziendale o estratti conto esteri, si pone in netto contrasto con le previsioni del codice di procedura penale che prevedono che il pubblico ministero possa procedere al sequestro di documenti cartacei senza richiedere una previa autorizzazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti 1.100/10 e 1.100/11.

La senatrice ROSSOMANDO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta 1.100/12, che in parte corregge alcuni aspetti critici contenuti nell'emendamento del relatore. La proposta 1.100 dimostra con chiarezza che la Commissione avrebbe avuto bisogno di audizioni mirate e di un'istruttoria più approfondita sul sequestro di strumenti elettronici, in quanto tutti i Gruppi sono concordi nel ritenere che il tema vada affrontato sul piano legislativo, ma attraverso procedimenti che da un lato non compromettano le indagini e dall'altro non si pongano in contraddizione con la sistematica del codice di rito. A suo parere, procedere in assenza di un accordo con tutti i Gruppi rappresenta un'occasione persa per un buon lavoro e pertanto ritiene questa scelta totalmente

incomprensibile.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) interviene per esprimere il suo voto contrario sulla proposta 1.100/12 sottolineando come le critiche avanzate con riferimento al procedimento di autorizzazione siano del tutto strumentali: è intuitivo, infatti, che un documento cartaceo sia un elemento ben definito, mentre il contenuto di un dispositivo elettronico è tendenzialmente indeterminato in quanto si compone di una pluralità di elementi (fotografie, dati sanitari, conti correnti). Pertanto, è del tutto logico che il pubblico ministero possa procedere al sequestro del documento cartaceo che ha una determinatezza delle informazioni in esso contenute, mentre deve essere assicurato un livello di garanzia superiore per il sequestro di un dispositivo informatico.

Il senatore SCARPINATO (*M5S*) invita i componenti della Commissione a votare favorevolmente sulla proposta in questione in quanto risolve le molteplici criticità già emerse in sede di illustrazione, che rischiano di mettere in pericolo le indagini e il contrasto alla criminalità.

Il senatore BERRINO (*FdI*), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo sul subemendamento sottolinea come il grande approfondimento operato in questi mesi dalla Commissione e dal relatore abbia portato alla presentazione di un testo ampiamente condivisibile. Peraltro, le critiche mosse dall'opposizione a questo testo sono del tutto strumentali posto che i documenti eventualmente contenuti in un *device* elettronico dovranno poi essere riscontrati in un originale cartaceo (si pensi ad esempio alla foto della matrice di un assegno). Le garanzie previste dal testo del relatore appaiono pertanto indispensabili ad assicurare un corretto bilanciamento circa la correttezza dell'indagine. Posto ai voti l'emendamento 1.100/12 è respinto.

Con separate votazioni la Commissione respinge altresì i subemendamenti 1.100/13, 1.100/14, 1.100/15, 1.100/16, 1.100/17 e 1.100/18.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.100/19 che si propone di rendere più chiara ed aderente alla procedura prevista dal codice di rito la norma scritta dal relatore. Infatti, si propone di espungere dalla proposta del relatore il requisito ulteriore previsto per l'autorizzazione del sequestro di dispositivi elettronici: il codice richiede attualmente soltanto la sussistenza dei requisiti di proporzione e necessità mentre l'emendamento 1.100 ne aggiunge di ulteriori, del tutto incongrui.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/19 è respinto.

La Commissione respinge altresì il subemendamento 1.100/20.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene per invitare la Commissione a votare favorevolmente sull'emendamento 1.100/21 diretto a tutelare l'integrità delle indagini.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/21 è respinto.

Il vice ministro SISTO interviene incidentalmente per sottolineare, in relazione a molte delle dichiarazioni di voto effettuate, che l'emendamento elaborato dal relatore ha il precipuo scopo di mettere al centro dell'attività di indagine il giudice per le indagini preliminari e recepisce non soltanto le indicazioni della ricordata sentenza della Corte costituzionale cosiddetta "Open" ma anche molta della giurisprudenza elaborata dalla Corte di Cassazione, di cui invita tutti i senatori a tenere conto. Precisa pertanto che quella operata dal relatore, concordemente con il Governo, è una scelta di carattere squisitamente giurisprudenziale e non anche politica in quanto recepisce il diritto vivente. A quest'ultimo riguardo il relatore RASTRELLI (*FdI*) precisa che su questo punto vi sono state audizioni di altissimo profilo che dovrebbero rappresentare un patrimonio comune di tutta la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 107

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

premesso che:

- il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 71 del

2022, che conferisce al Governo la delega in materia, i cui criteri e principi direttivi sono puntualemente indicati nell'articolo 5 della medesima legge;

- in ragione del meccanismo di «scorrimento del termine» - che opera qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare venga a scadere in prossimità o successivamente a quello della delega - il termine di esercizio della delega, fissato al 31 dicembre 2023, viene ad essere prorogato di 90 giorni e dunque fino al 30 marzo 2024;
- l'articolo 1 ne definisce l'ambito soggettivo di applicazione;
- l'articolo 2 disciplina gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e le relative deroghe;
- l'articolo 3 disciplina la possibilità che il magistrato possa essere collocato in aspettativa;
- l'articolo 4 disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo, anche con riguardo al tempo minimo di effettivo esercizio delle funzioni e dal rientro in ruolo;
- l'articolo 5 consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza;
- l'articolo 6 prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato, salva diversa determinazione dell'organo di autogoverno;
- l'articolo 7 individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo, che l'organo di autogoverno deve adottare quando il numero di richieste ecceda quello dei posti disponibili;
- l'articolo 8 disciplina la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo;
- l'articolo 9 precisa che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, revocabile, e del deposito di idonea documentazione;
- l'articolo 10 prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione;
- l'articolo 11 disciplina i limiti di permanenza fuori ruolo per i magistrati e le relative deroghe;
- l'articolo 12 prevede i casi in cui l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una relazione illustrativa dell'attività svolta;
- l'articolo 13 fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo, nel numero di 180 unità, fissando per i magistrati amministrativi e contabili, per ciascuna categoria, il limite massimo di 25 unità; inoltre prevede che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal CSM e dagli organi costituzionali non più di 40 magistrati ordinari; infine, il comma 3 prevede una deroga ai limiti massimi previsti dai comm1 1 e 2, per coloro che sono chiamati a coprire incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, nonché per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati;
- l'articolo 14 specifica che le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano per gli incarichi elettorali, anche presso gli organi di governo autonomo e di Governo, né per i casi di collocamento fuori ruolo ai sensi degli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettorali) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettorali) della legge 17 giugno 2022, n. 7;
- l'articolo 15 detta la disciplina transitoria con riguardo agli incarichi precedenti all'entrata in vigore del decreto;
- gli articoli 16 e 17 recano disposizioni di mero coordinamento normativo, procedendo a sostituire la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura ordinaria, al fine di fissare, alla lettera M, il numero di 180 magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, in luogo dell'attuale limite di 194;
- preso atto delle osservazioni espresse dalla 1a Commissione in data 10 gennaio 2024,
- rilevata l'esigenza di evitare che, per effetto della riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possano subire contrazioni nella disponibilità di personale proveniente dai ruoli delle magistrature e che, in generale, quella riduzione possa comportare effetti negativi per tutte le amministrazioni e gli organi costituzionali e di rilevanza

costituzionale, che si avvalgono di personale proveniente dai ruoli delle magistrature, prima che sia stato possibile adeguare l'organizzazione interna di quelle amministrazioni e di quegli organi alla riduzione del numero di magistrati collocabili fuori ruolo,
esprime parere favorevole con la seguente condizione:

- all'articolo 15, concernente la disciplina transitoria, sia stabilito che l'entrata in vigore dell'articolo 13, che introduce innovazioni in materia di numero massimo di magistrati collocabili fuori ruolo, sia differita al 31 dicembre 2025.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI LOPREIATO, SCARPINATO E BILOTTI

La Commissione 2^a, esaminato il provvedimento in titolo; premesso che:

il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera d) della legge n. 71 del 2022, che conferisce al Governo la delega in materia, i cui criteri e principi direttivi sono puntualmente indicati nell'articolo 5 della medesima legge;

l'articolo 1 ne definisce l'ambito soggettivo di applicazione;

l'articolo 2 disciplina gli incarichi che determinano obbligatoriamente il collocamento fuori ruolo e le relative deroghe;

l'articolo 3 disciplina la possibilità che il magistrato possa essere collocato in aspettativa;

l'articolo 4 disciplina i requisiti per il collocamento fuori ruolo, anche con riguardo al tempo minimo di effettivo esercizio delle funzioni e dal rientro in ruolo;

l'articolo 5 consente il collocamento fuori ruolo quando l'incarico da conferire corrisponde a un interesse dell'amministrazione di appartenenza;

l'articolo 6 prevede alcuni casi nei quali il collocamento fuori ruolo non può essere autorizzato, salvo diversa determinazione dell'organo di autogoverno;

l'articolo 7 individua alcuni criteri di priorità per il collocamento fuori ruolo, che l'organo di autogoverno deve adottare quando il numero di richieste ecceda quello dei posti disponibili;

l'articolo 8 disciplina la procedura di autorizzazione al collocamento fuori ruolo;

l'articolo 9 precisa che il collocamento fuori ruolo possa essere disposto solo previa acquisizione dell'assenso scritto del magistrato, revocabile e deposito di idonea documentazione;

l'articolo 10 prevede infatti che l'organo di governo autonomo accerti la sussistenza dei presupposti dettati dagli articoli 2, 4, 5, 6 e 7, dandone conto in apposita motivazione;

l'articolo 11 disciplina i limiti di permanenza fuori ruolo per i magistrati e le relative deroghe;

l'articolo 12 prevede i casi in cui l'istituzione conferente l'incarico debba redigere una relazione illustrativa dell'attività svolta;

l'articolo 13 fissa il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo, nel numero di 180 unità, fissando per i magistrati amministrativi e contabili, per ciascuna categoria, il limite massimo di 25 unità; inoltre prevede che possono essere collocati fuori ruolo presso organi o enti diversi dal Ministero della giustizia, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal CSM e dagli organi costituzionali non più di 40 magistrati ordinari; infine, il comma 3 prevede una deroga ai limiti massimi previsti dal comma 1 e 2, per coloro che sono chiamati a coprire incarichi destinati per legge esclusivamente a magistrati, nonché per i magistrati destinati ad incarichi di funzioni giudiziarie e giurisdizionali all'estero o svolti presso organismi internazionali, con necessario riassorbimento nel medesimo numero massimo in occasione del successivo rientro in ruolo di altri magistrati;

l'articolo 14 specifica che le disposizioni dettate dal testo in esame non si applicano per gli incarichi elettori, anche presso gli organi di governo autonomo e di Governo, né per i casi di collocamento fuori ruolo ai sensi degli articoli 19 (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettori) e 20 (Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettori) della legge 17 giugno 2022, n. 7;

l'articolo 15 detta la disciplina transitoria con riguardo agli incarichi precedenti all'entrata in vigore del decreto;

gli articoli 16 e 17 recano disposizioni di mero coordinamento normativo, procedendo a sostituire la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, relativa al ruolo organico della magistratura

ordinaria, al fine di fissare, alla lettera M, il numero di 180 magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, in luogo dell'attuale limite di 194; considerato che:

il provvedimento è stato assegnato alla Commissione giustizia il 20 dicembre 2023 ed il termine per l'espressione del parere scadeva il 19 gennaio; esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO E VERINI

La 2a Commissione, esaminato lo schema decreto legislativo recante disposizioni sul riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili (A.G. 107) premesso che, da una lettura del testo emergono diverse criticità dovute all'attuazione talvolta solo parziale della delega e in alcuni casi incoerenti rispetto alla stessa:

in particolare si evidenzia come all'articolo 2, il comma 3, norma residuale sul tema, risulta generica. Appare, infatti, che questa norma faccia salva la possibilità di autorizzare lo svolgimento di incarichi senza collocamento fuori ruolo ma potrebbe non riuscire a offrire una nozione sufficientemente precisa di mansione autorizzabile in queste forme, pare necessaria dunque l'adozione di una formula più chiara;

l'obiettivo della riduzione del numero massimo dei magistrati collocabili contemporaneamente fuori ruolo posto dalla legge delega si è tradotto nello schema di decreto legislativo in una riduzione inferiore a quella consentita dalla delega per i magistrati ordinari nonché nell'indicazione di un limite di 25 unità avuto riguardo al numero massimo dei fuori ruolo nella magistratura amministrativa e in quella contabile che però ovviamente hanno organici di gran lunga inferiori rispetto alla magistratura ordinaria;

la riforma si tradurrebbe, dunque, una volta a regime in concreto in una riduzione di un numero modesto magistrati rispetto allo stato attuale;

i criteri di priorità previsti dall'articolo 7 per il caso in cui il numero delle richieste ecceda quello dei posti disponibili, riferito al già menzionato numero massimo dei fuori ruolo contemporaneamente autorizzabili, sono frutto di una elencazione che potrebbe comportare alcune criticità. La norma sembra, anzitutto, destinata a regolamentare una fattispecie di difficile verificazione, e cioè il caso di una disponibilità inferiore di posti rispetto al limite massimo consentito e rispetto a quelli contemporaneamente richiesti da diverse e concorrenti autorità. In ogni caso, l'elencazione potrebbe risultare problematica con riferimento alla gerarchia imposta dalle lettere c), d) ed e) dell'elenco; per quanto riguarda gli incarichi internazionali l'attuazione della delega imporrebbe una particolare completezza ed una migliore precisione nell'individuare un complesso di regole specifiche nonché nell'indicare con maggiore livello di dettaglio la tipologia di incarichi autorizzabili, ciascuno con proprie prerogative e con regole conseguenti quanto a durata, competenze linguistiche richieste, esperienze professionali specifiche, condizioni per concedere l'autorizzazione, tenendo conto, secondo le precise indicazioni della legge delega, di volta in volta delle "specificità dell'attività svolta";

in merito all'articolo 5 recante la normativa transitoria per gli incarichi al CSM, Corte Costituzionale o Presidenza della Repubblica, già in corso, la durata di un precedente incarico extragiudiziario non è computata nel termine massimo complessivo di 10 anni. Per fare un esempio pratico, sembrerebbe che, avendo già fatto 9 anni presso uno dei tre organi predetti, si possa autorizzare un prolungamento per altri 10 anni;

alla luce di quanto espresso in premessa, esprime parere contrario.

1.3.2.1.16. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**
MARTEDÌ 12 MARZO 2024
133^a Seduta
Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Balsamo, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento per le procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di un sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 febbraio.

Il PRESIDENTE nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del dottor Antonio Balsamo.

Interviene il dottor Antonio BALSAMO, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori BERRINO (FdI), Anna ROSSOMANDO (PD-IDP), BAZOLI (PD-IDP), RASTRELLI (FdI) e il PRESIDENTE.

Risponde ai quesiti il dottor BALSAMO.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Balsamo e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta sono iniziate le votazioni dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 del relatore, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 806 e che il relatore e il rappresentante del governo hanno già espresso il parere su tutte le proposte di modifica.

Sull'emendamento 1.100/22, che modifica le modalità di acquisizione, la tempistica e l'impugnabilità dei provvedimenti relativi al sequestro di dispositivi elettronici, interviene per invitare la Commissione ad esprimersi in senso favorevole, la senatrice LOPREIATO (M5S).

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.100/22 e 1.100/23 sono respinti.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ritira il subemendamento 1.100/24.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), sottoscrivendo l'emendamento 1.100/26, lo ritira.

Posto ai voti è invece respinto il subemendamento 1.100/25.

I senatori Ada [LOPREIATO](#) (*M5S*) e [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) intervengono per esprimere il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sulle proposte 1.100/27 e 1.100/28 - sostanzialmente identiche - che introducono ulteriori deroghe in relazione alla duplicazione dei dispositivi elettronici per particolari reati come quelli contro la pubblica Amministrazione.

Posti congiuntamente ai voti i subemendamenti 1.100/27 e 1.100/28 sono respinti.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.100/29, sul quale invita il relatore ad una riflessione ulteriore, in quanto estende le deroghe previste dal comma 10 ai reati associativi finalizzati alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione: in questi casi, infatti, è essenziale procedere alle indagini celermente.

La Commissione respinge il subemendamento 1.100/29.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ritira i subemendamenti 1.100/30 e 1.100/31.

La Commissione respinge poi il subemendamento 1.100/32.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'unico subemendamento, l'1.100/33, presentato dal suo Gruppo, volto ad un completamento della disciplina prevista dall'emendamento del relatore, finalizzato ad assicurare, da un lato, una tutela allargata alle conversazioni e alla corrispondenza tra imputato e difensore, dall'altro, a rafforzare il contraddittorio davanti al giudice per le indagini preliminari.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/33 è respinto.

Facendolo proprio la senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 1.100/34.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) intervenendo in dichiarazione di voto sul subemendamento 1.100/35 volto a interamente sostituire il comma 12 del capoverso «Art. 254-ter» dell'emendamento del relatore, sottolinea come l'annullamento della distinzione tra intercettazioni e corrispondenza, che il vice ministro Sisto, nella scorsa seduta, ha dichiarato conseguente alle indicazioni della sentenza cosiddetta «Open» della Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 27 luglio 2023) sia, in realtà, molto lontana da quella decisione che, invece, statuisce come *email* e *chat* non abbiano né il requisito dell'immediatezza della conversazione né della segretezza della captazione propri delle intercettazioni. Quindi, la scelta operata dal relatore e condivisa dal Governo, del tutto legittima, non trova pertanto nessuna copertura nella decisione adottata dalla Corte costituzionale: la norma proposta dal relatore riduce infatti fortemente le possibilità di sequestro dei dati contenuti nei dispositivi. Al riguardo fa presente che per il cosiddetto caso del dossieraggio, attualmente al vaglio della Procura di Perugia, con la disciplina che il relatore intende introdurre non si sarebbe potuto procedere al sequestro di *chat* e conversazioni, in quanto il limite edittale dei reati per i quali si procede è inferiore ai 5 anni.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), ritiene indispensabile, rispetto alle questioni avanzate dal senatore Bazoli, ribadire il proprio parere contrario sul subemendamento in quanto esso si pone in modo distonico rispetto alla norma contenuta nel suo emendamento: l'intento non è quello di limitare il sequestro ma di spostare la decisione sul giudice delle indagini preliminari piuttosto che sul pubblico ministero.

Posto ai voti, il subemendamento 1.100/35 è respinto.

Sul subemendamento 1.100/36 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) che dichiara di condividere pienamente tutte le perplessità e le obiezioni avanzata dal senatore Bazoli.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/36 è respinto.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole su subemendamento 1.100/37 volto anch'esso a sostituire il comma 12 del capoverso «Art. 254-ter» perché il testo del relatore, equiparando la corrispondenza contenuta nei dispositivi elettronici - ad esempio *email* e *chat* - alle intercettazioni estende a tali forme di comunicazione le limitazioni previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/37 è respinto.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) ritira il subemendamento 1.100/38.

La Commissione respinge poi il subemendamento 1.100/39.

Sul subemendamento 1.100/40 il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) invita a votare a favore in quanto è diretto a semplificare i criteri sulla base dei quali il pubblico ministero procede al sequestro dei dati. La locuzione che l'emendamento del relatore intende introdurre è di difficile comprensione e può dare luogo ad una giurisprudenza non uniforme.

Con successive e separate votazioni i subemendamenti 1.100/40 e 1.100/41 sono respinti.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.100/42, invitando il relatore ad un'ulteriore riflessione con particolare riferimento alla possibilità di sopprimere il comma 14 del capoverso «Art. 254-ter», in quanto rappresenta uno degli snodi fondamentali con cui si estendono la disciplina e le limitazioni previste per le intercettazioni anche ai contenuti dei dispositivi elettronici.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.100/42 e 1.100/43.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), ritira i subemendamenti 1.100/44, 1.100/52 e 1.100/55.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti gli identici subemendamenti 1.100/45 e 1.100/46.

La Commissione approva invece il subemendamento 1.100/47.

Con separate votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 1.100/48, 1.100/49, 1.100/50, 1.100/51, 1.100/53, 1.100/54, 1.100/56, gli identici 1.100/57 e 1.100/58, 1.100/59, 1.100/60 e 1.100/61.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene infine per dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.100/62 che, anche nell'intento di dar seguito in modo congruo ai nuovi compiti che il disegno di legge in esame attribuisce ai magistrati, propone di incrementarne l'organico.

Posto il subemendamento 1.100/62 è respinto

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti l'emendamento 1.100 del relatore, nel testo modificato dall'approvazione del subemendamento 1.100/47, che la Commissione approva (1.100 testo 2, pubblicato in allegato al resoconto).

IL PRESIDENTE dichiara pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti e fa presente che l'emendamento 1.100 (testo 2) sarà inviato alla 1^a Commissione permanente per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguitabilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguitabilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice CAMPIONE (*FdI*) illustra i provvedimenti in titolo.

Nel dettaglio l'Atto Senato 824, già approvata dalla Camera dei deputati, interviene sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che, al comma 6, prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Aggiunge un nuovo periodo al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili ai delitti di commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento dei suddetti reati, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo.

La proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche

quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano.

Il disegno di legge n. 163, analogamente, estende le pene previste dall' articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, anche ai fatti commessi all'estero. Più nel dettaglio l'articolo unico dell'AS 163 riscrive integralmente il comma 6 dell'articolo 12. Nel confermare l'impianto sanzionatorio vigente, la disposizione ne estende l'ambito di applicazione anche alle condotte poste in essere all'estero da cittadini italiani. Si prevede inoltre - si tratta di una disposizione che non trova riscontro nella proposta approvata dalla Camera - che, nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica della surrogazione di maternità.

Il disegno di legge n. 245, analogamente alle proposte già illustrate, prevede l'applicazione delle pene attualmente previste per i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità anche "se il fatto è commesso all'estero".

Infine, il disegno di legge n. 475, sempre volto a contrastare la pratica della maternità surrogata, reca un contenuto più ampio e articolato rispetto agli altri atti in esame. In particolare, l'articolo 1 fornisce una definizione di maternità surrogata. Con maternità surrogata si intende quella pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro. All'articolo 2 sono previsti i principi e le finalità in relazione alla necessità dell'introduzione, all'articolo 600-*quinquies*.1 del codice penale, del nuovo reato di surrogazione di maternità. La disposizione prevede che il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, in conformità non solo al dettato costituzionale, ma anche alla giurisprudenza costituzionale e a una serie di convenzioni e atti di diritto internazionale ed europeo.

L'articolo 3, infine, introduce nel codice penale, all'articolo 600-*quinquies*.1, il reato di *Surrogazione di maternità* secondo cui è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità. Rispetto alla analoga fattispecie contemplata dal comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40, il nuovo reato prevede- almeno in parte - un differente ambito di applicazione: da un lato è punita anche la condotta di chi "commissiona" (e quindi i genitori committenti) e dall'altro è però esclusa la rilevanza delle condotte aventi ad oggetto la commercializzazione di gameti o di embrioni. Inoltre, rispetto al reato vigente, sono previste pene ben più elevate (reclusione da 4 a 10 anni multa da 600.000 a due milioni di euro; attualmente invece è prevista la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 a un milione di euro). Il reato di surrogazione di maternità è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adattabilità del nato da maternità surrogata. È sanzionato infine, ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale (alterazione di stato), il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*), prima di iniziare la discussione generale su un tema di estrema delicatezza, sottolinea la necessità di procedere ad audizioni di esperti in relazione ad un reato, previsto nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, che punisce una condotta, quella dell'utilizzazione della gestazione per altri, operata all'estero in Paesi dove la pratica è legale, solo sulla base della nazionalità italiana di coloro che procedono all'utilizzo di quella pratica.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) fa presente che tipologie di reato analoghe già esistono nell'ordinamento sia in relazione ai reati di pedofilia che alla commissione di crimini di guerra.

Il senatore BERRINO (*FdI*) fa a sua volta presente che ciò vale anche per il reato di mutilazione genitali femminili, sanzionato in Italia, anche se commesso all'estero.

Il senatore BAZOLI (*PD-IDP*) ritiene che la questione sia piuttosto complessa proprio sul piano giuridico e che il testo approvato dalla Camera dei deputati introduca un'accezione piuttosto eccentrica

all'interno del sistema giuridico. Ritiene pertanto, a sua volta, che procedere ad audizioni di esperti per avere maggiore chiarezza proprio sugli aspetti squisitamente tecnici e giuridici sia indispensabile. Peraltro, la norma comporta il forte rischio di rendere più difficile la tutela dei bimbi nati attraverso la gestazione per altri e la salvaguardia del superiore interesse dei minori che è proprio il tema che vuole affrontare il suo disegno di legge n. 871 che tuttavia non è stato congiunto a quelli in esame. I minori sono infatti il soggetto debole di cui nessuno pare interessarsi adeguatamente.

La senatrice LOPREIATO (M5S) ritiene a sua volta indispensabile procedere a delle audizioni anche per tutte le ragioni richiamate dal senatore Bazoli.

Il PRESIDENTE invita tutti i Gruppi a definire nel prossimo Ufficio di Presidenza i soggetti da audire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che si erano iscritti a parlare in discussione generale alcuni senatori.

La senatrice LOPREIATO (M5S) chiede di poter procedere, anche in questo caso, ad un breve ciclo di audizioni.

Il PRESIDENTE fa presente che la questione sarà affrontata dall'Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 599, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 990 e 1006 e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il relatore, senatore POTENTI (LSP-PSd'Az) illustra i disegni di legge in materia di disturbi del comportamento alimentare nn. 990 e 1066, rispettivamente d'iniziativa delle senatrici Ronzulli e Zambito, congiunti all'esame del disegno di legge n. 599, d'iniziativa del senatore Balboni, già illustrato nella seduta della Commissione giustizia del 23 gennaio scorso ai fini dell'espressione del parere.

La 10a Commissione, che esamina i provvedimenti in sede redigente, il 28 febbraio ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 990. Il disegno di legge 990 si compone di 8 articoli. L'articolo 1 qualifica l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare come malattie sociali; l'articolo 3, commi 1 e 2, riguarda la predisposizione di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione. Il successivo articolo 4 reca disposizioni in materia di diagnosi precoce e prevenzione; l'articolo 6 prevede l'inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei LEA, mentre l'articolo 7 dispone che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie oggetto del provvedimento. L'articolo 8 dispone il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Di specifica competenza della Commissione giustizia è l'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis, che prevede il reato di "Istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia" (si ricorda che anche il disegno di legge n. 599 introduceva un reato

analogo, mentre la proposta 1066 non prevede l'introduzione di reati).

Il primo comma del nuovo articolo 580-*bis* prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette tale reato chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, anche solo potenzialmente idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, e ne agevola l'esecuzione. È prevista la pena della reclusione fino a un anno, nonché la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

Il secondo comma prevede un'aggravante - con pena della reclusione fino a due anni e sanzione amministrativa da euro 20.000 a 100.000 euro - nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di una «persona in condizioni di minorata difesa, ovvero di una persona minore di età o di una persona priva della capacità di intendere e volere».

Il terzo comma prevede la commutazione della sanzione penale nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti per la presa in carico del soggetto, laddove l'autore del reato «si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo alimentare».

Rispetto all'introduzione della nuova figura di reato, segnala alcune osservazioni: con riferimento alla nuova figura di reato, segnala l'opportunità di un approfondimento circa il grado di determinatezza della nuova fattispecie incriminatrice in quanto l'espressione "restrizione alimentare prolungata" potrebbe in ipotesi riferirsi a un digiuno religioso o a pratiche sportive.

Con riferimento poi alla previsione, per la fattispecie base e per quella aggravata, del ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa, appare opportuno un approfondimento in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'articolo 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionario, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale. In relazione poi al secondo comma del nuovo articolo 580-*bis* segnala l'opportunità di fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale, ai sensi del quale aggrava il reato «l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa», quando tali circostanze non sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali del reato stesso. Il concetto di minorata difesa, infatti, non ha una autonomia definitoria propria, ma ha il suo fondamento direttamente nell'aggravante comune di cui al citato n. 5 del primo comma dell'articolo 61 del codice penale.

In relazione al terzo comma del nuovo articolo 580-*bis* desta perplessità la previsione di una commutazione tra la sanzione penale e il ricorso a trattamenti terapeutici: va valutata pertanto l'opportunità di adottare la previsione di una sospensione della pena detentiva - sul modello della disciplina prevista dell'articolo 90 del testo unico stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) - in caso di sottoposizione per l'autore del reato a specifico trattamento diagnostico terapeutico. Segnala in ogni caso la necessità di specificare modi e limiti del trattamento terapeutico in cui si sostanzia la presa in carico del soggetto, in applicazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

Risultano infine di interesse per la Commissione anche i commi 3 e 4 dell'articolo 3 - in materia di definizione dei criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti *internet* che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie alimentari - nonché l'articolo 5 che, per le agenzie pubblicitarie e di moda che si avvalgono di modelli in assenza di certificato medico e con un indice di massa corporea inferiore a 18 BMI, prevede la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.

Il PRESIDENTE, data la necessità di approfondire tutte le criticità richiamate dal relatore, rinvia l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostantivo)

La relatrice, senatrice **CAMPIONE** (*FdI*), illustra il disegno di legge n. 987, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione Giustizia è chiamata a rendere un parere.

Il provvedimento ha la finalità di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con San Marino al settore - disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 772 del 1973 - dell'impegno delle Parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli; di competenza della Commissione Giustizia è l'articolo 3, che riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo: ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni mancano o non dispongono diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel decreto legislativo n. 38 del 2016. Inoltre, il comma 2 individua nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'autorità giudiziaria competente a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo. Il comma 3 stabilisce che nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo (sulla procedura per la trasmissione diretta della decisione, scritta e tracciabile, possibilmente per posta elettronica o copia autenticata o in originale) l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Ricorda che con il decreto legislativo n. 38 del 2016, l'Italia ha conformato il proprio ordinamento alle decisioni quadro n. 909 e 947 del Consiglio di Europa, che estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. Il decreto citato disciplina pertanto anche la possibilità, in caso di condanna emessa dall'Italia, di eseguire le misure alternative alla detenzione anche in uno Stato aderente all'Unione Europea: ai sensi del decreto legislativo n. 38 del 2016, quindi, la trasmissione all'estero è disposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. A sua volta, il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività.

L'Accordo di cooperazione oggetto del disegno di legge si compone di ventisei articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'accordo nel reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi o prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle parti, nei limiti in cui tali disposizioni non siano incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative ai profili giuridici, mentre l'articolo 3 individua le finalità dell'accordo nella riabilitazione e nel recupero dei soggetti interessati, nella riduzione dei rischi di recidiva e nella protezione delle vittime e della collettività.

Gli articoli 4 e 5 specificano le Autorità centrali competenti per l'accordo e l'ambito di applicazione, con l'elenco delle misure a cui si estende la disciplina per i due Stati. Gli articoli dal 6 al 9 riguardano l'iter procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento ed

esecuzione. L'articolo 10, relativo all'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione e sospensione condizionale, attribuisce alle autorità giudiziarie dei due Paesi rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione al fine di favorire quanto più possibile il trasferimento del condannato nell'altro Paese: si dispone infatti che se la natura e/o la durata delle sanzioni sostitutive, alternative o di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se lo sono i relativi obblighi o prescrizioni, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può adattare la natura (che non può essere più severa), la durata (che non può eccedere quella massima prevista dall'ordinamento) e obblighi o prescrizioni alle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti.

L'articolo 11 riguarda la doppia incriminazione e riporta l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui questa abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a une delle tipologie di reato in questione o che comunque questo non sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione.

L'articolo 12 disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni, dettagliandone i casi previsti. È tuttavia previsto che, in alcuni casi, l'autorità giudiziaria, prima di procedere al rifiuto, possa richiedere alla Parte di emissione ulteriori informazioni e chiarimenti ai fini del riconoscimento della decisione. Ai sensi dell'articolo 13, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte richiesta decide riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione e la comunica immediatamente all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, con modalità tracciabili che permettano allo Stato di emissione di accertarne la veridicità e genuinità, prediligendo la trasmissione on line, via e-mail, del contenuto della decisione che può essere anche comunicata attraverso le Autorità centrali di cui all'articolo 4.

L'articolo 14, sulla legislazione applicabile, afferma che l'esecuzione della decisione avviene attraverso le modalità previste appunto dalla legislazione della Parte di esecuzione che, secondo gli articoli 3 e 5, si occupa anche di vigilare sul rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti anche riguardo all'obbligo di risarcire i danni cagionati a seguito del reato, richiedendo la prova dell'adempimento. Una volta avvenuto il riconoscimento e determinate le modalità per l'applicazione della decisione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è competente, secondo il diritto nazionale, per gli ulteriori effetti connessi all'adozione delle misure oggetto dell'Accordo, comprese le modifiche relative agli obblighi e prescrizioni correlati alle misure adottate e anche le revoche delle stesse con eventuale ripristino delle sanzioni restrittive e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria della Parte di emissione.

L'articolo 15 dispone in merito alla competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile. L'articolo 16 riguarda gli obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni e l'articolo 17 reca disposizioni sulle informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi. L'articolo 18 tratta delle cause di estinzione del reato, cioè amnistia, grazia, revisione della condanna. L'articolo 19 riguarda la cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, circostanza che determina la decadenza degli obblighi di sorveglianza correlati alle predette misure e il trasferimento di competenza in merito alle stesse in capo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. L'articolo 20, invece, concerne le comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti, che possono avvenire appunto tramite le autorità giudiziarie o tramite le autorità centrali degli Stati, di cui all'articolo 4. L'articolo 21 si occupa del criterio di ripartizione delle spese derivanti dall'Accordo, stabilendo che le stesse sono a

carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione. L'articolo 22 riguarda il trattamento dei dati personali, dettando le regole affinché venga assicurata la più ampia tutela per la protezione dei medesimi in quanto soggetti a circolazione e trasferimento da un sistema ad un altro.

L'articolo 23 riguarda le relazioni con altri accordi e la compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea. Esso stabilisce, in particolare, che l'Accordo sostituisce le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, salvo che le stesse consentano una maggiore semplificazione e più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate. L'articolo 24 disciplina la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle norme dell'Accordo, da risolvere tramite consultazioni dirette tra le Parti. Gli articoli 25 e 26 contengono, rispettivamente, alcune disposizioni transitorie, e le clausole sull'entrata in vigore e l'eventuale recesso.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria odierna, non avrà luogo, ed è nuovamente convocato domani al termine della seduta plenaria delle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 806

Art. 1

1.100 (testo 2) (come risultante dall'approvazione del subemendamento 1.100/47)

Il Relatore

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute) -

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzionalità. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.

2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee

- ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impedisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
 4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
 5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
 6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.
 7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.
 8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.
 9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
 10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-bis e 371-bis, comma 4-bis, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la

- conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.
13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.
14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.
15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.
16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.
17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.
18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.
19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.»;

Art. 2

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:
 - a) all'articolo 114, comma 2-bis, dopo le parole «o 454» inserire le seguenti: «, nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-ter, diversi dai dati, informazioni e programmi

sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-*ter*»;

b) all'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*ter*, è inserito il seguente: «1-*quater*. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-*bis*, e può formulare osservazioni e riserve.»;

c) all'articolo 247, comma 1-*bis*, dopo le parole «ritenere che» è inserita la seguente: «determinati» e le parole «ancorché protetto» sono sostituite dalle seguenti: «in un dispositivo o in una memoria digitale ancorché protetti»;

d) dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

«250-*bis*

Perquisizioni di sistemi informatici o telematici

1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.»;

e) all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione. 1-*ter*. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-*bis*, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

f) all'articolo 254, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-*ter*.»

g) all'articolo 254-*bis*, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12. 1-*ter*. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-*ter* in quanto compatibili.»;

h) all'articolo 259, comma 2, dopo le parole «custodia riguarda» sono inserite le seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero»;i.

i) all'articolo 293, comma 3, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Il difensore ha, altresì, diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-*ter*.»;

l) all'articolo 352, comma 1-*bis*, le parole «sistemi informatici o telematici» sono sostituite dalle seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, o memorie digitali», dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.» e, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente: «1-*ter*. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione

di cui al comma 1-bis sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13.»;

m) all'articolo 354, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In relazione ai dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-ter, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici.» e dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

n) all'articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-ter, e 354, comma 2-bis, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.»;

o) all'articolo 415-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-ter. L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, informazioni e programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12, secondo e terzo periodo.»;

p) all'articolo 431, al comma 1, lettera h) dopo le parole «al reato» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13.» e dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-ter, comma 12, e 415-bis, comma 2-ter, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.»;

q) all'articolo 454, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-bis, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.»;

r) all'articolo 461, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-bis, comma 2-ter, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.».

Art. 3

(*Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*)

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 82-bis.

Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro

1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice di procedura penale sono racchiusi in apposite custodie numerate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.
3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.
4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti. Art. 82-ter.

Conservazione del duplicato informatico

1. Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, avvenga con le modalità previste dall'articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente.».

Art. 4

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva alla sua entrata in vigore.

1.3.2.1.17. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 137 (ant.) del 20/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 20 MARZO 2024
137^a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
SISLER

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.

La seduta inizia alle ore 9,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento per le procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione del Professor Leopoldo Angrisani, ordinario di misure elettriche ed elettroniche presso l'Università Federico II di Napoli

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del professor Leopoldo Angrisani.

Interviene il professor Leopoldo ANGRISANI, ordinario di misure elettriche ed elettroniche presso l'Università Federico II di Napoli.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori RASTRELLI (FdI), BAZOLI (PD-IDP), SCARPINATO (M5S) e ZANETTIN (FI-BP-PPE) ai quali replica il professor ANGRISANI.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Angrisani e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto il parere della 1a Commissione sull'emendamento approvato. Si può pertanto passare al voto sul mandato al relatore.

Interviene a nome del Gruppo del Partito Democratico il senatore BAZOLI (PD-IDP) che sottolinea ancora una volta la criticità del metodo adottato dalla maggioranza per arrivare all'approvazione del testo in esame, sul quale sarebbe stato necessario qualche approfondimento ulteriore con audizioni mirate, dal momento che quelle svolte nell'indagine conoscitiva sulle intercettazioni hanno avuto un carattere più generale e hanno soltanto lambito il tema del sequestro dei dispositivi elettronici.

Tuttavia, la sua parte politica riconosce la necessità di una disciplina *ad hoc* anche se sarebbe stato

preferibile approvare il testo del senatore Scarpinato, o anche quello presentato dal senatore Zanettin, per la loro maggiore semplicità procedurale. Infatti, il testo proposto dal relatore rischia di appesantire inutilmente la procedura per tutelare informazioni per le quali sarebbe stata sufficiente la normativa delle intercettazioni telefoniche. Nell'auspicare che in Assemblea si possano trovare soluzioni meno farraginose di quelle proposte, annuncia l'astensione del Gruppo del Partito Democratico.

Il senatore [SCARPINATO](#) (*M5S*) annuncia invece il voto fermamente contrario del Movimento 5 Stelle in quanto, con il testo in approvazione si è andati, come ormai succede sistematicamente, molto al di là dell'obiettivo condiviso da tutti di tutelare, secondo la disciplina delle intercettazioni, anche i contenuti relativi al sequestro di dispositivi elettronici. Un caso concreto può rendere evidente il rischio insito nella nuova disciplina di ostacolare indagini importanti come quella sui dossieraggi a carico del funzionario della Guardia di finanza indagato per accessi illeciti a banche dati riservate: infatti, con la disciplina che si intende introdurre non sarebbe in astratto possibile sequestrare eventuali *chat* all'interno di dispositivi elettronici o informatici, in quanto non è prevista l'utilizzabilità dei dati sequestrati in caso di reati connessi. Se è vero che è sempre necessaria la tutela della segretezza delle conversazioni, assistita dalle garanzie procedurali previste dalla Costituzione e dal codice di rito, il nuovo articolo 254-ter del codice di procedura penale giunge al risultato paradossale per cui è necessaria l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari per semplici documenti laddove questi siano su supporto informatico, mentre per i documenti in formato cartaceo è sufficiente un provvedimento del pubblico ministero. Il disegno di legge, attribuendo nuove competenze al giudice per le indagini preliminari, rischia inoltre di creare rilevanti problemi organizzativi per i tribunali in quanto aumenta i casi di possibile incompatibilità. La soluzione che, da giurista e da tecnico, sarebbe stata auspicabile per assicurare sia la tutela della *privacy* sia le indagini sarebbe stata quella di applicare al sequestro dei dispositivi informatici la disciplina già prevista per le intercettazioni che è la normativa più garantista e più avanzata in materia.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) dichiara il voto convintamente favorevole del Gruppo di Forza Italia su un disegno di legge di iniziativa parlamentare che traduce in atto normativo le conclusioni dell'approfondita indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni svolta dalla Commissione.

L'esame del provvedimento rappresenta un esempio virtuoso di un Parlamento che, attraverso una specifica attività istruttoria, enuclea problemi e individua soluzioni. Esprime infine un sentito ringraziamento al relatore del provvedimento, che ha realizzato una compiuta sintesi tra diverse esigenze.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sul mandato al relatore.

Posto ai voti, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 806, nel testo proposto dalla Commissione, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale, ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento e proponendo l'assorbimento del disegno di legge n. 690.

La seduta termina alle ore 10,10.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 806
XIX Legislatura

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

Titolo breve: *Disposizioni in materia di sequestro di strumenti elettronici*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 32 \(pom.\)](#)

4 ottobre 2023

Sottocomm. pareri

[N. 51 \(nott.\)](#)

19 marzo 2024

Sottocomm. pareri

[N. 191 \(nott.\)](#)

19 marzo 2024

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 32 (pom., Sottocomm. pareri) del 04/10/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2023

32^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 16,50.

[\(690\) SCARPINATO](#). - Introduzione dell'articolo 254-ter del codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

[\(806\) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO](#). - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostantivo con osservazione sul ddl 690. Parere non ostantivo sul ddl 806)

Il presidente [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza:

- sul disegno di legge n. 690, parere non ostantivo, con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito di specificare quali siano i delitti di criminalità organizzata richiamati dal comma 2 del nuovo articolo 254-ter del codice di procedura penale;

- sul disegno di legge n. 806, parere non ostantivo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,55.

1.4.2.1.2. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 51 (nott., Sottocomm. pareri) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

51^a Seduta

Presidenza del Presidente

[TOSATO](#)

La seduta inizia alle ore 20,45.

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(Parere alla 2a Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, dopo aver illustrato l'emendamento approvato, riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1057) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie di sequestro e confisca, nonché la destinazione dei beni confiscati, fatto a Roma il 26 maggio 2021, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1058) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1059) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla partecipazione della Repubblica di Croazia allo Spazio economico europeo, fatto a Bruxelles l'11 aprile 2014, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(845) Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non

cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(970) MARTI e altri. - Regolamentazione delle competizioni videoludiche

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- si rappresenta la necessità di un coordinamento tra il comma 2 dell'articolo 10, che fa riferimento a una Commissione competente all'adozione del provvedimento di inibizione alla partecipazione a competizioni videoludiche, e il comma 5 dell'articolo 5 che, invece, si limita a prevedere l'individuazione, presso il Ministero della cultura, dell'ufficio per la registrazione dei soggetti che intendano organizzare competizioni videoludiche;

- analogamente, per lo stesso motivo, all'articolo 5, occorre coordinare i commi 4 e 5.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 20,55.

1.4.2.1.3. 1^aCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 191 (nott.) del 19/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1^a Commissione permanente

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

MARTEDÌ 19 MARZO 2024

191^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE CONSULTIVA

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(Parere alla 2^a Commissione. Esame su emendamenti. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (LSP-PSd'Az) illustra l'emendamento approvato dalla Commissione di merito, riferito al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri nella seduta odierna e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (M5S) annuncia un voto contrario, rilevando possibili incongruenze di natura tecnica circa la necessità di autorizzazione del GIP per procedere al sequestro a seconda che si tratti di dispositivi informatici o di documentazione cartacea. A suo avviso, sarebbe necessaria un'ulteriore riflessione.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RENZI e altri. - Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Riprende la votazione dei subemendamenti riferiti all'emendamento 3.2000 del Governo.

Il PRESIDENTE avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/38 e 3.2000/53 si svolgerà una unica dichiarazione di voto.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che le proposte in esame si differenziano dalle successive, poiché vanno nella direzione di accrescere i poteri del Presidente del Consiglio, attribuendogli anche la facoltà di revocare i Ministri, oltre che di nominarli. In ogni caso, anche a disciplina vigente, il Presidente del Consiglio non è un vero *primus inter pares*, avendo nel tempo acquisito poteri significativi, per esempio con il ricorso sempre più significativo ai dPCm quale atto normativo.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) sottolinea che le opposizioni non sono contrarie in modo pregiudiziale all'attribuzione al Presidente del Consiglio del potere di revocare i Ministri, a dimostrazione del fatto che, con gli emendamenti presentati, si intende sollecitare una riflessione per l'individuazione di una sintesi e non alimentare uno sterile ostruzionismo. Pertanto, ritiene possibile valutare il rafforzamento della figura del Presidente del Consiglio, rimanendo però nell'ambito della forma di governo parlamentare, eventualmente prendendo spunto dal modello tedesco.

Il senatore CATALDI (*M5S*) ritiene che la riforma costituzionale in esame, con la riduzione delle prerogative del Presidente della Repubblica e del Parlamento, rischi di sottrarre ai cittadini conquiste di civiltà, come quella di vivere in un sistema democratico, nel quale vi è un bilanciato equilibrio tra poteri. Inoltre, si delegittima la funzione di rappresentanza del Parlamento, ma al contempo si propone un sistema maggioritario basato su coalizioni costruite solo attraverso accordi sui contenuti, senza un vero dialogo democratico. Ribadisce quindi che sarebbe preferibile rafforzare il Parlamento e non l'Esecutivo.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/38 e 3.2000/53 sono respinti.

Il PRESIDENTE avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/37 e 3.2000/54 si svolgerà una unica dichiarazione di voto.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) precisa che, a differenza dei subemendamenti appena respinti, le proposte in esame si inseriscono in un contesto alternativo alla riforma costituzionale proposta dal Governo, in quanto prevedono che il Presidente del Consiglio sia nominato anche sulla base delle consultazioni dei Presidenti delle Camere, positivizzando in sostanza la procedura vigente.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/37 e 3.2000/54 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/39 e 3.2000/57, che risultano respinti.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/40 e 3.2000/58 sono respinti.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/41, 3.2000/45 e 3.2000/42, che risultano respinti.

Il PRESIDENTE avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/43, 3.2000/47, 3.2000/46 e 3.2000/48 si svolgerà una unica dichiarazione di voto.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che la portata innovativa dei subemendamenti in esame è trascurabile, rispetto alla norma vigente, ma il loro intento è ribadire che i cittadini attualmente non sono del tutto esclusi dalla determinazione dell'indirizzo politico e dalla individuazione del Presidente del Consiglio, dal momento che il Presidente della Repubblica, nell'assegnare l'incarico di formare il Governo, non può che tenere conto dei risultati delle elezioni.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/43, 3.2000/47, 3.2000/46 e 3.2000/48 sono respinti.

Posto ai voti, il subemendamento 3.2000/44 è respinto.

Il PRESIDENTE avverte che sui subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/55 e 3.2000/56 si svolgerà una unica dichiarazione di voto.

Il senatore **PARRINI** (*PD-IDP*) osserva che le proposte in esame, nel sottolineare che il Presidente del Consiglio è nominato dal Presidente della Repubblica sentiti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, ribadiscono il sostegno alla forma di governo parlamentare. Tuttavia, sarebbe preferibile razionalizzarla, per risolvere le criticità già evidenziate, piuttosto che sostituirla con un modello presidenzialista del tutto nuovo, mai sperimentato altrove.

Posti congiuntamente ai voti, i subemendamenti sostanzialmente identici 3.2000/55 e 3.2000/56 sono respinti.

È quindi posto ai voti e respinto il subemendamento 3.2000/59.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,40.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 806
XIX Legislatura

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

Titolo breve: *Disposizioni in materia di sequestro di strumenti elettronici*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 174	Dibattito connesso
27 marzo 2024	Discusso congiuntamente: S.690 , S.806 <i>Calendario dei lavori</i> Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 5 aprile 2024 alle ore 10:00

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.